Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 112 del 16 maggio 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 94

AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 4 maggio 2005, n. **13.**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 - Campagna 2005.

S O M M A R I O

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 4 maggio 2005, n. **13.**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 - Campagna 2005.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

- *Segreteria tecnica*
- *Direzione Generale delle politiche agroalimentari - PAGR V*
- *Direzione Generale del Corpo forestale dello Stato*

Al Ministero della salute - Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria, alimentazione e nutrizione

Al Corpo forestale dello Stato della regione Siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli Assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

All'Ente Nazionale Risi

Al Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA

- *c/o CAALPA*
- *c/o CAA CANAPA*

Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.I - ANPA

Alle Unioni nazionali delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

Disposizioni Comunitarie

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000,
relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875

Regolamento (CE) 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002,
recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (ce) n. 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004
Che modifica il reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004
Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004
Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004
che modifica il reg. (CE)n. 795/2004

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) N. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005
che modifica e rettifica il reg. (CE)n. 1782/2003 che fissa i massimali di bilancio e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico

Regolamento (CE) N. 239/2005 della Commissione del 11 febbraio 2005
che modifica e rettifica il reg. (CE)n. 796/2004

Regolamento (CE) N. 394/2005 della Commissione del 8 marzo 2005
che modifica e rettifica il reg. (CE)n. 795/2004

Regolamento (CE) N. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005
che modifica il reg. (CE) n. 795/2004

Disposizioni nazionali

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Legge n. 119 del 30 maggio 2003, recante riforma della normativa nazionale di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, articolo 4, comma 3, concernente “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)

Disposizioni MiPAF

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1628 del 20 luglio 2004, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all’articolo 33 ed all’articolo 40, nonché del reg. (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità di applicazione.

Decreto del Ministro della salute, 31 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina.

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della legge n. 119/2003.

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 23 aprile 2004, che stabilisce i criteri oggettivi sulla base dei quali determinare i pagamenti previsti all’articolo 96 del reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, i criteri oggettivi per ridurre l’importo totale dei quantitativi di riferimento individuali ammissibile al premio di cui all’articolo 95 del reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, il termine entro cui devono essere presentate le domande di cui agli articoli 95 e 96 del reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2026 del 24 settembre 2004 relativo all’ attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2668 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2669 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. D/580 del 9 dicembre 2004
Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 5406 del 13 dicembre 2004
Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 marzo 2005
disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e n. 1973/2004 della Commissione, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 16 marzo 2005
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24 marzo 2005 n. D/118
Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2005 n. D/137
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

Nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

Disposizioni AGEA

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

CIRCOLARE AGEA 5 ottobre 2004 - Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Reg. (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).

CIRCOLARE AGEA 10 gennaio 2005 - Circostanze eccezionali art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003

CIRCOLARE AGEA 28 gennaio 2005 n. ACIU 20
applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità

CIRCOLARE AGEA 24 marzo 2005 n. 8
disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n° 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n° 2026

CIRCOLARE AGEA 24 marzo 2005 n. 9
Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03.

2. DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 1782/03 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore**: una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione , l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

Il Regolamento (CE) N. 795/04 e successive integrazioni fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **superficie agricola**, l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
- **colture permanenti**, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti,

compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;

- **colture pluriennali:** le colture dei seguenti prodotti:
  - carciofi;
  - aspargi;
  - rabarbaro;
  - lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone;
  - ribes nero e grappoli di uva spina;
  - mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium;

  Ai fini dell'applicazione dell'art. 54, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1782/2003 e nel caso di superfici che formano oggetto anche di una domanda di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all'art. 88 del medesimo regolamento, si considerano come colture pluriennali il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), *Miscanthus sinensis* (canna cinese) (codice NC ex 0602 90 51) e *Phalaris arundicea* (fettuccia d'acqua) (codice NC ex 0602 90 90). Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'art. 44, paragrafo 2, del reg. (CE) 1782/2003, si considerano come ettari ammissibili:

  - le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005;
  - le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico.

- **formazioni erbose**, i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 61 del reg. (CE) n. 1782/2003 le formazioni erbose includono i pascoli permanenti;
- **vendita**, la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
- **affitto**, l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
- **trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente**, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente;
- **unità di produzione**, almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di

riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;

- **agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento**, ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

Il Reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **seminativi**: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside), o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782/2003, a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili; *(come da mod. reg. 239/05)*
- **pascolo permanente**: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 54, par. 2, e all'art. 107 del reg. (CE) 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al reg. (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio; *(come da mod. reg. 239/05)*
- **erba e altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzate per il pascolo degli animali o meno) Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell'allegato IX del reg. (CE) n. 1782/2003 *(come da mod. reg. 239/05)*
- **sistema di identificazione e di registrazione dei bovini**: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **marchio auricolare**: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **banca dati informatizzata dei bovini**: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **passaporto per gli animali**: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **registro**: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini**: gli elementi di cui all'articolo 3 del reg. (CE) n. 1760/2000;

- **codice di identificazione**: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **irregolarità**:qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **domanda unica**: la domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto,escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 68 bis, secondo comma, del reg. (CE) n. 1782/2003; *(come da mod. reg. 239/05)*
- **regimi di aiuto per superficie**: il regime di pagamento unico, il regime di pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 68 bis e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del reg. (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo; *(come da mod. reg. 239/05)*
- **domanda di aiuto per animale**: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **domanda di premio per i prodotti lattiero-caseari**: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premio per i prodotti lattiero-caseari e del regime di pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **uso**: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- **regimi di aiuto per i bovini**: i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **regime di aiuto per gli ovini e i caprini**: il regime di aiuto di cui all'articolo 111 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **bovini oggetto di una domanda**: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;
- **bovini che non sono oggetto di domanda**: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
- **periodo di detenzione**: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
    a) articoli 5 e 9 del reg. (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
    b) articolo 16 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
    c) articolo 37 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;
    d) articolo 2, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il reg. (CE) n. 2419/2001, in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;
- **detentore**: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

- **superficie determinata**: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico,
- **animale accertato**: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- **periodo di erogazione del premio**: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
- **sistema d'informazione geografica** (di seguito “SIG”): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **parcella di riferimento**: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del reg. (CE) n.1782/2003;
- **materiale grafico**: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **sistema geodetico nazionale**: un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.
- **organismo pagatore**: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
- **condizionalità**: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **campi di condizionalità**: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del reg. (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV dello stesso regolamento;
- **atto**: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;
- **norma** : le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **requisito**: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- **infrazione**: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme; costituisce infrazione anche l'inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 4 del reg. 796/2004;
- **organismi di controllo specializzati**: le competenti autorità nazionali **di controllo** previste dall’art. 42 del reg. (CE) 796/2004, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, primo comma del reg. (CE) n. 1782/2003; *(come da mod. reg. 239/05)*
- **quantitativo di riferimento individuale determinato**: il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore

Il Regolamento (CE) N. 1788/2003 fissa, all'articolo 5, le seguenti definizioni:

- **«latte» :** il prodotto della mungitura di una o più vacche;
- **«altri prodotti lattiero-caseari» :** tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo yogurt e i formaggi; se del caso questi possono essere convertiti in "equivalente latte" applicando i coefficienti da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;
- **«produttore» :** l'imprenditore agricolo quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, la cui azienda è situata nel territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte, o si accinge a farlo nell'immediato futuro;
- **«azienda» :** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

Altre definizioni utili sono:

- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA**;**

- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

- **CAA**: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/03del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.

- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

- **G.I.S.**: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

3. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di unica di pagamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

…"Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".

L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:

'Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Si rammenta che ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1998, e con specifico riferimento all'art. 4 – comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale è comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), che sulla base di apposite convenzioni, predispongono e acquisiscono le domande informatizzate, e forniscono assistenza agli agricoltori e ai loro rappresentanti per la correzione delle anomalie evidenziate dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra gli agricoltori e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.

La tabella seguente rappresenta l'insieme dei documenti che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o dell'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dell'azienda interessata. I documenti devono essere prodotti solo e soltanto se le informazioni in essi riportate non siano reperibili presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni. Tali informazioni rappresentano a tutti gli effetti informazioni certificate e facilmente verificabili.

Alcuni documenti presenti nella tabella possono essere omessi in funzione delle attività produttive dell'azienda dichiarante (ad esempio: se non è presente la compagine zootecnica nell'azienda dichiarante, i documenti riferiti alla consistenza zootecnica non sono necessari per la costituzione e/o per l'aggiornamento del fascicolo).

Tipologia documento	**Documento*** * tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia valida ai sensi del DPR 445/2000
Descrizione	*Descrizione*
Identità titolare e Rappr. Legale	Documento di identità del dichiarante valido
	Documento di identità del rappresentante legale valido
Documenti fiscali e societari	codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Visura camerale

Tipologia documento	**Documento*** * tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia valida ai sensi del DPR 445/2000
	Autocertificazione attestante la cessazione della attività agricola ex DPR 445/2000
Rappresentanza	Mandato al CAA
	Revoca Mandato al CAA
	Rinuncia Mandato
Consistenza zootecnica	Certificazione dell'autorità competente impermeabilità bacino reflui
	Piano di spandimento liquami zootecnici presentato all'ente di competenza
	Certificazione dell'autorità competente se la resa lattiera è diversa da quella provinciale
	Autodichiarazione attestante che la resa lattiera è diversa da quella provinciale ex DPR 445/2000 (verificabile tramite BDN)
	Registro di stalla per i capi non rilevabili in BDN zootecnica
	Certificato di attribuzione codice aziendale ASL o frontespizio registro di stalla con vidimazione ASL (in caso di mancata registrazione in BDN)
	Registro di stalla per i capi ovicaprini
	Passaporto per i capi non rilevabili in BDN Zootecnica
	Modello 4 per dati non rilevabili in BDN zootecnica
	Modello 7 per dati non rilevabili in BDN zootecnica
	Contratto di soccida con indicazione del bestiame oggetto di allevamento
Consistenza territoriale	Certificazioni catastali per le situazioni particellari anomale, riordino fondiario e frazionamento
	Certificazione rilasciata dall'Ente competente per particelle del catasto austro-ungarico

Tipologia documento	**Documento*** * tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia valida ai sensi del DPR 445/2000
	Voltura catastale presentata all'ufficio del territorio
	Denuncia di variazione colturale – Mod 26A
	Estratto di mappa catastale
Consistenza territoriale - Proprietà	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione (v. costituzione fascicolo), solo per il catasto ex austroungarico
Consistenza territoriale - Proprietà	Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione
Consistenza territoriale - soccida	Dichiarazione sostitutiva di entrambe le parti attestante il rapporto di soccida verbale
Consistenza territoriale – Mezzadria	Contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore della legge 3.05.1982 n. 203
Consistenza territoriale - Colonia parziale	Contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore della legge 3.05.1982 n. 203
Consistenza territoriale – Enfiteusi	Contratto registrato
Consistenza territoriale - Affrancazione dell'enfiteusi	Decreto di accoglimento, non opposto, da parte del la autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali
Consistenza territoriale - Usi civici	dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo di competenza del produttore
Consistenza territoriale – Usufrutto	contratto di costituzione dell'usufrutto e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari per la conduzione intera del fondo

Tipologia documento	**Documento*** * tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia valida ai sensi del DPR 445/2000
Consistenza territoriale - Comodato	contratto, nel caso di atto scritto
	nel caso di contratto verbale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante
Consistenza territoriale - Irreperibilità	Dichiarazione sostitutiva attestante la circostanza di irreperibilità dell'altro/altri comproprietari e che il dichiarante è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda
	Dichiarazione del Comune attestante la irreperibilità del comodante
Consistenza territoriale - Usucapione	Copia sentenza del giudice
Consistenza territoriale - Concessione e locazione di beni immobili demaniali	Atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone
Consistenza territoriale - Comproprietà	dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno
Consistenza territoriale - Comunione dei beni fra coniugi	dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre il terreno
Consistenza territoriale - Affitto	Contratto di affitto scrittura privata o atto pubblico registrato
	Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione
Consistenza territoriale - Affitto a "giovani agricoltori"	Contratto di affitto (scrittura privata autenticata o atto pubblico) registrato
Consistenza territoriale - soccida	Contratto di soccida

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande uniche di pagamento 2005 possono essere presentate all'AGEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche, che, sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche), risiedano in una delle seguenti regioni d'Italia:

- Valle d'Aosta
- Liguria
- Provincia autonoma di Trento
- Provincia autonoma di Bolzano
- Friuli Venezia Giulia
- Marche
- Umbria
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

In deroga a tale principio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più OP, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza purché sia presente almeno una UTE dell'Azienda. L'azienda interessata deve inoltrare apposita richiesta all'OP competente per sede legale, all'OP prescelto e all'AGEA. Al termine dell'istruttoria svolta secondo specifica procedura definita da AGEA è attribuita, nell'ambito del SIAN, la **competenza** all'OP prescelto

Sulla base di tale principio, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Per gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore, per la stampa di un modello di domanda e delle relative note esplicative .
Gli agricoltori che hanno ricevuto la comunicazione dei titoli provvisori potranno scaricare direttamente dal portale SIAN www.sian.it , un modello di domanda corredato di numero identificativo (bar-code), dei dati anagrafici e dei titoli del richiedente, così come risultanti dal fascicolo aziendale costituito o aggiornato in precedenza, inserendo il numero di protocollo della suddetta comunicazione. Il modello corredato dei dati anagrafici, dei titoli e del numero identificativo (bar-code) potrà essere scaricato al massimo tre volte.
.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 – Roma - entro le ore 17.00 del 16 maggio 2005 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) **Domanda Unica di Pagamento 2005** VIA TORINO, 45 00184–ROMA

I dati anagrafici dei richiedente , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) **Domanda Unica di Pagamento 2005**

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una sola domanda in ordine agli aiuti di cui al reg. 1782/2003 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del reg. CE 796/2004

5.1. Finalità di presentazione della domanda

Nella compilazione della domanda unica di pagamento, è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. 'Domanda iniziale';
2. 'Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004' nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata; tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del 31.05.2005, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. 'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004' nei casi in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004' nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
5. ''Domanda di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004'' nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi di cessione di azienda previsti dal sopracitato articolo. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 "La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento….. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima"

5.2. Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004

5.2.1. Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della

domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti le destinazione d'uso o regime di aiuto richiesto in relazione alle particelle già dichiarate nella domanda iniziale;
- aggiunta di singole particelle non dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifiche modalità di pagamento.

La domanda di modifica, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'**AGEA in Via Torino, 45 00184 – Roma** - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del 31 maggio 2005.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
VIA TORINO, 45
00184 –ROMA
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di modifica art. 15 e 22 – Domanda Unica di pagamento 2005

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere
le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di modifica art. 15 e 22 –
Domanda Unica di pagamento 2005

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

5.2.2. Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22

E' possibile presentare una domanda di **revoca parziale** ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.
Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00185 – Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del giorno precedente rispetto al quale l'imprenditore è stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate nella sua domanda.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
VIA TORINO, 45
00184 –ROMA
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di revoca parziale art. 22 –
Domanda Unica di pagamento 2005

I dati anagrafici dei richiedente , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di revoca parziale art. 22 – Domanda Unica di pagamento 2005

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di revoca parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;
- riduzione dei titoli richiesti/restituiti alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, sarà considerata irricevibile.

5.2.3. Domande di modifica ai sensi degli art. 72 e 74

Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 72 e 74 del Reg. (CE) n. 796/2004 debitamente compilate devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla documentazione

richiesta (cfr.paragrafi successivi), ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante.
La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

5.2.3.1 Art. 72 – Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l’agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita nota.

Le domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 72 Reg. (CE) n. 796/2004", devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA via Torino, 45 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 72 Reg. (CE) n. 796/2004 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2005.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

Sulla busta deve essere indicato l’indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA VIA TORINO, 45 00184 –ROMA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) **Domanda di modifica art. 72 –Domanda Unica di pagamento 2005**

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) **Domanda di modifica art. 72 –Domanda Unica di pagamento 2005**

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.

L' art. 72 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 72, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;

2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

   o, in alternativa:
   - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
   - documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

   nel caso di coeredi:

1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
   - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario

   oppure:
   - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
   - documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) calamità naturale:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

   o, in alternativa:
   - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)

   eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.

   Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

d) <u>Epizozia sul patrimonio zootecnico:</u>

1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individuai gli animali interessati all'evento

e) <u>distruzione fortuita dei fabbricati</u> aziendali adibiti all'allevamento:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento.

f) <u>Furto di animali:</u>

1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti;
2. denuncia dell'evento all'autorità competente

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

5.2.3.2 Art. 74 – Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 796/2004 all'art. 74, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

L'istanza verrà presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvederà a verificarne l'ammissibilità all'aiuto per superfici.

Tali domande e la relativa documentazione probante devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA - via Torino, 45 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (CE) n.796/2004 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2005.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA
VIA TORINO, 45
00184 –ROMA
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di modifica art. 74 –Domanda Unica di pagamento 2005

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di modifica art. 74 –Domanda Unica di pagamento 2005

La busta deve contenere <u>tutte le informazioni</u> sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:
   - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a
   - documento di identità in corso di validità;

   In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.

3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

5.3. Termini di presentazione

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n.1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal Decreto MiPAF del 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2005.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2005 sono:

a) domande iniziali: 15 maggio 2005;
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04: 31 maggio 2005;
c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04: le domande possono essere presentate anche successivamente al 31 maggio 2005 a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dall'AGEA di irregolarità riscontrate nella domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco.

Ai sensi dell'art. 20 del reg. (CE) 796/2004 e successive integrazioni le domande iniziali di cui al punto a) devono essere presentate entro lunedì **16 maggio 2005**, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel Decreto MiPAF del 5 agosto 2004, cade in giorno festivo.

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.
Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2005.
Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004 il ritardato deposito della domanda iniziale produce una decurtazione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2005 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 796/2004 in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi degli art. 12 e 13 del reg. (CE) 796/2004, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto in questione, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 21 bis del reg. (CE) 796/2004 (introdotto dal reg. (CE) 239/2005) se la domanda di fissazione titoli è presentata oltre il 16 maggio 2005 si applica una riduzione pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi spettanti in base ai titoli da assegnare all'agricoltore.

La presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 di cui al punto b) oltre il termine del 31 maggio 2005 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili. (riferimento art. 21 par. 2 del 796/04).
La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2005.
Le domande di revoca parziale di cui al punto c), pervenute successivamente alla comunicazione da parte di AG.E.A all'agricoltore di eventuali irregolarità della domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco, sono irricevibili.

6. ISTRUZIONI APPLICATIVE GENERALI

Il **pagamento unico aziendale** è la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

La domanda unica consente la partecipazione ai seguenti regimi di intervento:

- Aiuti Disaccoppiati: Titolo III del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regime per titoli);
- Aiuti Accoppiati: Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (altri regimi di aiuto);
- Aiuti Accoppiati: Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, applicato in Italia dal DM 2026/2004 (premi supplementari).

La domanda unica 2005 consente, inoltre, l'accesso alla riserva nazionale (cfr. Cap. 13) e la richiesta assegnazione titoli ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2 del reg. (CE) 795/04 per un numero di ettari non superiore agli ettari dichiarati nella domanda unica di pagamento 2005.

7. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del reg. (CE) n. 1782/2003.

La domanda unica 2005 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

QUADRI MODULO DOMANDA UNICA	COMPILAZIONE
QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E	Riportare: -finalità e tipologia di domanda presentata -riferimento alla domanda precedente -indicazione del CAA per i produttori che hanno conferito mandato agli stessi

	Riportare: tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione, modalità di pagamento prescelta . (Può essere precompilato) Riportare: i dati relativi alla modalità di pagamento richiesta
QUADRO B- B1-B2 DATI DI RIEPILOGO	Riportare: i dati di riepilogo riguardanti titoli, superfici dettagliati nei seguenti: Allegato 1- Quadro C e Allegato 2 –- Quadro C1
QUADRO B3 DICHIARAZIONI E IMPEGNI	elenco delle dichiarazioni e degli impegni attestanti la conoscenza delle condizioni inerenti il regime/regime d'aiuto considerato per il richiedente (biffare le caselle di interesse). La sezione 2 Quadro B3 contiene le dichiarazioni specifiche relativamente alla condizionalità ai sensi degli artt. 4 e 5 del reg. CE 1782/2003
QUADRO B4 ALLEGATI DA PRESENTARE	elenco della documentazione specifica da allegare in relazione ai diversi regimi d'intervento.
QUADRO B5 RISERVA NAZIONALE	richiesta di accesso alla riserva nazionale
QUADRO B6 SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI e DOMANDA	Riportare: la sottoscrizione delle dichiarazioni, domanda e l'eventuale accettazione della clausola compromissoria
Allegato 1 – QUADRO C PIANO DI UTILIZZAZIONE	Riportare: l'identificazione catastale e la destinazione produttiva delle superfici aziendali e dei pagamenti richiesti in funzione di questa. Il dettaglio, per particella, deve essere dato per superficie impiegata alla specifica destinazione produttiva, e varietà (se si richiede il pagamento di un premio che la prevede) e regime di intervento al quale si intende partecipare
Allegato 2 -- QUADRO C1 PIANO DI UTILIZZAZIONE-FRUTTA IN GUSCIO	Riportare: l'identificazione catastale e la destinazione produttiva specificamente della frutta in guscio, per la quale sono previste informazioni particolari.

Allegato 3 - QUADRO D AIUTI SUPPLEMENTARI ALLA ZOOTECNIA	Riportare: l'indicazione degli allevamenti e la richiesta dei capi (premio per ovini e caprini) per i quali si intende richiedere il premio supplementare previsto dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e istituito dal D.M. n. 2026, o il premio per il settore lattiero-caseario previsto al Titolo IV del Reg. CE n. 1782/03
Allegato 4 - QUADRO E ELENCO DEI TITOLI - UTILIZZAZIONE	Riportare, le caratteristiche dei titoli "nel portafoglio" del richiedente (assegnati, acquistati, affittati, ereditati). Il richiedente deve indicare quali intende utilizzare e, eventualmente, quali intende restituire alla Riserva Nazionale
Allegato 5 - QUADRO F INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI	Riportare: informazioni specifiche relative ai premi richiesti
Allegato 6 - QUADRO G INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI SUPPLEMENTARI	Riportare: le informazioni specifiche relative ai premi supplementari richiesti

Si rammenta la domanda è composta dai Quadri da A a B6 e dagli Allegati da 1 a 6, i cui dati sono registrati e resi disponibili nel SIAN e riproducibili in qualsiasi momento.

8. REGIMI DI INTERVENTO

8.1. Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico **disaccoppiato** (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nel triennio di riferimento 2000-2001-2002 ai sensi di almeno uno dei regimi di pagamento elencati nell'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003:

- seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro;
- legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce);
- riso;
- foraggi essiccati;
- carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;

- ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;
- latte (in Italia a partire dal 2006): nuovi pagamenti diretti introdotti con la riforma dell'Ocm latte;
- olio d'oliva a partire dal 1/1/2006 (basato sul periodo 1999, 2000, 2001 e 2002);
- tabacco a partire dal 1/1/2006.

Si rammenta che i titoli possono assumere le seguenti tipologie:

- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 37 del reg. (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell' art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);
- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
- speciali da soccida – I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) provenienti da contratti di soccida in vigore nel triennio di riferimento hanno le caratteristiche dei titoli speciali descritti al punto precedente e, oltre a ciò, possono essere utilizzati solo con l'assenso del soccidario.

  Le operazioni che richiedono l'assenso del soccidario sono:
  - Cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione
  - trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell'azienda (articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004)
  - richiesta dei titoli a premio nella domanda unica
  - trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva

I titoli all'aiuto[1] possono essere dichiarati, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene.
Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del reg. (CE) n. 1782/03, fissano due diverse date per l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del reg. (CE) n.1782/03 comprese tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo.

[1] Per ulteriori approfondimenti cfr. Circolare AGEA n. 9 del 24.03.05.

Sulle particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Relativamente ad una stessa particella catastale, si possono indicare due diverse date di decorrenza del periodo di dieci mesi, in relazione alle diverse porzioni di appezzamento in cui è eventualmente divisa la particella stessa fermo restando che nell'ambito di una stessa azienda possono essere indicate al massimo due diverse date comprese nel periodo summenzionato.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. (CE) 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del reg. (CE) 1782/2003). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dal decreto MiPAF del 13 dicembre 2004 n. 5406/St e successive modifiche nonché dalla Circolare AGEA n. 20 del 28.01.2005 costituisce la "condizionalità" ed è vigente a partire dal 1° gennaio 2005.

8.1.1. Titoli ordinari

8.1.1.1 Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1782/03 e ss.
Sono ammissibili le superfici destinate a:

1. seminativi;
2. pascolo permanente.
3. le sole colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) 795/2004 (come modificato dal reg. (CE) 394/2005) ed i relativi vivai;

Sono escluse le superfici destinate a:

A. colture permanenti, comprese le colture pluriennali;
B. colture forestali;
C. usi non agricoli.

Relativamente al punto 2 (pascolo permanente), con particolare riferimento alle destinazioni d'uso (cfr. allegato 1 – matrice prodotto/intervento):

CODICE	Destinazione d'uso
103	Pascolo arborato con tara 20% (bosco alto fusto e cespugliato)
54	Pascolo erborato con tara 50% (bosco

	pascolabile ceduo)
63	Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 20% (roccia affiorante)
64	Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 50% (roccia affiorante)

si rimanda al paragrafo 10.4.3.

Ai fini dell'articolo 44, comma 2 del suindicato regolamento, le seguenti colture:
- alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
- canna cinese (*miscanthus sinensis*) (codice prodotto 112);
- fettuccia d'acqua (*phalaris arundicea*) (codice prodotto 010)

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:
- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Amministrazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) 1782/2003. In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

Le colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) 795/2004 (come modificato dal reg. (CE) 394/2005) sono:

- carciofi (codice prodotto 909);
- asparagi(codice prodotto 902);
- rabarbaro(codice prodotto 879);
- lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone (codice prodotto 011);
- ribes nero e grappoli di uva spina (codice prodotto 880);
- mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium (codice prodotto 475);

8.1.1.2 Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

1. le colture permanenti;
2. le patate diverse da quelle da fecola (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03);
3. gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2200/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2201/1996). Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di ***produzioni secondarie*** e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, così come modificato dal reg. (CE) n. 864/2004). La data di inizio ammissibile è ***l'11 giugno con scadenza 11 settembre*** (Reg. (CE) n. 606/2005, che modifica il 795/2004). A tale proposito si precisa che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11 giugno la coltivazione di colture orticole come produzione secondaria, trascorso il periodo di tre mesi durante il quale è ammessa la coltivazione di tali colture, è tenuto a proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini del premio disaccoppiato richiesto, fino al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare, unitamente alla domanda unica (Quadro B4 - Allegati - casella 10), la documentazione probante (contratti di moltiplicazione).

La coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- solo se tali superfici sono oggetto di un contratto;
- si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;
- le etichette in originale devono essere allegate alla domanda depositata presso il CAA;
- si utilizzano varietà con tenore di tetraidrocannabiolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (**codice prodotto 014 e codice varietà 002**);
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare

la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art 11, comma 2.

In riferimento al DM 15.03.2005, art.11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche **(codice prodotto 014 codice varietà 001)** al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente DM sulla condizionalità (MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004).

Il produttore deve giustificare l'intervento, biffando la dichiarazione n. 8 prevista nel Quadro B3 del modello di domanda - sezione I dichiarazioni e impegni: "*di utilizzare, sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del reg. (CE) 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03, idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al D. MiPAF 13.12.2004 n. 5406.*"

8.1.2. Titoli di ritiro

8.1.2.1 Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e ss.
Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:
1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:
— superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
— superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999.

Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende *certificate* come tali, sia le aziende in *conversione*.

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro. In quest'ultimo caso l'agricoltore deve compilare la dichiarazione n. 7 del Quadro B3 del modello di domanda unica "Dichiarazioni e impegni".

L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del reg. (CE) 796/2004, infatti, stabilisce che "….Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone".

8.1.2.2 Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

- gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 (art. 55, a) reg. CE 1782/2003);
- i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) reg. CE 1782/2003).

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:
- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalità, le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varietà 006);

- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.

La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, **non può determinare un raccolto nell'anno corrente** né può essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non può essere effettuato per consentire una produzione nell'anno 2005, ma solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore può usufruire delle seguenti deroghe di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo;
- destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
- copertura vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione delle specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;
- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere **(codice prodotto 003 codice varietà 002)**. La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.

  Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:
    a) girasole
    b) sorgo
    c) mais

- lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.

In riferimento al DM 15.03.2005, art.11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (**Codice prodotto 003 codice varieta 005)** al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente DM sulla condizionalità (MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004).
Il produttore deve giustificare l'intervento, biffando la dichiarazione n. 8 prevista nel Quadro B3 del modello di domanda - sezione I *dichiarazioni e impegni*:
""*di utilizzare, sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del reg. (CE) 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03, idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al D. MiPAF 13.12.2004 n. 5406."*

8.1.2.2.1. Superfici ad uso non alimentare (no-food)

L'agricoltore può destinare una superficie alla coltivazione di prodotti agricoli da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, oppure alla trasformazione in biogas e/o energia termica nella propria azienda.

Possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo su titoli di ritiro, per le quali non è concesso alcun aiuto, le superfici coltivate a barbabietole da zucchero, topinambur e radici di cicoria.

Nessun pagamento è concesso ai titoli di ritiro associati a superfici coltivate a barbabietola, topinambur e radici di cicoria con destinazione no- food . Tali titoli sono considerati, tuttavia, utilizzati.

L'agricoltore che dichiara di utilizzare, in tutto o in parte, i suoi titoli di ritiro deve avere stipulato, con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AGEA, uno o più contratti di coltivazione All. "BN", allegando una copia nella rispettiva domanda o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Per la coltivazione della canapa, ai sensi dell' art. 165 del Reg. Ce 1973/2004, si applicano le disposizioni all' art. 29 del Reg. Ce 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. Ce 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

8.1.2.2.1.1. Contratti e dichiarazioni sostitutive

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti no-food deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall' AGEA.

L'originale del contratto e relativa fideiussione saranno di seguito depositati a cura della ditta industriale presso l'Organismo pagatore competente della rispettiva domanda unica di aiuto.

I dati del contratto presentato non possono essere più variati quindi, qualora vi fosse necessità di apportare delle modifiche ai dati dichiarati, l'agricoltore è tenuto a comunicare le variazioni alla ditta industriale che procede alla compilazione del contratto di modifica. Quest'ultimo documento, deve essere presentato all'Organismo Pagatore competente entro i termini previsti per la presentazione delle domande di modifica.

8.1.2.2.1.2. Compilazione dei contratti

Il contratto, di cui all'art. 147 del Reg. CE n. 1973/2004, deve essere redatto in quattro esemplari doppi senza correzioni o abrasioni, con le firme congiunte dei contraenti su modello conforme all' All. "BN" della presente circolare, riportando le seguenti informazioni:

- numero del contratto composto dal numero di riconoscimento della ditta + un progressivo
- il tipo di prodotto
- anagrafica dei contraenti
- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)
- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie
- il quantitativo di prodotto previsto
- eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima
- l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di prodotti industriali irreversibili non utilizzati nell'alimentazione umana e/o animale, combustibile e carburanti, energia termica ed elettrica, o intermedi ceduti a terzi con l'obbligo di essere destinati successivamente all'ottenimento dei prodotti su citati, nel rispetto della prevalenza di valore dei prodotti non alimentari.
- le utilizzazioni finali previste e conformi al reg. CE 1973/2004
- data e luogo della firma

Il contratto, firmato congiuntamente dalle due parti, deve essere presentato dalla ditta di trasformazione all'Organismo Pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda unica.
Sarà inoltre cura del "richiedente", allegare una copia del contratto alla domanda di aiuto per superfici.

8.1.2.2.1.3. Materie prime che non sono oggetto di contratto

In deroga all'art. 147, l'agricoltore che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione con coltivazioni di materie prime per le quali non è necessaria la stipula di un contratto, dovrà impegnarsi a presentare, unitamente alla domanda unica di aiuto, una dichiarazione sostitutiva all'Organismo Pagatore competente, precisando la destinazione dei prodotti.

8.1.2.2.1.4. Dichiarazione sostitutiva del contratto per la produzione di biogas e di energia termica

L'agricoltore che intende trasformare in biogas e/o in energia termica, presso la propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici con colture destinate all'ottenimento di prodotti industriali irreversibili, é tenuto a presentare all'Organismo Pagatore competente, una dichiarazione conforme all'All. "NN" della presente circolare, per permettere All'Organismo Pagatore competente di effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.

8.1.2.2.1.5. Modifica e/o risoluzioni del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino la superficie dichiarata o risolvano il contratto, entro la data di presentazione della domanda di aiuto, è sufficiente presentare un nuovo contratto o allegato di variazione "CN".
Nel caso di variazione intervenuta, oltre la data prevista per la modifica della domanda unica di aiuto, il richiedente, per conservare i diritti al pagamento delle superfici destinate a riposo, deve informare l'Organismo Pagatore competente, attraverso il modello di variazione, firmato congiuntamente dalle parti contraenti, con la nuova quantità prevista. La variazione deve essere inoltre accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi compenti quali, Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo, riportando le stesse modifiche nella domanda unica di aiuto.
Nel caso di risoluzione del contratto oltre la data prevista, il produttore, per mantenere i diritti di ritiro, deve rimettere a riposo le superfici non più oggetto di contratto, distruggendo la materia prima coltivata alla presenza di un funzionario operante nel settore agricolo o sanitario.

8.1.2.2.1.6. Modifica e/o risoluzione della Dichiarazione sostitutiva del contratto biogas ed energia termica

Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una riduzione delle rese e delle quantità dichiarate rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore che ha dichiarato di produrre biogas o energia termica nella propria azienda, per mantenere il diritto all'aiuto, è tenuto a compilare il modello di cui all'allegato "ON" della presente circolare.

Il modello deve essere rimesso all'Organismo Pagatore competente, con la nuova quantità prevista. Tale variazione deve essere accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi compenti quali Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo.

8.1.2.2.1.7. Rese di produzione

Le rese cui fare riferimento, per il calcolo della produzione prevista, sono riportate nelle specifiche disposizioni dell' AGEA. Coordinamento; per le rese mais si fa riferimento a quelle indicate nell'All. "A" del Decreto Mi.P.A.F. del 4/4/2000, ricordando che il calcolo della quantitativo deve essere espresso in chilogrammi (Kg).

8.1.2.2.1.8. Determinazione delle quantità prodotte di biomasse

Per i prodotti biomasse, l'agricoltore può indicare le quantità previste, riferite alle rese note della zona di produzione, ed in questo caso l'AGEA Coordinamento, in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti all'agricoltore ed alla ditta industriale per eventuali modifiche delle quantità indicate.

Per quanto concerne biomasse di prodotti tipicamente erbacei, in deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantità di materia prima prodotta, è possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume della balla (od altro formato standard) per la densità della balla stessa per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna.
È inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo, eseguendo una valutazione della variazione di peso per evaporazione dell'acqua.

8.1.2.2.1.9. Determinazione di biomasse per la produzione di biogas

Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla produzione di biogas e/o energia termica nella propria azienda, l'agricoltore deve far determinare volumetricamente dall' AGEA o da altro Organismo di controllo delegato tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nella produzione di biogas e/o energia termica. L'agricoltore richiedente è tenuto a comunicare all' AGEA, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui può

essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima. L'AG.E.A esegue a campione, con tempistiche compatibili al ciclo culturale, la determinazione volumetrica ed il controllo della corretta registrazione delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.

8.1.2.2.1.10. Dichiarazioni di raccolta e di consegna

Relativamente agli obblighi previsti, si precisa che il richiedente ultimata la fase di raccolta, è tenuto a consegnare tutta la materia prima, pari a quella ottenibile con le rese sopra definite, al primo trasformatore e/o acquirente collettore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo Pagatore competente, su modello conforme all'All. "FN" a firma congiunta delle due parti, l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:

- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali;
- 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di biomasse.

8.1.2.2.1.11. Pagamento dei Titoli di ritiro

L'art. 155 del Reg. CE 1973/2004, prevede che il pagamento può avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purché la materia prima sia stata consegnata all'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore e l'autorità competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:

a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore;
b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
c) comunicazione all'Organismo pagatore competente, della quantità di materia prima raccolta da parte del Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore, su modello conforme All. "FN" della presente Circolare, firmato congiuntamente dalle due parti;
d) costituzione di una cauzione pari a 250 Euro/Ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici, versata dal Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore all'Organismo pagatore competente;
e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Nel caso di coltura biennale, il pagamento è effettuato, in ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorità competente abbia accertato gli obblighi previsti con le seguenti modalità:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a) - b) - d) sopra citate
- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere c) - e) sopra citata, nonché la consegna effettiva del prodotto.

Nel caso di produzione di biogas nella propria azienda agricola, ai fini della corresponsione del pagamento, l'agricoltore richiedente è tenuto a compilare il modello di cui all'All. "PN" della presente Circolare.

L'art. 156 del Reg. Ce 1973/2004 stabilisce che i prodotti finali devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.

8.1.3. Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art.48 del regolamento (CE) n.1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici (ex art.47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).
In sede di domanda di fissazione, gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.
In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali, sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.
Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute moltiplicando i seguenti valori aziendali per i coefficienti sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;

- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

8.2. Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg . (CE) 1782/03

I premi specifici, legati alla produzione sono disciplinati:

- dal **titolo IV** del reg. CE 1782/2003:

- Il premio qualità per il grano duro;
- Il premio proteiche;
- L'aiuto specifico per il riso;
- Il pagamento per la frutta in guscio;
- Il premio per le colture energetiche
- I premi di base e supplementare per il latte ;

- **dall'art. 69** reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni :

- premio supplementare seminativi;
- premio supplementare carni bovine;
- premio supplementare carni ovine e caprine.

Per quanto concerne le disposizioni in merito all'attuazione del suddetto decreto MiPAF si rimanda alla Circolare AGEA del 24 marzo 2005, n. 8.

8.2.1. Titolo IV

8.2.1.1 Premio Qualità per il grano duro

Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale – per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari – ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 15 marzo 2005.

L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

L'art. 2, par. 2 del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 stabilisce che la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L'agricoltore che richiede il premio qualità per il grano duro (codice intervento 009) deve utilizzare, nella fase di compilazione dell'Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica, il codice prodotto 002.(cfr. Allegato matrice prodotto/intervento)

L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006, con relativa codifica, è riportato nell'Allegato 2 alla presente circolare .

8.2.1.2 Piante Proteiche

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:
- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato 1 del reg. CE 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par. 56 del suddetto regolamento.

Il Titolo IV del reg. CE 1782/2003 all'art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato

membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

L'agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica, i seguenti codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento":

- codice: 574 – fave e favette allo stato secco;
- codice: 618 –lupini – semi di lupini dolci;
- codice: 020 –piselli allo stato secco.

8.2.1.3 Risone

Ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha per la corrente campagna di commercializzazione (2005/2006). L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	**219.588**

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra

le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Il riproporzionamento viene effettuato nelle modalità previste nell'allegato I del reg. CE 1973/2004.

L'agricoltore che richiede il premio per il risone deve utilizzare il codice intervento 011.
L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 4 alla presente circolare.

8.2.1.4 Sementi certificate

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente, deve contenere le dichiarazioni delle particelle o porzioni di esse, utilizzate per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie. Nell'ambito della domanda unica tali superfici possono essere associate a titoli ordinari.
2. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costitutore che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad AGEA entro il 15 settembre 2005 esclusivamente per via telematica. I produttori sono tenuti ad indicare nel contratto, o nella dichiarazione, soltanto particelle o porzioni di esse riconducibili a superfici già riportate nella domanda unica.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad AGEA esclusivamente per via telematica, entro una data da fissare con specifiche disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore stesso.

8.2.1.5 Colture energetiche

Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003 e Reg. Ce 394/2005 art. lettera c), l'agricoltore può conseguire un premio supplementare sulle superfici con titoli ordinari ed investite a prodotti

destinati a “colture energetiche”, conducendo la coltivazione di qualsiasi prodotto ad esclusione della barbabietola da zucchero, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. L’agricoltore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, conforme all' All. “BE”, allegando una copia nella rispettiva domanda unica o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Per la coltivazione della canapa, ai sensi dell’ art. 165 del Reg. Ce 1973/2004, si applicano le disposizioni all’ art. 29 del Reg. Ce 795/2004 in relazione all’impiego di sementi e all’art. 33 Reg. Ce 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

8.2.1.5.1. Contratti e dichiarazioni sostitutive

8.2.1.5.1.1. Compilazione dei contratti

Il contratto, di cui all’art. 26 del Reg. CE n. 1973/2004, deve essere redatto in quattro esemplari doppi senza correzioni o abrasioni, con le firme congiunte dei contraenti su modello conforme all’ All. “BE” della presente circolare, riportando le seguenti informazioni:

- numero del contratto composto dal numero di riconoscimento della ditta + un progressivo
- il tipo di prodotto
- anagrafica dei contraenti
- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)
- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie
- il quantitativo di prodotto previsto
- eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima
- l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di energia o prodotti energetici intermedi (carburanti e/o combustibili)
- le utilizzazioni finali previste e conformi al reg. CE 1973/2004
- data e luogo della firma

Il contratto, firmato congiuntamente dalle due parti, deve essere presentato dalla ditta di trasformazione all’Organismo Pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda unica.
Sarà inoltre cura del "richiedente", allegare una copia del contratto alla domanda di aiuto per superfici.

8.2.1.5.1.2. Dichiarazione sostitutiva del contratto per produzione di biogas e di energia termica

L'agricoltore, che intende trasformare in biogas e/o in energia termica, presso la propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici destinate a colture energetiche, é tenuto a presentare in sostituzione del contratto, una dichiarazione all'Organismo Pagatore competente, secondo il modello di cui all'All. "NE" della presente circolare, per permettere All'Organismo Pagatore competente di effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.
.

8.2.1.5.2. Modifica e/o risoluzioni del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto entro la data di presentazione della domanda di aiuto, è sufficiente presentare un nuovo contratto o contratto di variazione All."CE".
Nel caso di variazione intervenuta, oltre la data prevista per la modifica della domanda unica di aiuto, il richiedente per conservare il diritto al pagamento, delle superfici destinate a colture energetiche, deve informare l'Organismo Pagatore competente, attraverso il modello di variazione, firmato congiuntamente dalle parti contraenti, con la nuova quantità prevista. La variazione deve essere inoltre accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi compenti quali, Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo, riportando le stesse modifiche nella domanda unica di aiuto.
Nel caso di risoluzione del contratto oltre la data prevista, il produttore, per mantenere il diritto all'aiuto, deve rimettere a riposo le superfici non più oggetto di contratto, distruggendo la materia prima coltivata alla presenza di un funzionario operante nel settore agricolo o sanitario.

8.2.1.5.2.1. Modifica e/o risoluzione della Dichiarazione sostitutiva del contratto biogas ed energia termica

Qualora, per causa di forza maggiore o altre cause, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore richiedente, per mantenere il diritto all'aiuto, è tenuto a compilare il modello di cui all'All. "OE" della presente circolare.

Il modello deve essere rimesso all'Organismo Pagatore competente, con la nuova quantità prevista. Tale variazione deve essere accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi compenti quali Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo.

8.2.1.5.3. Rese di produzione

L'AGEA Coordinamento determina ogni anno e comunque prima del raccolto, le rese produttive da riportare nei contratti per superfici a coltura energetica e informa attraverso la pubblicazione di circolari gli agricoltori interessati. La quantità di materia prima prevedibile, espressa in Kg. è determinata dal calcolo della resa unitaria (ton./ettari) per gli ettari coltivati facendo, riferimento alle rese riportate nelle specifiche disposizioni AGEA Coordinamento per le superfici a riposo destinate a prodotti ad uso non alimentare.

8.2.1.5.3.1. Determinazione delle quantità prodotte di biomassa

Per i prodotti biomasse l'agricoltore può indicare le quantità previste, riferite alle rese note della zona di produzione, ed in questo caso l' AGEA Coordinamento, in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti all'agricoltore ed alla ditta industriale per eventuali modifiche delle quantità indicate.

Per quanto concerne biomasse di prodotti tipicamente erbacei, in deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantità di materia prima prevedibile, è possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume della balla (od altro formato standard) per la densità della balla stessa per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna.
È, inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo, eseguendo una valutazione della variazione di peso per evaporazione dell'acqua.

8.2.1.5.3.2. Determinazione di biomasse per produzione di biogas

Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla produzione di biogas e/o energia termica nella propria azienda, l'agricoltore deve far determinare volumetricamente, dall' AGEA o da altro Organismo di controllo delegato, tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nella produzione di biogas e/o energia termica. L'agricoltore richiedente è tenuto a comunicare all' AGEA, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui può essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima. L'AG.E.A esegue a campione, con tempistiche compatibili al ciclo colturale, la determinazione volumetrica ed il controllo della corretta registrazione delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.

8.2.1.5.4. Dichiarazioni di raccolta e di consegna

Relativamente agli obblighi previsti, si precisa che il richiedente, ultimata la fase di raccolta, è tenuto a consegnare tutta la materia prima pari a quella ottenibile con le rese sopra definite al primo trasformatore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo Pagatore competente, su modello conforme all'All. "FE" a firma congiunta delle due parti, l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:

- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali.
- 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di biomasse.

8.2.1.5.5. Pagamento delle colture energetiche

L'art. 88 del Reg. Ce 1782/2003 prevede il pagamento di un aiuto pari a 45,00 euro per ettaro relativamente alle colture energetiche. Tale premio viene sommato al premio stabilito per gli utilizzi previsti dal 1973/2004, dopo che l'autorità competente ha accertato il rispetto degli obblighi previsti nell' art . 32 del Reg. Ce 1973/2004, di seguito elencati:

a) Consegna del contratto all'Organismo Pagatore competente di competenza da parte del Primo Trasformatore;
b) Inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
c) comunicazione all'Organismo Pagatore competente, da parte del Primo Trasformatore, su modello conforme all'Allegato "FE" della presente Circolare, firmato congiuntamente dalle due parti, della quantità di materia prima raccolta;
d) costituzione di una cauzione pari a 60 Euro/Ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici, versata dal Primo Trasformatore all'Organismo Pagatore competente;
e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Nel caso di coltura biennale, il pagamento è effettuato, in ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorità competente abbia accertato gli obblighi previsti con le seguenti modalità:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere b), c) e d) sopra citate;
- nel secondo anno adempimento previsto nella lettera a) sopra citata

Nel caso delle colture permanenti o pluriennali, per quantità consegnate senza espianto del ceppo produttivo, comprese le colture per le quali non si effettua annualmente il raccolto, il pagamento dell'aiuto è effettuato ogni anno applicando le condizioni stabilite per le colture con raccolta annuale.

Nel caso di produzione di biogas nella propria azienda agricola, ai fini della corresponsione del pagamento, l'agricoltore richiedente è tenuto a compilare il modello di cui all'All. PE della presente Circolare.

L'art. 33 del Reg. Ce 1973/2004 stabilisce che i prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un secondo trasformatore.

Tutti i modelli sopra descritti sono disponibili, per i Trasformatori riconosciuti, sul portale SIAN.

8.2.1.6 Frutta a guscio

L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;

- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.
Ai sensi dell'art. 11 del Decreto MiPAF del 16 marzo 2005 "In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 16 del Reg. CE 1973/2004, è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge 183/87"

L'art. 15, par. 3 del Reg. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

Il comma 2 dell'art. 15 del Reg. CE 1973/2004 stabilisce che "sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio". La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.
A tal fine occorre ricordare che (vedi reg. (CE) 1973/2004 cap. 5, art. 15) per **frutteto** si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio, che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. I frutteti si classificano in specializzati e consociati:
Frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;
- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;

Frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:

- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;
- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare.
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.

Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. Se le piante, pur rispettando la densità minima,

sono disposte lungo il perimetro di un appezzamento la superficie non è ammissibile all'aiuto in quanto la disposizione delle piante non risponde ai criteri del paragrafo 1, art. 15 del Reg. CE 1973/2004.

Definizione filare singolo: il filare singolo di piante di frutta a guscio è definito come un gruppo di alberi di frutta a guscio nel quale ciascuna pianta ha una distanza dal frutteto (di frutta in guscio) più vicino:

- maggiore di 12 metri per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 metri per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Il filare singolo deve avere, inoltre, una estensione inferiore a 0,1 ettaro.

Pertanto, i filari singoli con una estensione pari o superiore a 0,1 ettaro sono considerati frutteti e quindi ammissibili.

Definizione albero isolato: un albero isolato di frutta in guscio è definito come un albero che ha una distanza da qualsiasi altro albero di frutta a guscio dichiarato dallo stesso agricoltore, maggiore di 12 metri per i frutteti di nocciole e maggiore di 20 metri per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Gli alberi isolati che presentano le suindicate caratteristiche, non sono considerati come parte di un frutteto e quindi non sono ammissibili.

Per gli impianti consociati, con presenza di più specie di frutta a guscio, occorrerà individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (**specie predominante**) e si applicano le condizioni di ammissibilità proprie del tipo di frutta a guscio predominante. La densità viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante, alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 di mandorle consociate, la coltura predominante è il nocciolo perché presenta il maggior numero di alberi. E' ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo, sia a mandorlo per un totale complessivo di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densità minima dell'utilizzo predominate (125 piante/ha).

Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densità minima per ettaro prevista dal reg. CE 1973/2004, la superficie non è ammessa all'aiuto.

Se in un frutteto consociato il numero di piante è lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente, l'agricoltore può indifferentemente scegliere la coltura predominante purché la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densità minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.

In deroga all'art. 19, comma 2 del reg. CE 1973/2004 che prevede "la presenza di alberi diversi di frutta a guscio purché il loro numero non superi il 10% del numero di alberi fissato al paragrafo 3" (densità minime) è autorizzata la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. E', inoltre, autorizzata la presenza di alberi di castagno purché sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro (vedi di sopra).

8.2.1.7 Premi per i prodotti lattiero-caseari: premio base e premio supplementare

La presente sezione contiene le istruzioni applicative generali per l'erogazione del solo premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari.

Sulla base di specifiche deleghe di funzione ad organismi pagatori regionali, potranno essere individuate dall'ente delegato modalità applicative specifiche, purché coerenti con quelle definite dalla presente circolare.

Gli aiuti erogabili sono:

- Premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento CE 1782/2003);
- Pagamenti supplementari (articolo 96 del regolamento CE 1782/2003).

Per ottenere gli aiuti è necessario:

- Compilare gli appositi spazi predisposti nella domanda unica di cui ai quadri B, sezione VIII e D, sezione III ;
- essere titolare di quota al 31 marzo 2005 (quota disponibile a fine campagna);
- essere produttore di latte.

Possono presentare domanda di premio per i prodotti lattiero caseari, nell'ambito della domanda unica, i produttori di latte vaccino, titolari di un quantitativo individuale di riferimento, disponibile al 31 marzo 2005.
La qualifica di "produttore" è relativa al periodo di commercializzazione 2004/2005; in assenza di tale qualifica non è consentita la presentazione della domanda di premio, a meno che non si ricada in una delle seguenti condizioni:

a) aver avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore per il periodo 2004/2005, iscritta nel registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2 della legge n. 119/2003;
b) dimostrare, prima del termine di presentazione della domanda, di aver ripreso la produzione lattiera.

Il pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento (CE) 1782/2003) viene erogato sul quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo 2005, previa riduzione lineare da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 23/04/2004 nell'entità necessaria a ricondurre la somma di tutti i quantitativi individuali ammessi nell'ambito del quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia per il periodo 1999/2000, pari a 9.930.060 tonnellate.

Effettuata la riduzione lineare, per ciascun chilogrammo di quota ammesso viene erogato un premio 2005 pari a 0,01631 Euro.

I pagamenti supplementari (art. 96 del reg. (CE) 1782/2003) vengono erogati, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 23/04/2004, ripartendo l'importo globale assegnato all'Italia per la campagna 2005, pari

a 72.890.000 Euro, tra tutti i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari sulla base del quantitativo di riferimento effettivamente prodotto.
Pertanto viene conteggiato il totale dei quantitativi individuali commercializzati, determinati come precedentemente descritto, ridotti nei limiti della relativa quota ammessa al premio per i prodotti lattiero-caseari qualora superiore.

La divisione dell'importo globale assegnato all'Italia per il totale dei quantitativi commercializzati sopra descritto, determina l'importo unitario che viene erogato.
Per le domande in cui viene determinato un importo erogabile relativo al premio lattiero caseario 2005 complessivo inferiore a 10 (dieci) euro, l'Amministrazione non procede al pagamento.

8.3. Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003

La corresponsione degli aiuti per tipi specifici di agricoltura ai sensi dell'art 69 del Reg. (CE) 1782/2003 e del decreto MiPAF del 24.09.2004 n. 2026 e successive modifiche può essere richiesta da qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto.
L'importo massimo dell'aiuto è di 180 € ettaro per i seminativi, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicaprini.
Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato II del reg. (CE) 118/2005 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale.

La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo premio ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2004.
Con il modello di domanda unica è possibile richiedere al premio ai sensi dell'art. 69.

8.3.1. Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:

a) frumento duro, di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004;
b) frumento tenero;
c) mais;
d) attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

I quantitativi minimi di semente certificata da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare sono fissati per ettaro e sono riportati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004.

Si rimanda alla Circolare AGEA n. 8 del 24.03.2005 “Disposizioni in merito all’attuazione degli art. 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n. 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n. 2026”, capitolo 3 (Aiuto supplementare nel settore dei seminativi”), che stabilisce le modalità applicative dell’aiuto supplementare, in particolare il paragrafo 3.3 “Adempimenti del produttore”.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg.) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel Allegato 6 Quadro G – sezione I - del modulo di domanda per ciascuna tipologia di coltura richiesta a premio. Per il mais e il girasole, conformemente alle disposizioni del summenzionato decreto MiPAF D/580, è possibile utilizzare le “unità” come unità di misura alternativa ai kg. Occorre, inoltre, indicare negli appositi spazi la superficie (espressa in ettari ed are) interessata.

Per le colture elencate nell’allegato IX del reg. (CE) 1782/25003, richieste al premio supplementare per l’avvicendamento e non contenute decreto MiPAF D/580 (come ad esempio il frumento segalato), deve essere indicata esclusivamente la superficie.

Copia della fattura deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda unica di pagamento (cfr. modulo di domanda unica di pagamento). Qualora la fattura non sia completa dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione, il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini varietali. Fermo restando l’obbligo di allegare la fattura di acquisto, qualora il produttore non disponga più dei cartellini varietali, può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/00 – nella quale sia specificato il motivo della indisponibilità dei cartellini nonché l’indicazione della categoria, della specie e della varietà impiegate per la semina[2].

Devono essere utilizzate sementi certificate non - OGM , in particolare:

- mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.2003;
- le altre sementi devono essere prodotte utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l’impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

Il produttore è obbligato a sottoscrivere la seguente dichiarazione nella domanda: “dichiara che la varietà utilizzata è non-OGM”. Tale dichiarazione è sempre obbligatoria per tutti i premi supplementari previsti dall’art. 1 del D. MiPAF n. 2026 del 29.04.2004.

A supporto della suddetta dichiarazione il produttore deve allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:

- dichiarazione resa dalla ditta sementiera[3];
- fattura (o cartellino) qualora risulti la denominazione della ditta sementiera;

---

[2] Per ulteriori approfondimenti: cfr. Circolare AGEA del 24 marzo 2005, n. 8, paragrafo 3.3 punti a), b) e c).

[3] Per i dettagli sulle caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni non-OGM delle ditte sementiere: cfr. Circolare AGEA del 24 marzo 2005, n. 8, paragrafo 3.3 punti d), ed e).

- dichiarazione del produttore (esempio sotto riportato) qualora dalla fattura o dal cartellino non risulti la denominazione della ditta sementiera:

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto …… nato a …… il…………., a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA che ha utilizzato i seguenti prodotti sementieri per la semina (campagna raccolto 2005): specie …… varietà …… ditta sementiera ……………. (come cartellino sulla confezione) In fede…. (il titolare della domanda)

Si rammenta che i produttori sono obbligati a mantenere in campo le colture richieste al premio almeno fino allo stadio vegetativo di completa maturazione in condizioni normali di crescita. Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intende "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

8.3.2. Aiuto supplementare settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine– premi relativi al mantenimento degli animali

Le modalità applicative per il settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine previste per l'ottenimento dell'aiuto supplementare di cui all'art. 69 del Reg.(CE) n. 1782/2003, sono definite nella Circolare AGEA n. 8 del 24.03.2005 – punto 4.
Si specificano di seguito le tipologie di premio supplementare.

8.3.2.1 Premi relativi al mantenimento degli animali

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità specificate nella richiamata circolare AGEA n. 8 del 24.03.2005 – punto 4.1.1.
I premi supplementari sono calcolati in base ai dati desunti dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina.
Le categorie di animali che possono avere accesso al premio sono:

- Vacche nutrici, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne;
- Vacche a duplice attitudine allevate secondo metodi estensivi;
- Altre vacche nutrici, di età inferiore ai 7 anni, allevate secondo metodi estensivi detenute in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;

- Altri Bovini allevati secondo metodi estensivi, in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA , di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti per almeno 7 mesi consecutivi.

Relativamente al riconoscimento dell'aiuto supplementare "vacche a duplice attitudine allevate secondo metodi estensivi", si precisa che l'identificazione della razza siciliana e sarda può avvenire solo attraverso una specifica definizione sul passaporto dell'animale effettuata a cura degli uffici veterinari competenti sulla base del quale viene aggiornata la Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina.

8.3.2.2 Premi relativi alla macellazione

Può accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.
- previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
- previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);

Le modalità applicative per l'ottenimento di tale aiuto supplementare sono definite nella Circolare AGEA n. 8 del 24.03.2005 – punto 4.1.2.

8.3.3. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine

Possono accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.
In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile condotti a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.
Le modalità applicative per l'ottenimento di tale aiuto supplementare sono definite nella circolare Circolare AGEA n. 8 del 24.03.2005 – punto 4.2.

8.3.4. Modalità di compilazione – Allegato 3 - Quadro D del modulo di domanda – Aiuti supplementari e premi per prodotti lattiero-caseari

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritta si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali .

Allegato 3 - QUADRO D Zootecnia - Aiuti supplementari e premi per Prodotti lattiero-caseari

Il produttore deve indicare nell'Allegato 3 - Quadro D della Domanda l'azienda di detenzione degli animali, fornendo ogni informazione richiesta relativa alla identificazione dell'azienda:

- Codice aziendale
- Recapito completo

Allegato 3 - QUADRO D sezione I – Premio richiesto – Carni Bovine

Secondo quanto consentito dall'art. 16 par, .3 comma 2 del regolamento 796/2004, sono state introdotte procedure che permettono di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei Bovini.

Le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) di cui al D.P.R. n. 437 del 19.10.2000, sono descritte nel Decreto Interministeriale 3gennaio 2002 (GU n. 72 del 26.2.2002).

Devono essere indicate le tipologie di aiuto a cui si vuole accedere, riportando nell'apposita casella la dicitura "SI" oppure "NO" in corrispondenza di ciascuna tipologia di aiuto.

In presenza della dicitura "SI", sono ammessi all'aiuto per quella tipologia di premio, tutti i bovini che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità specificate dalla circolare Circolare AGEA n. 8 del 24.03.2005– punto 4.

Allegato 3 - QUADRO D sezione II – Premio richiesto – Carni Ovine e Caprine

Devono essere indicati nelle apposite caselle le seguenti informazioni:
- il numero di capi per i quali si richiede il premio,
- il periodo minimo di pascolamento,
- l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione).

Possono essere indicate fino a tre località di pascolo.

Allegato 3 - QUADRO D sezione III – Premio richiesto – Prodotti lattiero caseari

I produttori che intendano richiedere il premio per i prodotti lattiero caseari, devono compilare l'Allegato 3 - Quadro D, sezione III, della domanda unica, indicando nel relativo campo che gli allevamenti per i quali il richiedente presenta la domanda di premio sono a vocazione lattiera (inserire 'SI' nell'apposito spazio). Nella sezione 'Allevamento di detenzione', per ogni allevamento devono essere indicati il codice ASL ed i relativi dati di ubicazione.

Per la richiesta del pagamento supplementare è invece necessario inserire 'SI' nell'apposito campo del quadro B1, Sezione VIII.
La quota per la quale il produttore presenta domanda è la quota al 31 marzo 2005 ovvero la quota disponibile a fine periodo risultante nel SIAN.
Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, del reg. CE n. 1782/2003, i quantitativi che sono stati oggetto di cessioni temporanee (affitti in corso di periodo) sono considerati disponibili nell'azienda del rilevante.
Per quanto riguarda invece le cessioni definitive di azienda si sottolinea che i quantitativi già utilizzati dal cedente nel corso della campagna sono considerati disponibili all'azienda del cedente stesso che quindi può presentare domanda per questa parte di quota. L'azienda rilevante potrà presentare domanda solamente per la parte di quota non utilizzata eventualmente trasferita in corso di periodo.

9. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. n. (CE) 1782/2003 sono riportate nell'allegato 5 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

Compatibilità tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 - seminativi e altri regimi di aiuto

I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 (seminativi) sono compatibili con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
  - grano duro qualità
  - piante proteiche

I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 (seminativi) non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
  - colture energetiche,

- sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)

- I titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l' esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l' esenzione dalla messa a riposo biogas.

- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione

I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 (seminativi), inoltre, non sono compatibili con:

- Le superfici foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)
- i foraggi da trasformazione

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I premi da titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 non sono cumulabili tra loro.

Tutti i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 (premio alla qualità grano duro, piante proteiche, risone, sementi certificate) non sono compatibili con:

I titoli di ritiro sui quali si richiede:
- l'esenzione dalla messa a riposo no food;
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 (premio alla qualità grano duro, piante proteiche, risone, sementi certificate) sono compatibili con i titoli di ritiro sui quali si richiede:
- l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;

Il premio per le colture energetiche non è compatibile con i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione messa a riposo no food e biogas. E' compatibile, invece, con l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.

I premi previsti Titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle sementi certificate:

Sono compatibili con:
- foraggi tra trasformazione
- il premio per il risone
- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91

Non sono compatibili con:

- il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas
- l'esenzione per la messa a riposo biogas
- l'esenzione per la messa a riposo no food
- superfici foraggere a fini UBA

Il premio previsto dal Titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 per la qualita' grano duro non è compatibile con:

- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)
- i foraggi da trasformazione

Il premio previsto dal Titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 per la qualita' grano duro è compatibile con
i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:

- grano duro – art. 1 lett.a) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026;
- avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Le superfici interessate da **impegni agroambientali** ai sensi del reg. 1257/99 sono compatibili con premi supplementari art. 69, titolo IV e titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegua nella campagna 2005).

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III, cap. 3 del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I titoli ordinari (titolo III, cap. 3) sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003.

In particolare l'aiuto previsto per le colture energetiche ed energetiche biogas, al fine di rispettare la compatibilità con il pagamento dei titoli ordinari, deve essere richiesto su superfici investite a colture **non** permanenti.

I titoli ordinari non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 per la frutta in guscio
- I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
  - superfici messe a riposo;
  - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;

- o l'esenzione dalla messa a riposo no food;
- o l'esenzione dalla messa a riposo biogas

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III, cap. 4 del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:

- superfici messe a riposo;
- l'esenzione dalla messa a riposo no food
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari
- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003

I titoli di ritiro associati alla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91 sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 (escluso l'aiuto per la frutta in guscio in quanto relativo a colture permanenti).

10. PIANO DI UTILIZZAZIONE

Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 impone agli agricoltori l'obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno.

L'agricoltore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando il prodotto coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.
L'indicazione della destinazione produttiva della superficie aziendale è fondamentale per l'erogazione dei premi accoppiati, mentre per la richiesta dei premi disaccoppiati è sufficiente dichiarare superfici agricole ammissibili ai sensi degli art. 44 e 54 del Reg. CE n. 1782/03, impiegate agli usi agricoli del suolo sopra specificati.

E' indispensabile indicare la destinazione produttiva delle singole particelle secondo quanto stabilito dalla normativa di settore comunitaria e nazionale, nel caso di superfici destinate alla produzione di:
- foraggi, per il calcolo del carico di bestiame (UBA/ha);
- foraggi da trasformare;
- sementi certificate;
- canapa;
- materie prime non destinate al consumo umano o animale;
- grano duro;
- piante proteiche;
- riso;
- frutta in guscio;
- colture energetiche.

Nel caso in cui si voglia richiedere il premio supplementare per i seminativi di cui all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 è necessario indicare anche le superfici destinate alla produzione delle specie e delle varietà indicate nella Circolare n. 8 del 24 marzo 2005. Nelle colonne da X ed AB della matrice prodotto intervento sono indicate le colture ammissibili al premio, mentre nella colonna AC sono indicate le colture che pur concorrendo all'avvicendamento non sono oggetto di aiuto.

E' indispensabile, inoltre, indicare le varietà nel caso di dichiarazione delle seguenti destinazioni produttive:
- Canapa (Allegato 3)
- grano duro (Allegato 2) ;
- risone - (Allegato 4).

10.1. Modalità di compilazione – Allegato 1 - Quadro C del modulo di domanda

Per consentire l'esecuzione dei controlli in modo efficace è indispensabile l'indicazione dell'ubicazione della parcella di terreno. Riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa vale a dire:

- Cod. istat provincia, e cod. istat e denominazione del comune;
- riferimenti catastali
- superficie catastale

In particolare, la sezione censuaria deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono.

A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice ISTAT da indicare nella domanda per le particelle che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:

- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari (Ragusa e Ragusa Ibla) è quello relativo al Comune di RAGUSA cioè "088-009";
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:H163A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione A;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale :H163B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione C;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice:H164A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione D;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice:H164B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione B.

Per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1 =riordino fondiario - 2= zona coperta da segreto militare – 3: uso civico- 4: zona demaniale- 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2005 – 6: ex- particella catasto austroungarico, catasto tavolare, - 7: stato estero) è necessario produrre la documentazione giustificativa dello specifico particolare e della titolarità di conduzione.

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque assoggettate ad accertamenti specifici.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilità (riordino fondiario) o indisponibilità del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale.

È obbligatorio, inoltre, indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, la superficie catastale e la superficie utilizzata.

10.1.1. Casi particolari: adempimenti del produttore

Le superfici dichiarate con i casi particolari di cui sopra, sono sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AGEA

Si riportano, di seguito, gli adempimenti per gli agricoltori in relazione a ciascuna tipologia di caso particolare

caso particolare 1: riordino fondiario

L'agricoltore deve indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora presente in atti definitivi presso gli Uffici del Territorio,. La numerazione provvisoria è desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovrà essere parte integrante del "fascicolo dell'agricoltore" secondo le modalità previste e riportate nell'apposito capitolo.
Al fine di evidenziare la suddetta casistica l'agricoltore dovrà riportare il valore 1 nel campo previsto per i casi particolari. In luogo del foglio e particella dovrà altresì essere riportato il numero del foglio provvisorio riportato nell'attestazione di proprietà assegnata dall'ente e nel campo particella il numero provvisorio di mappale (maglia o altro riferimento di dettaglio eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente).

Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che gli identificativi sono stati già validati in atti al catasto censuario, non dovrà essere indicato il suddetto "caso particolare".

In merito alla ammissibilità delle superfici ricadenti in zone interessate da "riordino fondiario", l'AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario. Al di fuori di tali riferimenti geografici, le dichiarazioni di particella in "riordino fondiario" non sono ammissibili e l'AGEA provvede d'ufficio a rimuovere l'indicazione del caso particolare dalle particelle ritenute non compatibili con le suddette aree.

In questo caso le particelle vengono sottoposte ai controlli amministrativi che utilizzano il catasto censuario.

Nell'ambito delle aree geografiche riconosciute l'AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attività di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarità dell'appezzamento (calcolo dei superi).

Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisorie, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall'Ente (consorzi di bonifica) preposto al riordino che individua la proprietà assegnata al agricoltore.
La certificazione rilasciata dall'Ente dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle assegnate al agricoltore interessate da riordino;
- planimetria o estratto di mappa con l'indicazione delle particelle interessate da riordino.

Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine è possibile, al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente documentazione:

1) elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;
2) copia della pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo agricoltore che riporta i dati identificativi dell'intestatario della particella;
3) tabella di decodifica del numero di riordino.

caso particolare 2: zona coperta da segreto militare –

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, ecc.), si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore "00000". Al fine di evidenziare la suddetta casistica l'agricoltore dovrà riportare il valore 2 nel campo previsto per i casi particolari.

In tal caso è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia :

a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento. In particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione. Nel caso in cui si richiedano gli aiuti di cui al titolo IV e gli aiuti previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 è necessario che l'attestazione contenga anche la destinazione d'uso dei terreni dati in concessone idonea al premio richiesto.

b) Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

caso particolare 3: particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione –

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente (codice prodotto 103-054-063-064-065), qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovrà riportare in domanda un unico identificativo catastale "fittizio", per ciascun comune di cui si ha una concessione in "fida".
In luogo del foglio e particella dovrà essere riportato il valore "0" e come superficie utilizzata potrà essere riportata al massimo la superficie concessa dall'ente per il pascolamento della singola ditta. Nel campo superficie catastale dichiarata indicare la superficie totale pascolabile riportata nell'attestato comunale.
La certificazione rilasciata dal Comune, ai fini di una validità AGEA utile per la determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori;

- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo agricoltore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo agricoltore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo agricoltore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazioni di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo 10.4.3 calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili)

caso particolare 4: appezzamenti demaniali

Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali (esempio alvei di fiumi, ecc., possono essere dichiarate in domanda con il caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso. La superficie concessa per la coltivazione dovrà essere inserita riportando i seguenti identificativi:

- istat provincia/comune
- caso particolare 4
- eventuale sezione
- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)
- particella n. "00000".
- subalterno ultime tre cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime tre del codice fiscale
- superficie catastale dichiarata: la superficie totale avuta in concessione

In tali casi è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia :

c) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione.
d) planimetria catastale (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo "«terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio

caso particolare 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2005

Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 15.02.2005, per le quali l'agricoltore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed integrando il fascicolo dell'agricoltore con la documentazione giustificativa

della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore). La seguente documentazione giustificativa dovrà essere integrata nel fascicolo aziendale:

- visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento " 51F-TP " con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono,sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici

oppure, in alternativa,

- visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT,

oppure, in alternativa

- visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento .

<u>Caso particolare 6: Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico</u>

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice istat provincia/comune
- codice dell'eventuale sezione censuaria
- In luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio logico"
- Numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore
- Subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero

Nel caso di particelle per le quali si dispone dell'estratto del foglio di possesso non aggiornato è possibile ai fine della dimostrazione del titolo di conduzione integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:

1 estratto/stralcio planimetrico del foglio di possesso abbinato alla visura tavolare
2 autocertificazione dell'agricoltore che confermi l'attualità della intestazione della visura tavolare.

<u>codice caso particolare 7: Particelle appartenenti allo stato estero</u>

Le particelle dichiarate a foraggere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69, ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- nella dichiarazione riportare
    a. codice istat provincia: “88888”
    b. istat comune: “99999”
    c. il numero del foglio e della particella: il valore “99999”;
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).
- si dovrà indicare il caso particolare 7.

caso particolare 8: Particella ricadente su catasto urbano

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite al catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione.

10.2. Modalità di compilazione – Allegato 2 - Quadro C1 del modulo di domanda

L’Allegato 2 - Quadro C1 presente nella domanda di pagamento per superfici deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali da dichiarare ai fini del pagamento per superficie per la Frutta a guscio.

Codice destinazione d’uso **71 - NOCCIOLE**

Codice destinazione d’uso **72 – MANDORLE**

Codice destinazione d’uso **73 – NOCI COMUNI**

Codice destinazione d’uso **74 – PISTACCHI**

Codice destinazione d’uso **75 - CARRUBE**

L’agricoltore deve pertanto compilare l’Allegato 2 - Quadro C1 del modello di domanda unica 2005 indicando, negli appositi spazi, l’opportuno codice “destinazione d’uso” e la relativa descrizione le superfici coltivate a frutta in guscio. I suddetti codici e le relative descrizioni sono contenuti nell’allegato matrice prodotto/intervento.

Nell’ambito di uno stesso utilizzo, l’agricoltore dovrà dichiarare più “occorrenze” (righe dichiarative) nel caso in cui:

- il frutteto si estenda su più particelle catastali;
- il frutteto si estenda su un'unica particella catastale ma non sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto di impianto.
- il frutteto si estenda su un'unica particella catastale, sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto, ma sia costituito da più corpi.

Per ciascuna riga del Allegato 2 - Quadro C1 del modulo di domanda unica deve essere rispettato il requisito della densità minima per ettaro previsto dall'art. 19 del reg. CE 1973/2004.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

- **il tipo di impianto**;
  Indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:
  1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;
  2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;
  3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;
  4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;
  5. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;
  6. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare;
  7. altri impianti.

  N.B.= In caso di impianti consociati:
  - **con specie di frutta a guscio o castagno (tipo 3 o 4) e con**
  - **specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5 o 6),**

  è necessario indicare come tipologia di impianto il codice 5 o 6.

- **il sesto di impianto**: in presenza di sesti regolari dovrà essere riportata la distanza, espressa in centimetri, intercorrente tra piante consecutive sulla fila e tra le file delle piante; nel caso di impianti consociati, la distanza da considerare è quella tra le piante consecutive senza tener conto della specie.
  Esempio: impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare:

Noci Olivo Noci

Cm

Cm

- **Anno di impianto**: si intende l'anno di impianto della coltura predominante. In caso di anni di impianto diversi dovrà essere indicato l'anno di impianto relativo al maggior numero di piante (della stessa specie).
- **Numero Piante**: Indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:

  Frutta a guscio: indicare il numero totale degli **alberi produttivi** di frutta a guscio ammissibili (specie predominante e non); si ricorda che sono ritenute ammissibili le piante che producono frutta a guscio e che sono coltivate nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture

  Castagno : indicare il numero di piante di castagno;

  Altre piante : indicare il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno.

Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'art. 14 quinquies ex regolamento CEE n. 1035/1972 possono, ai sensi dell'art. 86 par. 2 Reg. CE 1782/2003 beneficiare del regime di aiuto alla frutta a guscio a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.

Non possono essere dichiarati gli impianti di frutta a guscio realizzati su particelle catastali legati a misure di imboschimento con vocazione "legno" ad esempio reg. CE 1257/1999 ex Reg. CEE 2080/1992, reg. 2328/92 ecc.

Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilità con colture erbacee.

10.3. Compatibilità tra destinazioni d'uso e interventi (matrice prodotto/intervento)

L'agricoltore deve dichiarare nei quadri C e C1 le destinazioni produttive associate alle relative codifiche ed utilizzare, per ciascun regime di aiuto richiesto, i codici corrispondenti agli interventi, nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento, descritte nel cap. 9.

Per la corretta compilazione dei Quadri C e C1, l'agricoltore deve consultare l'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

L'allegato 1 si divide in due sezioni:

1. colonne da A a D, contenenti le seguenti informazioni:

   A. codice prodotto, associato alla corrispondente destinazione produttiva;
   B. destinazione produttiva (descrizione);
   C. codice varietà/uso, associato alla corrispondente varietà/uso;
   D. varietà (per le colture che le prevedono) o uso (per le superfici foraggere e i terreni a riposo).

2. colonne da E ad AH, contenenti l'indicazione dei prodotti ammissibili a ciascun intervento, compreso in uno dei regimi di aiuto previsti dal reg. (CE) 1782/2003 ed identificato da un corrispondente codice dichiarativo.

Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. 1782/2003, tutti gli interventi ed il relativo codice da utilizzare nella domanda unica di pagamento.

Regime di aiuto	**Riferimento normativo**	**Descrizione intervento**		**Cod. intervento**
TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO		**021**
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE		**038**
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	con contratto	**022**
			senza contratto	
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS		**023**
TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO		**026**
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'		**009**
	Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE		**010**
	Capitolo 3	RISONE		**011**
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA		**012**
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE		**013**
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCI COMUNI		**014**
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI		**015**
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE		**016**
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE		**017**
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS		**018**

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
	Capitolo 7	PRODOTTI LATTIERO - CASEARI		**019**
	Capitolo 7	PREMIO SUPPLEMENTARE PRODOTTI LATTIERO - CASEARI		**020**
	Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE		**024**
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO		**001**
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO		**002**
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS		**003**
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	ammissibile al premio	**004**
			compatibile - non ammissibile al premio	
ALTRO	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		**025**
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)		**029**
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AMMISSIBILI AI TITOLI DI RITIRO E ORDINARI	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE		**030**
	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE		**031**

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono delle informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 796/04 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica (sezione 1), verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa (sezione 2) e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".
Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare nell'Allegato 1 - Quadro C o C1 i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 5 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto" (secondo quanto decritto al cap. 9).

10.4. Foraggere

Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi, l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

10.4.1. Ammissibilità delle superfici foraggere

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonne "FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d- pascolo permanente- pascolo non permanente" (codice di intervento 029 – colonne AD e AE).

10.4.2. Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del reg. (CE) 796/2004 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.
Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) 796/2004, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

I pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna AD "pascolo permanente" (codice di intervento 029).

10.4.3. Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, **sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69,** deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:

- del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante
- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

Codice colturale	Tipologia di pascolo	Tara
103	Pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato)	20%
54	Pascolo arborato (bosco pascolabile ceduo)	50%
63	Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 20% (roccia affiorante)	20%
64	Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 50% (roccia affiorante)	50%

Per tutti i suddetti codici dichiarativi, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Nell' ALLEGATO 1 - QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE della domanda unica, va riportata, relativamente ai suddetti codici e per ciascuna particella la superficie utilizzata "lorda", comprensiva quindi delle tare.

La superficie al netto delle tare, previa decurtazione delle tare stesse dalle superfici dichiarate con i codici suindicati -nell'Allegato 1 - Quadro C deve essere invece riportata nei riepiloghi del Quadro B della domanda unica alle seguenti righe

La decurtazione delle tare dalle superfici dichiarate nell'allegato 1 – Quadro C (superficie al netto delle tare) deve essere invece riportata nei riepiloghi del Quadro B della domanda unica alle seguenti righe:

- (riga B17) SUPERFICIE a destinazioni produttive AMMISSIBILI AL PAGAMENTO DEL TITOLO ORDINARIO (art. 44 reg. (CE) 1782/03-
- (riga B34) SUPERFICI FORAGGERE per il calcolo degli UBA
- (riga B36) SUPERFICI FORAGGERE a pascolo permanente.

10.5. Tare e usi non agricoli

Ai sensi all'articolo 30, comma 2, del regolamento (CE) n. 796/04, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.
Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq.
In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie "non agricola":
Come "USI NON AGRICOLI - FABBRICATI" si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri).
Per "USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI", si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.
Le acque (laghi, paludi, vasche, bacini, alvei, ecc) devono essere dichiarate con la descrizione "USI NON AGRICOLI - ALTRO".

10.5.1. Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni: -
"piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

10.5.2. Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:
a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside
Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).
b) Superfici coltivate sottochioma
Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

10.5.3. Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).
In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

10.5.4. Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:
- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.
Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione

della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.
Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

10.5.5. Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

In riferimento all'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, è stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorità.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo. Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella così calcolata:
Quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella è inferiore al 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sarà accettata la superficie oggettiva.

11. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2005/2006 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2005 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali.

Le particelle da dichiarare nella domanda unica di aiuto da destinare a foraggi essiccati dovranno essere identificate con il codice prodotto e il codice varietà/uso, indicati nella tabella "matrice prodotti/interventi" (allegato 1). Le specie che possono essere destinate a tale utilizzo sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025).

Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti (allegato 5).

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

12. PRODUTTORI CHE ADERISCONO AL REGIME SEMPLIFICATO

I produttori che aderiscono al regime semplificato ai sensi del reg. (CE) n. 1/2002 e richiedono i premi previsti dal titolo IV e i premi supplementari di cui all'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 devono utilizzare il modello di domanda unica per le sole superfici relative ai suddetti premi.

I suddetti produttori possono richiedere, inoltre, pagamento di titoli provenienti da attribuzioni diverse, come ad esempio l'eredità o l'acquisto, utilizzando il modello di domanda unica.

13. RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro B5 del modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'AGEA le informazioni necessarie e la

documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA stessa.

La compilazione del Quadro B5 del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

In sintesi, l'accesso alla riserva nazionale è riconducibile alle seguenti fattispecie:

- richiesta di assegnazione titoli;
- richiesta di allineamento del valore alla media regionale;
- richiesta di consolidamento del valore.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle fattispecie sopraelencate, sono contenute nel decreto MiPAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale" e nel Decreto MiPAF del 7 aprile 2005 n. D/137 "Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005".

14. CONDIZIONALITA'

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaf 13 dicembre 2004 n. 5406 e successive modificazioni si rimanda alla circolare AGEA ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005.

15. INADEMPIENZE INTENZIONALI

Qualora l'AGEA rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella determinata derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 796/2004 art. 53 par. 1, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è nuovamente escluso per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui al Titolo III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003 ai quali l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

Secondo quanto già riportato nella nota AGEA n. DFSU.2004.1479 del 14.06.2004, di seguito si dettagliano i criteri per le selezione delle domande da sottoporre alle sanzioni previste dal citato regolamento:

- aziende campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati);
- aziende non campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati).

16. RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del reg. CE n. 1782/2003, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:
1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

17. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal decreto lgsl. 196/2003.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite del suddetto decreto.

18. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

18.1. Partecipazione al procedimento

AGEA provvederà ad inviare, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o agli agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande uniche di pagamento 2005 presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 796/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

18.2. Provvedimento definitivo

L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza Agricola – CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto).

L'AGEA informerà i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo, stabilito a partire dal 1 luglio 2006.

19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto MiPAF 1787 del 5 agosto 2004, la domanda unica di pagamento e può essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione della clausola arbitrale in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime, alla Camera arbitrale di cui all'art. 16 del d. lgsl. n. 99 del 2004.

Si rammenta che la procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura, istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 743 del 1 luglio 2002, confermato dal summenzionato art. 16 del decreto d. lgsl. n. 99 del 2004.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 4 maggio 2005

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

20. ALLEGATI

- Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento;
- Allegato 2 - Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV;
- Allegato 3 - Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto;
- Allegato 4 - Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto;
- Allegato 5 - Tabella delle compatibilita' tra regimi di aiuto;
- Fac simile Modulo Domanda Unica – Campagna 2005 e Note esplicative;
- Fac simile moduli no food e colture energetiche

20.1. Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	NO-FOOD Con Contratto	NO-FOOD Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO NOCCIOLE	FRUTTA A GUSCIO MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett. c DM)	AVVICENDAMENTO (lett. d DM) AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO (lett. d DM) COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO	FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d) Pascolo permanente	FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d) Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
			REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003	TITOLI DI RITIRO	TITOLI DI RITIRO	TITOLI DI RITIRO	TITOLI DI RITIRO	TITOLI DI RITIRO	TITOLI ORDINARI	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003											DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03					ALTRO			DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI	
			CODICI INTERVENTO	021	022	022	023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004	004	029	029	025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
831	ACTINIDIA (KIWI)	000																X	X										X	
901	AGLIO	000			X		X											X	X										X	
012	AGROPIRO - GRAMIGNA	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
015	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
023	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME	301	AGROSTIS CANINA L.					X	X											X					X					
		302	AGROSTIS GIGANTEA ROTH.					X	X											X					X					
		303	AGROSTIS STOLONIFERA L.					X	X											X					X					
		304	AGROSTIS CAPILLARIS L.					X	X											X					X					
517	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	000		X																									X	
514	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	000				X	X		X(*)									X	X											
120	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE IMPIANTATI TRA IL 30/04/2004 E IL 10/03/2005-O TERRENI AFFITTATI/ACQUISTATI DAL 30/04/2004 E IL 10/03/05	000		X		X	X	X	X									X	X											
518	ALBERI DA FRUTTA	000																X	X										X	
671	ALBICOCCO	000																X	X										X	
519	ALTRE COLTIVAZIONI A FORAGGERE	000			X		X	X	X									X	X						X		X	X		
852	ALTRE COLTIVAZIONI A SEMINATIVI	000			X		X	X	X									X	X						X					
099	ALTRE COLTURE ANNUALI (ESCLUSA LA BARBIETOLA DA ZUCCHERO)	000			X		X	X	X									X	X						X					
670	ALTRE DRUPACEE	000																X	X										X	
500	ALTRE PIANTE ARBOREE	000																X	X										X	
470	ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO	000																X	X										X	
730	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	000			X		X	X	X									X	X											
660	ALTRE POMACEE	000																X	X										X	
299	ALTRI AGRUMI	001	ALTRI AGRUMI															X	X										X	
850	ALTRI ARBORETI DA LEGNO	000																X	X										X	
522	ALTRI CEREALI	000			X		X	X	X									X	X					X						
523	ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI)	000			X		X	X	X									X	X						X			X		
527	ALTRI ORTAGGI	000			X		X											X	X										X	
528	ALTRI ORTAGGI PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
869	ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI	000			X		X	X	X									X	X						X					
021	ANTILLIDE	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
630	ARACHIDI	000			X		X	X	X									X	X											
201	ARANCIO	000																X	X										X	
530	ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO	000			X		X											X	X										X	
902	ASPARAGO	000			X		X	X	X									X	X											

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

				REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003)																										
				TITOLI DI RITIRO					TITOLI ORDINARI	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003											DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03					ALTRO			DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI	
				DESCRIZIONE INTERVENTO																										
					NO-FOOD								FRUTTA A GUSCIO											AVVICENDAMENTO (lett. d DM)		FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d)				
				SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Con Contratto	Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	NOCCIOLE	MANDORLE	NOCI COMUNI	PISTACCHI	CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett. c DM)	AMMISSIBILE AL PREMIO	COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO	Pascolo permanente	Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
				CODICI INTERVENTO																										
CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
537	AVENA - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
533	AVENA - DA GRANELLA	000			X		X	X	X									X	X					X						
908	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X						X					
907	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
240	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	000			X		X	X	X																X					
906	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X																X					
903	BASILICO	000			X		X											X	X										X	
432	BERGAMOTTO	000																X	X										X	
904	BIETOLA	000			X		X											X	X										X	
024	BIETOLA - DA FORAGGIO	004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
905	BIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X										X	X										X	
110	BOSCO	000																X	X										X	
026	BROMUS	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
056	CANAPA GREGGIA O MACERATA	000			X		X	X										X	X										X	
		001	vedere varietà in tabella canapa allegato n 3		X		X	X	X									X	X											
846	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	000						X																					X	
		001	vedere varietà in tabella canapa allegato n 3					X	X											X										
112	CANNA CINESE	000		X		X	X	X	X									X	X											
909	CARCIOFO	000			X		X	X	X									X	X											
910	CARDI	000			X		X											X	X										X	
911	CAROTA	000			X		X											X	X										X	
027	CAROTA - DA FORAGGIO	004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
912	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
913	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
075	CARRUBE-FRUTTA A GUSCIO	000															X	X	X										X	
539	CARTAMO	000			X		X	X	X									X	X											
542	CASTAGNO	000																X	X										X	
914	CAVOLO	000			X		X											X	X										X	
028	CAVOLO - DA FORAGGIO	004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X								X			
916	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
915	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
544	CECI	000			X		X	X	X									X	X						X					
917	CETRIOLO	000			X		X											X	X										X	
918	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
545	CHENOPODIUM QUINOA	000			X		X	X	X									X	X									X		
433	CHINOTTO E CEDRO	000																X	X										X	
029	CICERCHIA	000			X		X	X	X									X	X						X		X			
030	CICERCHIA - DA FORAGGIO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003) — DESCRIZIONE INTERVENTO — CODICI INTERVENTO

CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	TITOLI DI RITIRO: SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	TITOLI DI RITIRO: NO-FOOD Con Contratto	TITOLI DI RITIRO: NO-FOOD Senza contratto	TITOLI DI RITIRO: NO-FOOD BIOGAS	TITOLI DI RITIRO: AZIENDE BIOLOGICHE	TITOLI ORDINARI: DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003: GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO: NOCCIOLE	FRUTTA A GUSCIO: MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO: NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO: PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO: CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03: GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett. c DM)	AVVICENDAMENTO (lett. d DM): AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO (lett. d DM): COLTURA COMPATIBILE, NON AMMISSIBILE AL PREMIO	ALTRO: FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d): Pascolo permanente	ALTRO: FORAGGERE A FINI UBA: Pascolo non permanente	ALTRO: FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI: DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI: DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
				021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
919	CICORIA	000			X		X											X	X										X	
548	CICORIA - RADICI DI CICORIA	000			X		X											X	X										X	
920	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
672	CILIEGIO	000																X	X										X	
921	CIPOLLA	000			X		X											X	X										X	
923	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
922	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
203	CLEMENTINO	000																X	X										X	
924	COCOMERO	000			X		X											X	X										X	
022	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
022		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
031	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME	305	ARRHENATHERUM ELEATIUS L.					X	X											X					X					
770	COLTURE PERMANENTI SOTTO VETRO	000																X	X										X	
140	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO	003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
006	COLZA E RAVIZZONE - SEMI	000			X		X	X	X									X	X					X						
661	COTOGNO	000																X	X										X	
662	COTONE	000			X		X	X	X									X	X											
559	CURRY	000			X		X	X	X									X	X											
560	DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM	000				X	X	X	X									X	X											
032	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
033	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME	306	DACTYLIS GLOMERATA L.					X	X											X					X					
562	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X						X	X		X		
034	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME	403	MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI					X	X											X					X			X		
		404	MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')					X	X											X					X			X		
925	FAGIOLINO	000			X		X											X	X										X	
009	FARRO	000			X		X	X	X									X	X					X						
575	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
574	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO	000			X		X	X	X		X							X	X					X						
037	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME	000	VICIA FABA L.		X		X	X	X									X	X						X					
038	FESTUCA - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
036	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME	307	FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.					X	X											X					X					
		308	FESTUCA OVINA L.					X	X											X					X					
		309	FESTUCA PRATENSIS HUDS.					X	X											X					X					

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

				REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003																										
				TITOLI DI RITIRO					TITOLI ORDINARI	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003											DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03					ALTRO			DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI	
				DESCRIZIONE INTERVENTO																										
					NO-FOOD								FRUTTA A GUSCIO											AVVICENDAMENTO (lett. d DM)		FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d)				
				SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Con Contratto	Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	NOCCIOLE	MANDORLE	NOCI COMUNI	PISTACCHI	CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett.c DM)	AMMISSIBILE AL PREMIO	COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO	Pascolo permanente	Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
				CODICI INTERVENTO																										
CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
		310	FESTUCA RUBRA L.					X	X											X					X					
		311	FESTULOLIUM					X	X											X					X					
010	FETTUCCIA D'ACQUA	000		X	X		X	X	X									X	X											
472	FICO	000																X	X										X	
862	FIENO GRECO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
926	FINOCCHIO	000			X		X											X	X										X	
647	FIORI A PIENO CAMPO	000			X		X											X	X										X	
520	FIORI DA SERRA	000			X		X											X	X										X	
041	FLEO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
040	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME	317	PHLEUM BERTOLINI (DC)					X	X											X					X					
		318	PHLEUM PRATENSE L.					X	X											X					X					
927	FRAGOLA	000			X		X											X	X					X					X	
577	FRUMENTO SEGALATO	000			X		X	X	X									X	X					X						
578	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
820	FRUTTA A GUSCIO- (non ammissibile al titolo IV)	000																X	X										X	
830	FRUTTA FRESCA DI ORIGINE SUB-TROPICALE	000																X	X										X	
531	FRUTTI DELLA SPECIE ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO	000			X		X											X	X										X	
780	FUNGHI	000			X		X											X	X										X	
581	GINESTRINO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
586	GIRASOLE - DA FORAGGIO	004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
005	GIRASOLE - SEMI	000			X		X	X	X									X	X					X						
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	000			X		X	X	X									X	X					X						
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	001	vedere varietà in tabella grano duro allegato n 2-se richiesto premio qualita o articolo 69		X		X	X	X	X								X	X		X			X						
594	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
594		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	000			X		X	X	X									X	X			X		X						
588	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
588		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
597	GRANO SARACENO	000			X		X	X	X									X	X					X						

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003

CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	TITOLI DI RITIRO					TITOLI ORDINARI	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003											DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03					ALTRO			DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI	
				DESCRIZIONE INTERVENTO																										
				SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	NO-FOOD Con Contratto	NO-FOOD Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO NOCCIOLE	FRUTTA A GUSCIO MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett.c DM)	AVVICENDAMENTO (lett. d DM) AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO (lett. d DM) COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO	FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d) Pascolo permanente	FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d) Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
				CODICI INTERVENTO																										
				021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
599	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
604	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
604		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
108	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO	000			X		X	X	X									X	X				X	X						
001	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	000			X		X	X	X									X	X				X	X						
603	GRANTURCO (MAIS) DOLCE	000			X		X	X	X									X	X				X	X				X		
929	INSALATA PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
928	INSALATA, DIVERSA DALLA LATTUGA E DALLE CICORIE	000			X		X											X	X										X	
473	LAMPONE	000			X		X	X	X									X	X											
011	LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONE	000			X		X	X	X									X	X											
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	000			X		X	X	X									X	X						X					
016	LENTICCHIE	000			X		X	X	X									X	X						X					
435	LIMETTE	000																X	X										X	
204	LIMONE	000																X	X										X	
609	LINO - DA FORAGGIO	003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
610	LINO - SEMI	000			X		X	X	X									X	X					X						
055	LINO DA FIBRA	000			X		X	X	X									X	X					X						
611	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	201	LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE)					X	X											X					X					
		202	LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO)					X	X											X					X					
046	LOIETTO (sp. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
047	LOIETTO (sp. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
048	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	312	LOLIOM MULTIFLORUM LAM.					X	X											X					X					
		316	LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.					X	X											X					X					
		322	LOLIUM PERENNE L.					X	X											X					X					
471	LOTO (KAKI)	000																X	X										X	
612	LUPINELLA - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
050	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME	405	ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.					X	X											X					X			X		
618	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	000			X		X	X	X		X							X	X					X						
615	LUPINO - DA FORAGGIO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
051	LUPOLINA - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

				REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003																										
				TITOLI DI RITIRO					TITOLI ORDINARI	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003											DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03					ALTRO			DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI	
				DESCRIZIONE INTERVENTO																										
					NO-FOOD								FRUTTA A GUSCIO											AVVICENDAMENTO (lett. d DM)		FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d)				
				SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Con Contratto	Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	NOCCIOLE	MANDORLE	NOCI COMUNI	PISTACCHI	CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett. c DM)	AMMISSIBILE AL PREMIO	COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO	Pascolo permanente	Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
				CODICI INTERVENTO																										
CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
035	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME	402	MEDICAGO LUPOLINA L.					X	X											X					X			X		
202	MANDARINO	000																X	X										X	
072	MANDORLE-FRUTTA A GUSCIO	000												X				X	X										X	
096	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE	000			X		X	X	X									X	X											
930	MELANZANA	000			X		X											X	X										X	
442	MELE DA SIDRO	000																X	X										X	
441	MELE DA TAVOLA	000																X	X										X	
896	MELE DA TRASFORMAZIONE	000																X	X										X	
622	MELILOTO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
044	MELO	000																X	X										X	
931	MELONE	000			X		X											X	X										X	
624	MIGLIO	000			X		X	X	X									X	X					X						
625	MIGLIO - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
475	GENERE "VACCINIUM"	000			X		X	X	X									X	X											
190	MISCUGLI DI LEGUMI	000			X		X	X	X									X	X						X					
474	MORE	000			X		X	X	X									X	X											
091	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO	004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
476	NESPOLO	000																X	X										X	
071	NOCCIOLE-FRUTTA A GUSCIO	000											X					X	X										X	
073	NOCI COMUNI-FRUTTA A GUSCIO	000													X			X	X										X	
111	OLIVE DA OLIO	000																X	X										X	
102	OLIVE DA TAVOLA	000																X	X										X	
100	OLIVO	000																X	X										X	
629	ORTI FAMILIARI	000			X		X											X	X										X	
790	ORTIVE ALL'APERTO IN ORTO INDUSTRIALE	000			X		X											X	X										X	
750	ORTIVE SOTTO VETRO	000			X		X											X	X										X	
106	ORTOFRUTTICOLI DI CUI AI REGG. (CE) 2200/96 E 2201/96 - ALTRI	000			X		X											X	X										X	
107	ORTOFRUTTICOLI PER LA PRODUZIONE DI SEME - ALTRI	000			X		X	X	X																					
870	ORZO	000			X		X	X	X									X	X					X						
871	ORZO - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
084	PADRE MADRE DI PORTAINNESTI	000																X	X										X	
109	PANICO	000			X		X	X	X									X	X					X						
053	PANICO - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
103	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO E CESPU	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
054	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
063	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 20% (F	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
064	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 50% (F	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
065	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARA	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
710	PATATA	000			X		X											X	X										X	

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

				REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003																										
				TITOLI DI RITIRO					TITOLI ORDINARI	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003											DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03					ALTRO			DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI	
				DESCRIZIONE INTERVENTO																										
					NO-FOOD								FRUTTA A GUSCIO											AVVICENDAMENTO (lett. d DM)		FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d)				
				SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Con Contratto	Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	NOCCIOLE	MANDORLE	NOCI COMUNI	PISTACCHI	CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett. c DM)	AMMISSIBILE AL PREMIO	COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO	Pascolo permanente	Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
				CODICI INTERVENTO																										
CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
070	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA	000			X		X	X	X									X	X											
932	PEPERONE	000			X		X											X	X										X	
452	PERE DA SIDRO	000																X	X										X	
451	PERE DA TAVOLA	000																X	X										X	
895	PERE DA TRASFORMAZIONE	000																X	X										X	
802	PERO	000																X	X										X	
801	PESCA	000																X	X										X	
636	PIANTE ARBOREE	000																X	X										X	
049	PIANTE ARBOREE DA LEGNO	000																X	X										X	
640	PIANTE AROMATICHE - PIMENTI DEL GENERE CAPSICUM O DEL GENERE PIMENTA, ESSICCATI, TRITATI O POLVERIZZATI	000			X		X	X	X									X	X											
641	PIANTE AROMATICHE - SEMI DI ANICE, DI BADIANA, DI FINOCCHIO, DI CORIANDOLO, DI CUMINO O DI CARVI	000			X		X	X	X									X	X											
642	PIANTE AROMATICHE - SPEZIE ESCLUSI ZENZERO, ZAFFERANO, CURCUMA, TIMO, FOGLIE DI ALLORO, CURRY E MISCUGLI	000			X		X	X	X									X	X											
637	PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)	000			X		X	X	X									X	X											
649	PIANTE DA FORAGGIO	000			X		X	X	X									X	X						X					
643	PIANTE DA PIENA ARIA	000			X		X	X	X									X	X											
571	PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE - EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINCTORIA	000				X	X	X	X									X	X											
644	PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE (AD ESEMPIO, KENAF HIBISCUS CANNABINUS L. E CHENOPODIUM), AD ECCEZIONE DI EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINTORIA	000				X	X	X	X									X	X											
645	PIANTE DA PIENA ARIA VIVACI PLURIENNALI (AD ESEMPIO, MISCANTHUS SINENSIS)	000				X	X	X	X									X	X											
085	PIANTE MADRI PER MARZE	000																X	X										X	
290	PIANTE OLEIFERE	000			X		X	X	X									X	X											
646	PIANTE ORNAMENTALI	000			X		X											X	X										X	
648	PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO	000			X		X											X	X										X	
638	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA, SALVIA - ANNUALE	000				X	X	X	X									X	X											
639	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA, SALVIA - PLURIENNALE	000				X	X	X	X									X	X											
826	PINO DOMESTICO	000																X	X										X	
491	PIOPPI A ROTAZIONE RAPIDA	000		X		X	X		X(*)									X	X											
651	PISELLI - DA FORAGGIO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
652	PISELLI ALLO STATO FRESCO	000			X		X											X	X										X	
020	PISELLI ALLO STATO SECCO	000			X		X	X	X		X							X	X					X						
066	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME	000	PISUM SATIVUM L.					X	X											X					X					
074	PISTACCHI-FRUTTA A GUSCIO	000														X		X	X										X	
039	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME	319	POA NEMORALIS L.					X	X											X					X					
		320	POA PRATENSIS L.					X	X											X					X					
		321	POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.					X	X											X					X					
701	POMODORO	000			X		X											X	X										X	

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003 — DESCRIZIONE INTERVENTO: TITOLI DI RITIRO					TITOLI ORDINARI	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003											DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03					ALTRO			DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI	
					NO-FOOD								FRUTTA A GUSCIO											AVVICENDAMENTO (lett. d DM)		FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d)				
				SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Con Contratto	Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	NOCCIOLE	MANDORLE	NOCI COMUNI	PISTACCHI	CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett. c DM)	AMMISSIBILE AL PREMIO	COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO	Pascolo permanente	Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
				CODICI INTERVENTO: 021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
658	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	000			X		X											X	X										X	
664	POMODORO ALLUNGATO DA MENSA	000			X		X											X	X										X	
659	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	000			X		X											X	X										X	
665	POMODORO TONDO DA MENSA	000			X		X											X	X										X	
205	POMPELMO	000																X	X										X	
067	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO	006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
068	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO	005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
933	PREZZEMOLO	000			X		X											X	X										X	
934	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
879	RABARBARO	000			X		X	X	X									X	X											
935	RADICHHIO	000			X		X											X	X										X	
090	RAPA - DA FORAGGIO	004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
936	RAVANELLO	000			X		X											X	X										X	
937	RAVANELLO E ALTRE CRUCIFERE PER LA PRODUZIONE DI SEME	000			X		X	X	X									X	X											
477	RIBES NERO	000			X		X	X	X									X	X											
880	RIBES NERO, BIANCO O ROSSO, UVA SPINA	000			X		X	X	X									X	X											
842	RICINO	000			X		X	X	X									X	X											
019	RISONE	099	ALTRO		X		X	X	X									X	X						X					
097	RISONE LUNGO A	000			X		X	X	X									X	X						X					
		001	vedere varietà in tabella risone allegato n 4		X		X	X	X			X						X	X						X					
098	RISONE LUNGO B	000			X		X	X	X									X	X						X					
		001	vedere varietà in tabella risone allegato n 4		X		X	X	X			X						X	X						X					
105	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	000						X	X			X								X					X					
		001	vedere varietà in tabella risone allegato n 4					X	X			X								X					X					
095	RISONE MEDIO	000			X		X	X	X									X	X						X					
		001	vedere varietà in tabella risone allegato n 4		X		X	X	X			X						X	X						X					
094	RISONE TONDO	000			X		X	X	X									X	X						X					
		001	vedere varietà in tabella risone allegato n 4		X		X	X	X			X						X	X						X					
104	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	000						X	X			X								X					X					
		001	vedere varietà in tabella risone allegato n 4					X	X			X								X					X					
207	SATSUMA	001	SATSUMA															X	X										X	
675	SCAGLIOLA	000			X		X	X	X									X	X					X						
678	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X								X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X								X	X		
		005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X								X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X								X	X		
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
680	SCALOGNI	000			X		X											X	X										X	
938	SEDANO	000			X		X											X	X										X	
681	SEGALA	000			X		X	X	X									X	X					X						
684	SEGALA - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X								X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X								X	X		
086	SELVATICI DA INNESTARE	000																X	X										X	
810	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI	000			X		X	X	X									X	X											
686	SENAPE	000			X		X	X	X									X	X						X					

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003

TITOLI DI RITIRO (E–I) · TITOLI ORDINARI (L) · TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003 (M–Z) · DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03 (X–AC) · ALTRO (AD–AF) · DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI (AG–AH)

DESCRIZIONE INTERVENTO

CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	NO-FOOD Con Contratto	NO-FOOD Senza contratto	NO-FOOD BIOGAS	AZIENDE BIOLOGICHE	DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO NOCCIOLE	FRUTTA A GUSCIO MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	SEMENTI CERTIFICATE	GRANO DURO (lett. a DM)	GRANO TENERO (lett. b DM)	MAIS (lett.c DM)	AVVICENDAMENTO (lett. d DM) AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO (lett. d DM) COLTURA COMPATIBILE, NON AMMISSIBILE AL PREMIO	FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d) Pascolo permanente	FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d) Pascolo non permanente	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DESTIN. PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
			CODICI INTERVENTO	021	022		023	038	026	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	024	001	002	003	004		029		025	030	031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
077	SENAPE - DA FORAGGIO	004	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
078	SERRADELLA	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
687	SESAMO	000			X		X	X	X									X	X						X					
690	SOIA - DA FORAGGIO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
004	SOIA - FAVE	000			X		X	X	X									X	X					X						
693	SORGO - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
694	SORGO DA GRANELLA	000			X		X	X	X									X	X					X						
698	SPELTA	000			X		X	X	X									X	X					X						
045	SPELTA - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
043	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME	101	TRITICUM SPELTA L.					X	X											X					X					
939	SPINACIO	000			X		X											X	X										X	
840	SULLA - DA FORAGGIO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X				
042	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME	401	HEDYSARUM CORONARIUM L.					X	X											X					X					
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE	001	PRATICHE AGRONOMICHE (DM 13-12-04)						X																X					
		002	VEGETAZIONE SPONTANEA/SEMINATA NON RACCOLTA						X																X					
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	001	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE	X				X	X																X					
		002	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO SORGO GIRASOLE MAIS	X				X	X																X					
		003	INTENZIONE DI SEMINA DOPO IL 15 LUGLIO (PRODOTTI DA RACCOGLIERE NELL'ANNO SUCCESSIVO)	X				X	X																X					
		004	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99	X				X																	X				X	
		005	PRATICHE AGRONOMICHE (DM 13-12-04)	X				X	X																X					
		006	VEGETAZIONE SPONTANEA/SEMINATA NON RACCOLTA	X				X	X																X					
673	SUSINO	000																											X	
025	TABACCO	000			X		X	X	X									X	X						X					
501	TARTUFO	000			X		X	X										X	X										X	
150	TARTUFO DI PRATO	000			X		X	X	X									X	X						X			X		
083	TOPINAMBUR	000			X		X											X	X						X				X	
152	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
092	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	406	TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.					X	X											X					X			X		
		407	TRIFOLIUM HYBRIDUM L.					X	X											X					X			X		
		408	TRIFOLIUM INCARNATUM L.					X	X											X					X			X		
		409	TRIFOLIUM PRATENSE L.					X	X											X					X			X		

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

Agea

DOMANDA UNICA 2005

Matrice prodotti interventi

REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003 — DESCRIZIONE INTERVENTO / CODICI INTERVENTO

CODICE PRODOTTO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE VARIETA'/USO	VARIETA' / USO	TITOLI DI RITIRO: SUPERFICIE MESSA A RIPOSO 021	TITOLI DI RITIRO: NO-FOOD Con Contratto 022	TITOLI DI RITIRO: NO-FOOD Senza contratto 022	TITOLI DI RITIRO: NO-FOOD BIOGAS 023	TITOLI DI RITIRO: AZIENDE BIOLOGICHE 038	TITOLI ORDINARI: DESTIN. PRODUTTIVE AMMIS. AL REGIME DI PAG. UNICO 026	TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003: GRANO DURO QUALITA 009	PIANTE PROTEICHE 010	RISONE 011	FRUTTA A GUSCIO: NOCCIOLE 012	FRUTTA A GUSCIO: MANDORLE 013	FRUTTA A GUSCIO: NOCI COMUNI 014	FRUTTA A GUSCIO: PISTACCHI 015	FRUTTA A GUSCIO: CARRUBE 016	COLTURE ENERGETICHE 017	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS 018	SEMENTI CERTIFICATE 024	DM. 2026/2004, art. 1 lett. a) b) c) d) PREMI SUPPLEMENTARI art. 69 reg. (CE) n° 1782/03: GRANO DURO (lett. a DM) 001	GRANO TENERO (lett. b DM) 002	MAIS (lett. c DM) 003	AVVICENDAMENTO (lett. d DM): AMMISSIBILE AL PREMIO 004	AVVICENDAMENTO (lett. d DM): COLTURA COMPATIBILE- NON AMMISSIBILE AL PREMIO 004	ALTRO: FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d): Pascolo permanente 029	ALTRO: FORAGGERE A FINI UBA: Pascolo non permanente 029	ALTRO: FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE 025	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI: DESTIN. PRODUTTIVE 030	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AI TITOLI DA RITIRO E ORDINARI: DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE 031
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	X	Y	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
		410	TRIFOLIUM REPENS L.					X	X											X					X			X		
		411	TRIFOLIUM REPENS L. VAR. GIGANTEUM					X	X											X					X			X		
		412	TRIFOLIUM RESUPINATUM L.					X	X											X					X			X		
154	TRITICALE	000			X		X	X	X									X	X					X						
093	TRITICALE - DA FORAGGIO	001	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000																												X
157	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	000																												X
158	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI	000																												X
159	VECCE	000			X		X	X	X									X	X						X					
079	VECCE - DA FORAGGIO	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		003	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		005	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		006	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X	X		
		007	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
		008	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE		X		X		X									X	X							X		X		
081	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME	413	VICIA SATIVA L.					X	X											X					X			X		
		414	VICIA VILLOSA ROTH.					X	X											X					X			X		
088	VIGNA CINESE	002	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X		X	X	X									X	X						X		X			
479	VISCIOLE	000																X	X										X	
161	VITE	000																X	X										X	
556	VIVAI - ALTRI	000																X	X										X	
551	VIVAI FLORICOLI	000																X	X										X	
555	VIVAI FORESTALI	000																X	X										X	
552	VIVAI FRUTTICOLI	000																X	X										X	
554	VIVAI OLIVICOLI	000																X	X										X	
553	VIVAI VITICOLI	000																X	X										X	
940	ZUCCA	000			X		X											X	X										X	
941	ZUCCHINO	000			X		X											X	X										X	

(*)L'intervento "26" con i codici prodotti 491 e 514, è ammissibile solo se la superfice è coltivata a scopo energetico.

20.2. Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare Art. 69 e per la produzione di grano duro di qualità

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
GRANO (FRUMENTO) DURO	002 000		
GRANO (FRUMENTO) DURO	ADAMELLO	002	001
GRANO (FRUMENTO) DURO	APPIO	002	007
GRANO (FRUMENTO) DURO	APPULO	002	008
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARCANGELO	002	009
GRANO (FRUMENTO) DURO	BALSAMO	002	010
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRINDUR	002	013
GRANO (FRUMENTO) DURO	CIRILLO	002	017
GRANO (FRUMENTO) DURO	CRESO	002	019
GRANO (FRUMENTO) DURO	CRISPIERO	002	020
GRANO (FRUMENTO) DURO	DAUNIA	002	022
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUILIO	002	024
GRANO (FRUMENTO) DURO	DURANGO	002	025
GRANO (FRUMENTO) DURO	FAUNO	002	026
GRANO (FRUMENTO) DURO	FLAVIO	002	029
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIANNI	002	030
GRANO (FRUMENTO) DURO	GRAZIA	002	032
GRANO (FRUMENTO) DURO	MESSAPIA	002	039
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEODUR	002	041
GRANO (FRUMENTO) DURO	NORBA	002	043
GRANO (FRUMENTO) DURO	OFANTO	002	045
GRANO (FRUMENTO) DURO	PARSIFAL	002	047
GRANO (FRUMENTO) DURO	PERSEO	002	049
GRANO (FRUMENTO) DURO	PLINIO	002	052
GRANO (FRUMENTO) DURO	RADIOSO	002	054
GRANO (FRUMENTO) DURO	RINGO	002	055
GRANO (FRUMENTO) DURO	SIMETO	002	057
GRANO (FRUMENTO) DURO	TRESOR	002	060
GRANO (FRUMENTO) DURO	ULISSE	002	062
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALBELICE	002	063
GRANO (FRUMENTO) DURO	VENTO	002	067
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITRON	002	069
GRANO (FRUMENTO) DURO	ELIOS	002	071
GRANO (FRUMENTO) DURO	ITALO	002	073
GRANO (FRUMENTO) DURO	SEMOLON	002	075
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLOSSEO	002	076
GRANO (FRUMENTO) DURO	FORTORE	002	078
GRANO (FRUMENTO) DURO	GARDENA	002	079
GRANO (FRUMENTO) DURO	PLATANI	002	080
GRANO (FRUMENTO) DURO	SOLEX	002	081
GRANO (FRUMENTO) DURO	IONIO (EX ARES FINO AL 26.11.97)	002	082
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLORADO	002	085
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIEMME	002	087
GRANO (FRUMENTO) DURO	PEDRISCO	002	089
GRANO (FRUMENTO) DURO	PRECO	002	090
GRANO (FRUMENTO) DURO	BALIDURO	002	091
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRONTE	002	092
GRANO (FRUMENTO) DURO	CICCIO	002	093
GRANO (FRUMENTO) DURO	DURFORT	002	094
GRANO (FRUMENTO) DURO	IRIDE	002	095
GRANO (FRUMENTO) DURO	MONGIBELLO	002	096
GRANO (FRUMENTO) DURO	RUSTICANO	002	098
GRANO (FRUMENTO) DURO	SAN CARLO	002	100
GRANO (FRUMENTO) DURO	SVEVO	002	101
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITROMAX	002	102
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARCOBALENO	002	103
GRANO (FRUMENTO) DURO	BOLO	002	104
GRANO (FRUMENTO) DURO	CAPPELLI	002	105

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare Art. 69 e per la produzione di grano duro di qualità

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
GRANO (FRUMENTO) DURO	DURBEL	002	106
GRANO (FRUMENTO) DURO	GARGANO	002	107
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEFER	002	108
GRANO (FRUMENTO) DURO	VARANO	002	110
GRANO (FRUMENTO) DURO	BAIO	002	115
GRANO (FRUMENTO) DURO	CANNIZZO	002	116
GRANO (FRUMENTO) DURO	CLAUDIO	002	119
GRANO (FRUMENTO) DURO	CONCADORO	002	120
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUPRI	002	122
GRANO (FRUMENTO) DURO	FLAMINIO	002	123
GRANO (FRUMENTO) DURO	ICARO	002	124
GRANO (FRUMENTO) DURO	LATINO	002	126
GRANO (FRUMENTO) DURO	LESINA	002	128
GRANO (FRUMENTO) DURO	NERONE	002	130
GRANO (FRUMENTO) DURO	PROVENZAL	002	133
GRANO (FRUMENTO) DURO	VERDI	002	141
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRADANO	002	143
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIOTTO	002	144
GRANO (FRUMENTO) DURO	MERIDIANO	002	145
GRANO (FRUMENTO) DURO	OROBEL	002	146
GRANO (FRUMENTO) DURO	PIETRAFITTA	002	147
GRANO (FRUMENTO) DURO	PORTOBELLO	002	148
GRANO (FRUMENTO) DURO	QUADRATO	002	150
GRANO (FRUMENTO) DURO	TORREBIANCA	002	151
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALSALSO	002	152
GRANO (FRUMENTO) DURO	VESUVIO	002	153
GRANO (FRUMENTO) DURO	BORELLO	002	154
GRANO (FRUMENTO) DURO	CARIOCA	002	155
GRANO (FRUMENTO) DURO	MARCO	002	156
GRANO (FRUMENTO) DURO	SORRENTO	002	157
GRANO (FRUMENTO) DURO	VETRODUR	002	158
GRANO (FRUMENTO) DURO	AMEDEO	002	159
GRANO (FRUMENTO) DURO	AVISPA	002	160
GRANO (FRUMENTO) DURO	DERRICK	002	161
GRANO (FRUMENTO) DURO	ERMOCOLLE	002	162
GRANO (FRUMENTO) DURO	FIORE	002	163
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIUSTO	002	164
GRANO (FRUMENTO) DURO	TIZIANA	002	166
GRANO (FRUMENTO) DURO	VETTORE	002	167
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D40	002	170
GRANO (FRUMENTO) DURO	KARALIS	002	171
GRANO (FRUMENTO) DURO	DYLAN	002	175
GRANO (FRUMENTO) DURO	LEVANTE	002	178
GRANO (FRUMENTO) DURO	GRECALE	002	179
GRANO (FRUMENTO) DURO	NORMANNO	002	180
GRANO (FRUMENTO) DURO	VINCI	002	181
GRANO (FRUMENTO) DURO	VIRGILIO	002	182
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUETTO	002	183
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALERIO	002	184
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIOVE	002	185
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITRICO	002	186
GRANO (FRUMENTO) DURO	AMILCAR	002	187
GRANO (FRUMENTO) DURO	ANCO MARZIO	002	188
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARQUERO	002	190
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARTIMON	002	191
GRANO (FRUMENTO) DURO	ASDRUBAL	002	192
GRANO (FRUMENTO) DURO	BARCAROL	002	193
GRANO (FRUMENTO) DURO	BOABDIL	002	195

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare Art. 69 e per la produzione di grano duro di qualità

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
GRANO (FRUMENTO) DURO	BONZO	002	196
GRANO (FRUMENTO) DURO	BURGOS	002	197
GRANO (FRUMENTO) DURO	CAMPODORO	002	198
GRANO (FRUMENTO) DURO	CANYON	002	199
GRANO (FRUMENTO) DURO	CASANOVA	002	200
GRANO (FRUMENTO) DURO	CHIARA	002	201
GRANO (FRUMENTO) DURO	DEBANO	002	202
GRANO (FRUMENTO) DURO	ERCOLE	002	203
GRANO (FRUMENTO) DURO	FABIO	002	204
GRANO (FRUMENTO) DURO	GHIBLI	002	205
GRANO (FRUMENTO) DURO	KRONOS	002	207
GRANO (FRUMENTO) DURO	LIBECCIO	002	208
GRANO (FRUMENTO) DURO	PORTORICO	002	209
GRANO (FRUMENTO) DURO	PROMETEO	002	210
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D66	002	211
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D78	002	212
GRANO (FRUMENTO) DURO	SFINGE	002	213
GRANO (FRUMENTO) DURO	SORRISO	002	214
GRANO (FRUMENTO) DURO	TURCHESE	002	215
GRANO (FRUMENTO) DURO	VENDETTA	002	216
GRANO (FRUMENTO) DURO	VERTOLA	002	217
GRANO (FRUMENTO) DURO	CATERVO	002	218
GRANO (FRUMENTO) DURO	DORATO	002	219
GRANO (FRUMENTO) DURO	GUIZEH	002	220
GRANO (FRUMENTO) DURO	LATINUR	002	221
GRANO (FRUMENTO) DURO	MAESTRALE	002	222
GRANO (FRUMENTO) DURO	MATT	002	223
GRANO (FRUMENTO) DURO	ORFEO	002	224
GRANO (FRUMENTO) DURO	SANT'AGATA	002	225
GRANO (FRUMENTO) DURO	SARAGOLLA	002	226
GRANO (FRUMENTO) DURO	TRIONFO	002	227
GRANO (FRUMENTO) DURO	TRIPUDIO	002	228

20.3. Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
CANAPA GREGGIA O MACERATA	BENIKO	056	001
CANAPA GREGGIA O MACERATA	BIALOBREZESKIE	056	002
CANAPA GREGGIA O MACERATA	CARMAGNOLA	056	003
CANAPA GREGGIA O MACERATA	CS	056	004
CANAPA GREGGIA O MACERATA	DIOICA 88	056	005
CANAPA GREGGIA O MACERATA	EPSILON 68	056	006
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FASAMO	056	007
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FEDORA 17	056	008
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FELINA 32	056	011
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FELINA 34- FELINA 34	056	012
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FERIMON - FERIMON	056	013
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FIBRANOVA	056	014
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FIBRIMON 24	056	015
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FUTURA 75	056	018
CANAPA GREGGIA O MACERATA	JUSO 14	056	020
CANAPA GREGGIA O MACERATA	SANTHICA 23	056	021
CANAPA GREGGIA O MACERATA	USO 31	056	022
CANAPA GREGGIA O MACERATA	CHAMALEON	056	023
CANAPA GREGGIA O MACERATA	DELTA 405	056	024
CANAPA GREGGIA O MACERATA	DELTA-LLOSA	056	025
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FIBRIKO TC	056	026
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FINOLA	056	027
CANAPA GREGGIA O MACERATA	RED PETIOLE	056	028
CANAPA GREGGIA O MACERATA	SANTHICA 27	056	029
CANAPA GREGGIA O MACERATA	UNIKO-B	056	030
CANAPA GREGGIA O MACERATA	CANNACOMP	056	031
CANAPA GREGGIA O MACERATA	LIPKO	056	033
CANAPA GREGGIA O MACERATA	TIBORSZALLASI	056	034
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	BENIKO	846	001
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	BIALOBREZESKIE	846	002
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	CARMAGNOLA	846	003
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	CS	846	004
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	DIOICA 88	846	005
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	EPSILON 68	846	006
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FASAMO	846	007
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FEDORA 17	846	008
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FELINA 32	846	011
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FELINA 34- FELINA 34	846	012
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FERIMON - FERIMON	846	013
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FIBRANOVA	846	014
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FIBRIMON 24	846	015
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FUTURA 75	846	018
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	JUSO 14	846	020
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	SANTHICA 23	846	021

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	USO 31	846	022
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	CHAMALEON	846	023
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	DELTA 405	846	024
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	DELTA-LLOSA	846	025
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FIBRIKO TC	846	026
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FINOLA	846	027
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	RED PETIOLE	846	028
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	SANTHICA 27	846	029
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	UNIKO-B	846	030
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	CANNACOMP	846	031
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	LIPKO	846	033
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	TIBORSZALLASI	846	034

20.4. Allegato 4– Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
RISONE	ALTRO	019	099
RISONE LUNGO A		097	000
RISONE LUNGO A	ALICE	097	045
RISONE LUNGO A	ARBORIO	097	046
RISONE LUNGO A	ARBORIO PRECOCE	097	047
RISONE LUNGO A	ARIETE	097	048
RISONE LUNGO A	BALDO	097	049
RISONE LUNGO A	BELGIOIOSO	097	050
RISONE LUNGO A	CARNAROLI	097	053
RISONE LUNGO A	CERVO	097	054
RISONE LUNGO A	DRAGO	097	055
RISONE LUNGO A	ELBA	097	056
RISONE LUNGO A	GARDA	097	057
RISONE LUNGO A	KORAL	097	058
RISONE LUNGO A	LAGO	097	059
RISONE LUNGO A	LAMPO	097	060
RISONE LUNGO A	LORD	097	061
RISONE LUNGO A	LOTO	097	062
RISONE LUNGO A	MARENGO	097	063
RISONE LUNGO A	NIBBIO	097	065
RISONE LUNGO A	ONDA	097	066
RISONE LUNGO A	REDI	097	067
RISONE LUNGO A	RIBE (EURIBE)	097	068
RISONE LUNGO A	RINGO	097	069
RISONE LUNGO A	ROMA	097	071
RISONE LUNGO A	S.ANDREA	097	072
RISONE LUNGO A	SMERALDO	097	073
RISONE LUNGO A	STRELLA	097	074
RISONE LUNGO A	VOLANO	097	077
RISONE LUNGO A	AIACE	097	108
RISONE LUNGO A	ARES	097	113
RISONE LUNGO A	ASTRO	097	115
RISONE LUNGO A	AUGUSTO	097	116
RISONE LUNGO A	BIANCA	097	118
RISONE LUNGO A	BRAVO	097	119
RISONE LUNGO A	CISTELLA	097	124
RISONE LUNGO A	COBRA	097	125
RISONE LUNGO A	CRESO	097	127
RISONE LUNGO A	DELFINO	097	128
RISONE LUNGO A	DORELLA	097	129
RISONE LUNGO A	DORIA	097	130
RISONE LUNGO A	EBRO	097	131
RISONE LUNGO A	EUROSIS	097	132
RISONE LUNGO A	GALILEO	097	134
RISONE LUNGO A	GENIO	097	136
RISONE LUNGO A	GIGANTE	097	139
RISONE LUNGO A	KARNAK	097	142
RISONE LUNGO A	NEMBO	097	146
RISONE LUNGO A	PONY	097	151
RISONE LUNGO A	POSEIDONE	097	152
RISONE LUNGO A	PRIMO	097	153
RISONE LUNGO A	RODEO	097	154
RISONE LUNGO A	ROMOLO	097	155
RISONE LUNGO A	SCIROCCO	097	158
RISONE LUNGO A	SIRMIONE	097	160
RISONE LUNGO A	SIS R215	097	161
RISONE LUNGO A	TEJO	097	167
RISONE LUNGO A	ZEUS	097	171
RISONE LUNGO A	TOSCA	097	174

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
RISONE LUNGO B	098 000		
RISONE LUNGO B	ARTIGLIO	098	079
RISONE LUNGO B	DEDALO	098	080
RISONE LUNGO B	GRALDO	098	081
RISONE LUNGO B	PEGASO	098	085
RISONE LUNGO B	THAIBONNET	098	087
RISONE LUNGO B	ARTICO	098	088
RISONE LUNGO B	EOLO	098	090
RISONE LUNGO B	GANGE	098	091
RISONE LUNGO B	GIADA	098	092
RISONE LUNGO B	PANDA	098	094
RISONE LUNGO B	PORTO	098	095
RISONE LUNGO B	PREVER	098	096
RISONE LUNGO B	TARRISO	098	097
RISONE LUNGO B	ZENA	098	098
RISONE LUNGO B	GLADIO	098	101
RISONE LUNGO B	MERCURIO	098	102
RISONE LUNGO B	SATURNO	098	104
RISONE LUNGO B	FRAGRANCE	098	105
RISONE LUNGO B	ADELIO	098	107
RISONE LUNGO B	ALBATROS	098	109
RISONE LUNGO B	ANDOLLA	098	111
RISONE LUNGO B	APOLLO	098	112
RISONE LUNGO B	ASIA	098	114
RISONE LUNGO B	CADET	098	120
RISONE LUNGO B	CONDOR	098	126
RISONE LUNGO B	FENIS	098	133
RISONE LUNGO B	GEMINI	098	135
RISONE LUNGO B	GHIBLI	098	137
RISONE LUNGO B	GIANO	098	138
RISONE LUNGO B	GIOVE	098	140
RISONE LUNGO B	LAMONE	098	143
RISONE LUNGO B	OSCAR	098	148
RISONE LUNGO B	PERSEO	098	149
RISONE LUNGO B	SANTERNO	098	157
RISONE LUNGO B	SILLARO	098	159
RISONE LUNGO B	SPRINT	098	163
RISONE LUNGO B	TANARO	098	165
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)		105	000
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARTIGLIO	105	079
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DEDALO	105	080
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GRALDO	105	081
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PEGASO	105	085
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	THAIBONNET	105	087
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARTICO	105	088
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	EOLO	105	090
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GANGE	105	091
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GIADA	105	092

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PANDA	105	094
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PORTO	105	095
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PREVER	105	096
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TARRISO	105	097
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ZENA	105	098
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GLADIO	105	101
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	MERCURIO	105	102
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SATURNO	105	104
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	FRAGRANCE	105	105
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ADELIO	105	107
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ALBATROS	105	109
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ANDOLLA	105	111
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	APOLLO	105	112
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ASIA	105	114
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CADET	105	120
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CONDOR	105	126
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	FENIS	105	133
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GEMINI	105	135
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GHIBLI	105	137
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GIANO	105	138
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GIOVE	105	140
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LAMONE	105	143
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	OSCAR	105	148
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PERSEO	105	149
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SANTERNO	105	157
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SILLARO	105	159
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SPRINT	105	163
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TANARO	105	165
RISONE MEDIO	095 000		
RISONE MEDIO	ALPE	095	016
RISONE MEDIO	ARCO	095	017
RISONE MEDIO	ARGO	095	018

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
RISONE MEDIO	ASSO	095	019
RISONE MEDIO	EUROPA	095	022
RISONE MEDIO	ITALICO	095	025
RISONE MEDIO	ITALMOCHI	095	026
RISONE MEDIO	LIDO	095	027
RISONE MEDIO	LOMELLINO	095	028
RISONE MEDIO	PADANO (BAHIA)	095	030
RISONE MEDIO	PIEMONTE	095	031
RISONE MEDIO	PROMETEO	095	032
RISONE MEDIO	RIVA	095	034
RISONE MEDIO	ROSA MARCHETTI	095	035
RISONE MEDIO	ROVA	095	036
RISONE MEDIO	SARA	095	037
RISONE MEDIO	SAVIO	095	038
RISONE MEDIO	VENERIA	095	042
RISONE MEDIO	VIALONE NANO	095	043
RISONE MEDIO	FLIPPER	095	100
RISONE MEDIO	BASTIA	095	117
RISONE MEDIO	CESARE	095	122
RISONE MEDIO	MINERVA	095	145
RISONE MEDIO	NUOVO MARATELLI	095	147
RISONE MEDIO	PIERROT	095	150
RISONE MEDIO	S. PIETRO	095	156
RISONE MEDIO	TEA	095	166
RISONE MEDIO	VENERE	095	170
RISONE TONDO	094 000		
RISONE TONDO	BALI	094	001
RISONE TONDO	BALILLA	094	002
RISONE TONDO	CASTELMOCHI	094	003
RISONE TONDO	CRIPTO	094	004
RISONE TONDO	ELIO	094	006
RISONE TONDO	ELVO	094	007
RISONE TONDO	PRECOCISSIMO MOLINA	094	008
RISONE TONDO	SELENIO	094	011
RISONE TONDO	SERENO	094	012
RISONE TONDO	SORRISO	094	014
RISONE TONDO	PERLA	094	103
RISONE TONDO	AMBRA	094	110
RISONE TONDO	CENTAURO	094	121
RISONE TONDO	CHIMERA	094	123
RISONE TONDO	IBIS	094	141
RISONE TONDO	MARTE	094	144
RISONE TONDO	SPINA	094	162
RISONE TONDO	STRESA	094	164
RISONE TONDO	TOP	094	168
RISONE TONDO	VEGA	094	169
RISONE TONDO	ARPA	094	172
RISONE TONDO	BRIO	094	173
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)		104	000
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BALI	104	001
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BALILLA	104	002
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CASTELMOCHI	104	003
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CRIPTO	104	004

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ELIO	104	006
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ELVO	104	007
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PRECOCISSIMO MOLINA	104	008
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SELENIO	104	011
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SERENO	104	012
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SORRISO	104	014
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ALPE	104	016
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARCO	104	017
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARGO	104	018
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ASSO	104	019
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	EUROPA	104	022
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ITALICO	104	025
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ITALMOCHI	104	026
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LIDO	104	027
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LOMELLINO	104	028
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PADANO (BAHIA)	104	030
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PIEMONTE	104	031
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PROMETEO	104	032
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RIVA	104	034
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ROSA MARCHETTI	104	035
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ROVA	104	036
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SARA	104	037
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SAVIO	104	038
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VENERIA	104	042
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VIALONE NANO	104	043
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ALICE	104	045
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARBORIO	104	046
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARBORIO PRECOCE	104	047
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARIETE	104	048
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BALDO	104	049

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BELGIOIOSO	104	050
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CARNAROLI	104	053
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CERVO	104	054
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DRAGO	104	055
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ELBA	104	056
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GARDA	104	057
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	KORAL	104	058
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LAGO	104	059
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LAMPO	104	060
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LORD	104	061
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LOTO	104	062
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	MARENGO	104	063
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	NIBBIO	104	065
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ONDA	104	066
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	REDI	104	067
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RIBE (EURIBE)	104	068
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RINGO	104	069
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ROMA	104	071
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	S.ANDREA	104	072
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SMERALDO	104	073
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	STRELLA	104	074
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VOLANO	104	077
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	FLIPPER	104	100
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PERLA	104	103
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	AIACE	104	108
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	AMBRA	104	110
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARES	104	113
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ASTRO	104	115
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	AUGUSTO	104	116
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BASTIA	104	117

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BIANCA	104	118
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BRAVO	104	119
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CENTAURO	104	121
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CESARE	104	122
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CHIMERA	104	123
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CISTELLA	104	124
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	COBRA	104	125
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CRESO	104	127
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DELFINO	104	128
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DORELLA	104	129
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DORIA	104	130
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	EBRO	104	131
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	EUROSIS	104	132
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GALILEO	104	134
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GENIO	104	136
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GIGANTE	104	139
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	IBIS	104	141
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	KARNAK	104	142
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	MARTE	104	144
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	MINERVA	104	145
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	NEMBO	104	146
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	NUOVO MARATELLI	104	147
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PIERROT	104	150
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PONY	104	151
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	POSEIDONE	104	152
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PRIMO	104	153
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RODEO	104	154
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ROMOLO	104	155
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	S. PIETRO	104	156
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SCIROCCO	104	158

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO
A	B	C	D
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SIRMIONE	104	160
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SIS R215	104	161
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SPINA	104	162
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	STRESA	104	164
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TEA	104	166
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TEJO	104	167
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TOP	104	168
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VEGA	104	169
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VENERE	104	170
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ZEUS	104	171
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARPA	104	172
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BRIO	104	173
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TOSCA	104	174

20.5. Allegato 5– Tabella delle compatibilita' tra regimi di aiuto

Agea

All. 5 - DOMANDA UNICA 2005 - TABELLA DELLE COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTO
N. B. Tutti i riquadri vuoti indicano "incompatibilità " tra interventi

					001	002	003	004	005	006	007	062	063	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	024	025	029	021	038	022	023	026	027	030	031
					DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO:																									DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A REGIME DI PAGAMENTO UNICO						DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO	
					ART. 69 Reg.(CE) 1782/03				ART. 69 Reg.(CE) 1782/03						TIT. IV Reg.(CE) 1782/03															USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI RITIRO				USI DEL SUOLO AMMISSIBILI	TITOLI SPECIALI	UTILIZZI NON AMMISSIBILI	
					Dm 2026/04 art.1 lett. a)	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	Dm 2026/04 art.2 lett. a)	Dm 2026/04 art.2 lett. b)	Dm 2026/04 art.2 lett. c) e d)	Dm 2026/04 art.2 lett. c) e d)	Dm 2026/04 art.2	Dm 2026/04 art.3	Capitolo 1	Capitolo 2	Capitolo 3	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 5	Capitolo 5	Capitolo 7	Capitolo 7	Capitolo 9	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	art. 30 Reg. 795/2003	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03
					GRANO DURO	GRANO TENERO	MAIS	AVVICENDAMENTO	VACCHE NUTRICI ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ALLEVATE SECONDO METODI ESTENSIVI (dichiarazione di foraggere per il calcolo delle UBA)	VACCHE NUTRICI NON ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI ALLEVATE SECONDO METODI ESTENSIVI (dichiarazione di foraggere per il calcolo delle UBA)	ALTRI BOVINI ALLEVATI SECONDO METODI ESTENSIVI (dichiarazione di foraggere per il calcolo delle UBA)	AIUTO PER LA MACELLAZIONE CAPI	AIUTO OVINI E CAPRINI	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	PRODOTTI LATTIERO - CASEARI	PREMIO SUPPLEMENTARE PRODOTTI LATTIERO - CASEARI	SEMENTI CERTIFICATE	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	UBA	DESTINAZIONI PRODUTTIVE	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE
001	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO	ART. 69 Reg (CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO											SI																SI			SI			
002			Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO																											SI			SI			
003			Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS																											SI			SI			
004			Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO											SI	SI															SI			SI			
005		ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.2 lett. a)	VACCHE NUTRICI ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI																															SI		
006			Dm 2026/04 art.2 lett. b)	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ALLEVATE SECONDO METODI ESTENSIVI (dichiarazione di foraggere per il calcolo delle UBA)																															SI		
007			Dm 2026/04 art.2 lett. c) e d)	VACCHE NUTRICI NON ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI ALLEVATE SECONDO METODI ESTENSIVI (dichiarazione di foraggere per il calcolo delle UBA)																															SI		
062			Dm 2026/04 art.2 lett. c) e d)	ALTRI BOVINI ALLEVATI SECONDO METODI ESTENSIVI (dichiarazione di foraggere per il calcolo delle UBA)																															SI		
063			Dm 2026/04 art.2	AIUTO PER LA MACELLAZIONE CAPI																															SI		
008			Dm 2026/04 art.3	AIUTO OVINI E CAPRINI																															SI		
009		TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA	SI			SI								SI				SI																	
010			Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE				SI																							SI			SI			
011			Capitolo 3	RISONE																							SI				SI			SI			
012			Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA																																SI	
013			Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE																																SI	
014			Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI																																SI	
015			Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI																																SI	
016			Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE																																SI	
017			Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE																											SI			SI (per le coltur e non perma		SI (per le colture permanenti)	
018			Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS																											SI			SI (per le coltur e non		SI (per le colture permanenti)	
019			Capitolo 7	PRODOTTI LATTIERO - CASEARI																																	
020			Capitolo 7	PREMIO SUPPLEMENTARE PRODOTTI LATTIERO - CASEARI																																	
024			Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE													SI										SI		SI			SI					
025			FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE																							SI				SI			SI			
029			DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)																											SI			SI			
021	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO																																	
038			Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	SI	SI	SI	SI							SI	SI	SI						SI	SI			SI	SI	SI								
022			Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD																																	
023			Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS																																	
026		USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	SI	SI	SI	SI							SI	SI	SI						SI (per le colture non permanenti)	SI (per le colture non permanenti)			SI	SI	SI								
027		TITOLI SPECIALI	art. 30 Reg. 795/2003	UBA					SI	SI	SI	SI	SI	SI																							
030	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	UTILIZZI NON AMMISSIBILI	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE														SI	SI	SI	SI	SI	SI (per le colture permanenti)	SI (per le colture permanenti)													
031			ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE																																	

20.6. FAC SIMILE DELLA DOMANDA

- fac simile del modulo di domanda unica di pagamento– campagna 2005;
- note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento– campagna 2005

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA
[ORGANISMO PAGATORE]

Domanda presentata per il tramite del C.A.A.

Cod CAA | Sigla Prov | Prog. Ufficio

Codice operatore

DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

Reg. (CE) n. 1782/03

CAMPAGNA 2005

Finalità di presentazione della domanda

- ☐ Domanda iniziale
- ☐ Domanda di modifica ai sensi degli artt.15 e 22 del Reg. CE 796/2004
- ☐ Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004
- ☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)
- ☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende)

in sostituzione della domanda n.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE) | PARTITA IVA | Barrare se ditta individuale

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

giorno mese anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AG.E.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT | COMUNE | PROV. | C.A.P.

Prov. Comune

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA @

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT | COMUNE | PROV. | C.A.P.

Prov. Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE

☐ TIPO DI RAPPRESENTANZA | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT | COMUNE | PROV. | C.A.P.

Prov. Comune

SEZ. II- MODALITA' DI PAGAMENTO

☐ 1 - accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (**solo se il conto è intestato al richiedente**)

COORDINATE BANCARIE - riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro (IBAN)

Codice paese | Cin | Codice ABI | Codice CAB | N. Conto corrente | Istituto

Agenzia | Comune | Prov | C.a.p.

☐ 2 - emissione di assegno non trasferibile

CUAA ____________ **NUMERO DOMANDA** ____________

QUADRO B - DATI DI RIEPILOGO REGIME UNICO DI PAGAMENTO

SEZ. I - RIEPILOGO TITOLI A NORMA DEL TITOLO III, CAP. 3 E 4 DEL REG. CE N. 1782/2003 di cui all'Allegato 4 - Quadro E

	TITOLI ORDINARI		TITOLI DI RITIRO		TITOLI SPECIALI	
	numero	ettari are	numero	ettari are	numero	UBA
DISPONIBILI	N1	B1	N2	B2	N3	B3
RESTITUITI	N4	B4	N5	B5	N6	B6
NON UTILIZZATI	N7	B7	N8	B8	N9	B9
UTILIZZATI E RICHIESTI A PAGAMENTO	N10	B10	N11	B11	N12	B12

SEZ. II - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE di cui al Quadro B5

	si
RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (ARTT. 42 e 40, par. 5 DEL REG. (CE) 1782/2003)	R1

SEZ. III - SUPERFICI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO di cui all'Allegato 1 - Quadro C

		ettari are			are ettari
SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO** (art. 54 reg. (CE) 1782/03)	B13		SUPERFICIE esentata dalla **MESSA A RIPOSO per** aziende biologiche (art. 55, a) reg. (CE) 1782/03)	B14	
SUPERFICIE esentata dalla **MESSA A RIPOSO per NO-FOOD** (art. 55, b) reg. (CE) 1782/03)	B15		SUPERFICIE esentata dalla **MESSA A RIPOSO PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS** NELLA PROPRIA AZIENDA (art. 55, b) reg. (CE) 1782/03)	B16	
SUPERFICIE a destinazioni produttive **AMMISSIBILI** AL PAGAMENTO DEL **TITOLO ORDINARIO (art. 44 reg. (CE) 1782/03)**	B17				

QUADRO B1 - DATI DI RIEPILOGO ALTRI REGIMI DI AIUTO

SEZ. IV - SUPERFICI RICHIESTE A PREMO A NORMA DEL TITOLO IV DEL REG. CE N. 1782/2003 di cui all'Allegato 1- Quadro C e Allegato 2 - Quadro C1

		ettari are			are ettari
SUPERFICIE A **GRANO DURO - QUALITA'**	B18		SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - **NOCCIOLE**	B19	
SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE**	B20		SUPERFICIE A **FRUTTA A GUSCIO - MANDORLE**	B21	
SUPERFICIE A **COLTURE ENERGETICHE** per la trasformazione in **BIOGAS**	B22		SUPERFICIE A **FRUTTA A GUSCIO - PISTACCHI**	B23	
SUPERFICIE A **COLTURE ENERGETICHE**	B24		SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - **NOCI COMUNI**	B25	
SUPERFICIE A **RISONE**	B26		SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - **CARRUBE**	B27	
SUPERFICIE A **SEMENTI CERTIFICATE** DI **RISO** (superfici di cui al rigo B26)	B28		SUPERFICIE A **SEMENTI CERTIFICATE** DI ALTRE SPECIE DIVERSE DAL RISO	B29	

SEZ. V - SUPERFICI RICHIESTE A PREMIO AI SENSI DELL'ART. 69 DEL REG. CE 1782/2003- PREMI SUPPLEMENTARI PER I SEMINATIVI all'Allegato 1- Quadro C

		ettari are			are ettari
SUPERFICIE A **GRANO DURO**	B30		SUPERFICIE A **GRANO TENERO**	B31	
SUPERFICIE A **MAIS**	B32		SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD **AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE**	B33	

SEZ. VI - RICHIESTA PREMIO AI SENSI DELL'ART. 69 DEL REG. CE 1782/2003- PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE, OVINE E CAPRINE (di cui all'Allegato 3 -Quadro D)

		si			numero
RICHIESTA PREMIO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE **CARNI BOVINE**	R2		CAPI **OVINI E CAPRINI** CONDOTTI AL PASCOLO PER ALMENO 120 GIORNI	N13	

SEZ. VII - ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO di cui all'Allegato 1- Quadro C

		ettari are			are ettari
SUPERFICIE A **FORAGGIO** da destinare alla trasformazione	B34		SUPERFICI **FORAGGERE** per il calcolo degli UBA	B35	
SUPERFICIE **A CANAPA**	B36		SUPERFICI **FORAGGERE a pascolo permanente** (superfici di cui al rigo B35)	B37	

SEZ. VIII - PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (TITOLO IV DEL REG. CE N. 1782/2003)

	si
RICHIESTA DI CORRESPONSIONE DEL PREMIO SPETTANTE PER IL QUANTITATIVO DISPONIBILE INDIVIDUALE (QUOTA AL 31/03/2005 REGISTRATA NEL SIAN, AI SENSI DELLA L. 119/2003, ART.2) E DEL PAGAMENTO SUPPLEMENTARE	R3

QUADRO B2 - RIEPILOGO SUPERFICIE AZIENDALE DICHIARATA

		ettari are
SUPERFICIE A DESTINAZIONI **NON PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI** AI PAGAMENTI	B38	
SUPERFICIE A DESTINAZIONI **PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI** AL PAGAMENTO UNICO	B39	
SUPERFICIE POTENZIALMENTE **AMMISSIBILE** AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	B40	
SUPERFICIE TOTALE AZIENDALE	B41	

CUAA ____________ **NUMERO DOMANDA** ____________

QUADRO B3 - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Sez. I - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto: ____________

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, **richiede il pagamento relativo ai titoli indicati nell'Allegato 4- Quadro E** e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (CE) 1782/2003 indicati nei quadri B, B1 e B2 del presente modulo.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00

- di essere agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg.(CE) n. 1782/2003
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (CE) 1782/2003;
- che le superfici per le quali si richiede il pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003, sono superfici ammissibili ai sensi dell'art. 44 del suddetto regolamento ;
- che le superfici indicate nell'Allegato1- Quadro C sono a disposizione per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla/e date indicata nel suddetto Allegato , come evidenziato dalla documentazione costituente il fascicolo aziendale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 796/2004 relativamente al mantenimento della superficie investita a pascolo permanente;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli art.51 (riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva) e 53 (dichiarazione eccessiva intenzionale) del Reg. (CE) n. 796/2004;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo IV del reg. (CE) n. 1782/03 e del reg. (CE) n. 1973/04 recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno;
- di essere il legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni individuati nell'Allegato 1- Quadro C e nell'Allegato 2 - Quadro C1;
- di essere a conoscenza che il premio sui prodotti lattiero-caseari, di cui all'art. 95 del Reg. (CE) n. 1782/2003, sarà corrisposto sulla base del quantitativo disponibile al 31/03/2005, previa riduzione lineare dello stesso necessaria al rispetto dei limiti comunitari;
- di essere a conoscenza che il pagamento supplementare, di cui all'art. 96 del Reg. (CE) n. 1782/2003, sarà corrisposto sulla base del quantitativo di riferimento di latte effettivamente prodotto;
- che il quantitativo di latte prodotto per la campagna di interesse è quello indicato nelle dichiarazioni di consegna e/o di vendita diretta presentate ai sensi della legge n. 119/2003;

[1] di aver già costituito/aggiornato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente

oppure:

[2] di allegare alla presente domanda i documenti per la costituzione/aggiornamento del fascicolo (solo per i produttori in proprio)

[3] di non aver presentato altre domande uniche di pagamento nel territorio nazionale

oppure:

[4] che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

[5] di condurre l'insieme della propria azienda, per la totalità della sua produzione, in ottemperanza agli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (art. 55, lett. a) Reg. (CE) n. 1782/03);

[6] di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633;

[7] di non essere in condizione di utilizzare n. ______ titoli di ritiro pari ad ettari, are ______ secondo le disposizioni di cui all'art. 12, par. 2, comma 3 del reg. (CE) n. 796/04;

[8] di utilizzare, sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del reg. (CE) 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03, idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al D. MiPAF 13.12.2004 n. 5406

si impegna:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni;
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- in qualità di utilizzatore dei titoli speciali di cui all'Allegato 4 - Quadro E, di mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA) ai sensi del DM 1787 del 5/8/2004, A tale scopo si impegna a mantenere una consistenza media di capi ovini e caprini femmine di età superiore ai 12 mesi o che abbiano partorito almeno una volta nella campagna di riferimento pari a n. ______

Sez. II - DICHIARAZIONI - CONDIZIONALITA': ART. 4 E 5 DEL REG. CE 1782/2003

Il sottoscritto, inoltre, in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1782/2003 e tenuto conto che ha l'obbligo di dichiarare l'intera consistenza in termini di superficie, ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1782/2003, dichiara:

- di aver comunicato gli aggiornamenti della consistenza zootecnica alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Bovina alla data di presentazione della domanda e di impegnarsi a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina.

- che l'intera composizione aziendale, in termini di superficie, è stata messa a disposizione dell'Organismo Pagatore competente nella presente domanda e/o in altre domande di aiuto o dichiarazioni di coltivazione.

- di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n.1782/2003, nonché delle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaf n 5406 del 13 dicembre 2004 e successive modificazioni, alla circolare AGEA ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005 e alle successive modificazioni.

Al fine di completare la posizione aziendale nei confronti degli adempimenti e delle norme relative alla condizionalità, dichiara inoltre:

[9] che l'azienda tratta sostanze pericolose di cui all'elenco contenuto nel D. Lgs. 152/99 ed ha richiesto/ottenuto autorizzazione allo scarico di dette sostanze pericolose ai sensi dell'Art. 52 dello stesso D. Lgs. (Direttiva 80/68/CEE)

[10] che i terreni appartenenti all'azienda sono utilizzati al fine dello spandimento di fanghi, propri o di terzi, provenienti da depurazione, così come definiti nel D. Lgs. 99/92 (Direttiva 86/278/CEE)

[11] la presenza di terrazzamenti, intesi come la sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita, sui terreni appartenenti alla consistenza aziendale

CUAA ____________ **NUMERO DOMANDA** ____________

QUADRO B4 - ALLEGATI

Il sottoscritto:

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,
allega ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n° 445/00

- 1 fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;
- 2 documentazione per richiedere le informazioni antimafia (certificato camerale);
- 3 documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dell'Allegato 1- Quadro C e dell'Allegato 2- Quadro C1;
- 4 dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni;
- 5 fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita Iva dell'azienda (facoltativa);
- 6 fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativa);
- 7 documentazione giustificativa del titolo di conduzione;
- 8 fatture d'acquisto d'impianto o contratti d'affitto e/o acquisto per superfici destinate a pioppeti
- 9 attestazione Ente Pubblico per esonero certificazione antimafia;
- 10 documentazione giustificativa per la produzione di colture orticole da seme
- 1 documentazione fiscale comprovante l'avvenuta ripresa della produzione lattiero-casearia
- 12 Allegato 1 - Quadro C N° All.
- 13 Allegato 2 - Quadro C1 N° All.
- 14 Allegato 3 - Quadro D N° All.
- 15 Allegato 4 - Quadro E N° All.
- 16 Allegato 5 -Quadro F
- 17 Allegato 6 - Quadro G

Il produttore che si avvale per la presentazione della domanda di un CAA (Centro autorizzato di Assistenza Agricola) deve consegnare obbligatoriamente allo stesso la presente domanda sottoscritta unitamente alla documentazione prevista nei punti precedenti e nell'Allegato 5 - Quadro F e Allegato 6 - Quadro G

Nel caso di produttore che non si avvale di un CAA per la presentazione della domanda (produttore in proprio), la suddetta documentazione deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di premio.

QUADRO B5 - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 42 del reg. (CE) 1782/2003)

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

- 1 Dichiara di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5, di essere a conoscenza delle disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del reg. CE 1782/2003 contenute nel Decreto MiPAF del 24 marzo 2005 n. D/118 nonché delle condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 previste dal Decreto MiPAF del 7 aprile 2005 n. D/137;
- 2 Richiede l'accesso alla riserva nazionale e si impegna a fornire all'AGEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA stessa.

QUADRO B6 - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E DOMANDA

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ____________ N° ____________ Data scadenza: ____________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE: Fatto a: ____________ il: ____________

Il presente modello di domanda si compone dei Quadri da A a B6 e degli Allegati da 1 a 6 i cui dati sono registrati e resi disponibili nel Sian e riproducibili in qualsiasi momento.

Il richiedente,con l'apposizione della firma sottostante dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 con particolare riguardo alle dichiarazioni ed agli impegni riportati nei precedenti quadri B3, B4, B5 e negli Allegati 3, 5 e 6

IN FEDE

____
Firma del richiedente o del rappresentante legale

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dei premi di cui alla presente domanda e, a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

____
Firma del richiedente o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione ed alla esecuzione della presente domanda sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che il richiedente espressamente dichiara di conoscere ed accettare.

IN FEDE

____
Firma del richiedente o del rappresentante legale

CUAA ____________ NUMERO DOMANDA ____________ Quadro C n. ____

ALLEGATO 1 - QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE

DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI 10 MESI DI CUI ALL'ART. 44, PAR. 3 DEL REG. (CE) N. 1782/2003: ___ / ___ / ______

	Comune 1			2	DATI CATASTALI 3				SUPERFICIE CATASTALE 4		5	SUPERFICIE UTILIZZATA 6		PRODOTTO 7		8	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO			DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO:					17
	Cod. ISTAT		Denominazione														9	TITOLI DI RITIRO		12	13	14	15	16	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
	Prov	Comune		CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	TIPO CONDUZIONE	Ettari	Are	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE VARIETA' /USO	TITOLI ORDINARI	10 DESTINAZIONE	11 PASCOLO CASUALE OVINI	PREMI SUPPLEMENTARI (Art. 69 Reg. (CE) n. 1782/03)	TITOLO IV Reg. (CE) n. 1782/03	TITOLO IV Reg. (CE) n. 1782/03 -SEMENTI CERTIFICATE	FORAGGERE (Utilizzate ai fini del calcolo del carico di UBA)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									

Quadro D n. ______

CUAA ______ NUMERO DOMANDA ______

ALLEGATO 3 -QUADRO D - ZOOTECNIA - AIUTI SUPPLEMENTARI E PREMI PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

1 ALLEVAMENTO DI DETENZIONE

CODICE AZIENDALE (obbligatorio)

Istat Com. Prov. Progr.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

SEZ. I - PREMIO RICHIESTO - CARNI BOVINE (art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003)	**SI**
Vacche nutrici iscritte nei Libri Genealogici di razze da carne (art 2 lett a) del D.M. 2026 del 24/09/2004)	
Vacche a Duplice Attitudine (art 2 lett b) del D.M. 2026 così come modificato dal DM n.2668 del 3/11/2004)	
Altre Vacche nutrici (lett c) del D.M. 2026 del 24/09/2004)	
Altri Bovini tra gli 8 e i 20 mesi (art 2 lett c) del D.M. 2026 del 24/09/2004)	
Capi Bovini Macellati (art 2 lett d) del D.M. 2026 del 24/09/2004 così come modificato dal DM n.2668 del 3/11/2004)	Etichettatura IGP Biologico

SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - CARNI OVINE E CAPRINE (art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003)	**NUMERO CAPI**
Capi Ovini e Caprini di sesso femminile di almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito (art 3 del DM 2026 del 24/09/2004)	

Nell'ambito di tale richiesta, si impegna a condurre gli animali al pascolo per almeno 120 giorni nel/i periodo/i e nella/e località di seguito indicata/

dal ____/____/____ **al** ____/____/____

Località/Indirizzo **Istat Comune** **Comune** **Prov.**

dal ____/____/____ **al** ____/____/____

Località/Indirizzo **Istat Comune** **Comune** **Prov.**

dal ____/____/____ **al** ____/____/____

Località/Indirizzo **Istat Comune** **Comune** **Prov.**

SEZ. III - PREMIO RICHIESTO PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (Titolo IV del Reg. 1782/2003)	**SI**
Allevamento a vocazione lattiera	

2 ALLEVAMENTO DI DETENZIONE

CODICE AZIENDALE (obbligatorio)

Istat Com. Prov. Progr.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

SEZ. I - PREMIO RICHIESTO - CARNI BOVINE (art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003)	**SI**
Vacche nutrici iscritte nei Libri Genealogici di razze da carne (art 2 lett a) del D.M. 2026 del 24/09/2004)	
Vacche a Duplice Attitudine (art 2 lett b) del D.M. 2026 così come modificato dal DM n.2668 del 3/11/2004)	
Altre Vacche nutrici (art.2 lett c) del D.M. 2026 del 24/09/2004)	
Altri Bovini tra gli 8 e i 20 mesi (art 2 lett c) del D.M. 2026 del 24/09/2004)	
Capi Bovini Macellati (art 2 lett d) del D.M. 2026 del 24/09/2004 così come modificato dal DM n.2668 del 3/11/2004)	Etichettatura IGP Biologico

SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - CARNI OVINE E CAPRINE (art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003)	**NUMERO CAPI**
Capi Ovini e Caprini di sesso femminile di almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito (art 3 del DM 2026 del 24/09/2004)	

Nell'ambito di tale richiesta, dichiara di aver condotto gli animali al pascolo per almeno 120 giorni nel/i periodo/i e nella/e località di seguito indicata/

dal ____/____/____ **al** ____/____/____

Località/Indirizzo **Istat Comune** **Comune** **Prov.**

dal ____/____/____ **al** ____/____/____

Località/Indirizzo **Istat Comune** **Comune** **Prov.**

dal ____/____/____ **al** ____/____/____

Località/Indirizzo **Istat Comune** **Comune** **Prov.**

SEZ. III - PREMIO RICHIESTO PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (Titolo IV del Reg. 1782/2003)	**SI**
Allevamento a vocazione lattiera	

CUAA ______ DOMANDA ______

ALLEGATO 5 - QUADRO F - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI

Sez. I - CANAPA art. 52 Reg. (CE) 1782/2003

Dichiara:

1 di utilizzare per la coltivazione della canapa solo le varietà ammesse ai sensi del Reg. CE 796/2004

2 che il raccolto della canapa interverrà immediatamente dopo l'inizio della fioritura nel rispetto della normativa vigente;

Allega obbligatoriamente ai sensi dell'art.13 del Reg. 796/2004:

Superficie ______ originali etichette poste su imballaggi delle sementi ______ quantitativo di semente certificata utilizzata (kg) ______

copia di contratti di coltivazione n. ______

Sez. II - TITOLI DI RITIRO - MESSA A RIPOSO (art.54 e art. 55 lettera b) del Reg. (CE) n. 1782/2003)

A) POSSIBILITA' DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) SI NO 1

2

B) COLTURE ANNUALI PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA **LA STIPULA DI UN CONTRATTO** DI COLTIVAZIONE (NO-FOOD) O UNA DICHIARAZIONE DI TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA

3

	COD. ISTAT Provincia	Zona [1]	Cod. intervento [2]	Cod. prodotto [3]	Varietà [4]	Resa (t/ha) [5]	Produzione prevista (kg) ad uso: non alimentare	alimentare [7]	COD. ISTAT Provincia	Zona [1]	Cod. intervento [2]	Cod. prodotto [3]	Varietà [4]	Resa (t/ha) [5]	Produzione prevista (kg) ad uso: non alimentare [6]	alimentare [7]	
1																	6
2																	7
3																	8
4																	9
5																	10

Si impegna:

1 a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime destinate ad uso non alimentare, ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto;

2 a provvedere alla trasformazione in biogas nella propria azienda della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto della dichiarazione d'impegno;

Allega copia di dichiarazioni di impegno di trasformazione in biogas nella propria azienda n ______ Allega copia di contratti di coltivazione n. ______

C) COLTURE CHE NON FORMANO OGGETTO DI CONTRATTO (art. 148 del Reg. (CE) n. 1973/2004) 4

Si impegna: 5

1 a provvedere affinchè le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII del Reg. (CE) n. 1973/2004

Sez. III - TITOLO IV, Cap. 1 DEL REG. CE N. 1782/2003 - AIUTO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO DI QUALITA' (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)

6

Allega **obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente ______ QUANTITATIVO DI SEMENTE CERTIFICATA UTILIZZATA Kg ______

Sez. IV - TITOLO IV, Cap. 4 DEL REG. CE N. 1782/2003 - FRUTTA A GUSCIO

Organizzazione riconosciuta a norma degli articoli 11/14 reg. (CE) n. 2200/96- (obbligatorio per i produttori che vi hanno aderito) ______ 7

1 dichiara che la superficie arborea produce frutta a guscio e che la produzione viene effettuata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture;

2 dichiara che le superfici investite a nocciolo non sono inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione ai sensi dell'art. 14 quinqiues del reg. (CE) n. 1035/72 nè sotto vincolo del reg. (CE) 1257/99 ex reg. (CEE) 2080/92

Sez. V - TITOLO IV, Cap. 5 DEL REG. CE N. 1782/2003 - COLTURE ENERGETICHE

BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA 8

	COD. ISTAT Provincia	Zona [1]	Cod. intervento [2]	Cod. prodotto [3]	Varietà [4]	Produzione prevista (kg) ad uso: energetico [5]	destinati ad altre utilizzazioni [6]	COD. ISTAT Provincia	Zona [1]	Cod. intervento [2]	Cod. prodotto [3]	Varietà [4]	energetico [5]	destinati ad altre utilizzazioni [6]	
1															4
2															5
3															6

Si impegna:

1 a provvedere alla consegna al primo trasformatore della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto l'ottenimento di prodotti ad us energetico;

2 a provvedere alla trasformazione in biogas nella propria azienda della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto della dichiarazione d'impegno pe l'ottenimento di prodotti ad uso energetico ;

Allega copia di contratti di coltivazione prodotti energetici n. ______ Allega dichiarazione di trasformazione di prodotti energetici effettuate nella propria azienda di cui alla lett. b) , comma 1 art. 25 del Reg. CE 1973/04 ______

Sez. VI - TITOLO IV, Cap. 9 DEL REG. CE N. 1782/2003 - SEMENTI CERTIFICATE

Si impegna: 9

1 a presentare copia del/dei contratto/i di moltiplicazione entro il 15 settembre;

2 ad indicare la quantità di sementi certificate prodotte entro la data stabilita da ulteriori disposizioni AGEA;

3 a presentare entro la data stabilita da ulteriori disposizioni AGEA la documentazione giustificativa della avvenuta certificazione da parte dell'ENSE.

CUAA DOMANDA

ALLEGATO 6 - QUADRO G - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI SUPPLEMENTARI

Sez. I - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE SEMINATIVI

GRANO DURO 1	**GRANO TENERO** 2	**MAIS** 3
Dichiara che la varietà utilizzata è non OGM ☐	Dichiara che la varietà utilizzata è non OGM ☐	Dichiara che la varietà utilizzata è non OGM ☐
Quantitativo di semente certificata utilizzata (kg) ☐	Quantitativo di semente certificata utilizzata (kg) ☐	Quantitativo di semente certificata utilizzata (kg) ☐ o, in alternativa Quantitativo di semente certificata utilizzata (unità) ☐
Allega **obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente per la produzione di **GRANO DURO** ☐	Allega **obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente per la produzione di **GRANO TENERO** ☐	Allega **obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente per la produzione di **MAIS** ☐

AVVICENDAMENTO 4

	[1] COLTURE depauperanti, miglioratrici o da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003.	Superficie Ettari	Superficie Are	quantitativo di semente certificata utilizzata kg	Allega obbligato-riamente: copia delle fatture di acquisto della semente	Dichiara che la varietà utilizzata è non OGM	[2] COLTURE depauperanti, miglioratrici o da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003.	Superficie Ettari	Superficie Are	quantitativo di semente certificata utilizzata kg	quantitativo di semente certificata utilizzata unità	Allega obbligato-riamente: copia delle fatture di acquisto della semente	Dichiara che la varietà utilizzata è non OGM	
1	**TRITICALE**						**COLZA E RAVIZZONE**							13
2	**SEGALE**						**GIRASOLE**							14
3	**SPELTA**						**PISELLI**							15
4	**ORZO**						**FAVE E FAVETTE**							16
5	**AVENA**						**LUPINI DOLCI**							17
6	**SORGO**						**SEMI DI LINO**							18
7	**GRANO SARACENO**						**LINO DA FIBRA**							19
8	**MIGLIO**						**CANAPA**							20
9	**SCAGLIOLA**						**GRANO DURO**							21
10	**FARRO**						**GRANO TENERO**							22
11	**MAIS DOLCE**						**MAIS**							23
12	**SOIA**						**ALTRI CEREALI**							24

Si impegna:

[1] ad applicare obbligatoriamente l'avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (C 1782/2003, purchè sia attuata alternanza con colture di specie diversa.

Sez. II - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE SEMINATIVI - DICHIARAZIONI

Dichiara: 5

[1] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di pagamento per superfici, e di aver utilizzato sementi certificate non OGM;

oppure:

[2] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di pagamento unico, escluse quelle destinate alla semina primaverile, per le quali la presente domanda costituisce un'intenzione di semina e sulle quali si impegna a seminare, e ad utilizzare sementi certificate non OGM

Sez. III- ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE

6

Richiedendo per la campagna corrente il premio supplementare per **VACCHE NUTRICI DI RAZZE DA CARNE ISCRITTE NEI LIBRI GENEALOGICI**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

[1] di allevare vacche iscritte ai LLGG appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato 2 del Decreto MiPAF 27/11/2001

Si impegna:

[2] a mantenere in stalla gli animali per un periodo continuativo superiore a 6 mesi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina;

7

Richiedendo per la campagna corrente il premio supplementare per **VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE** che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

[1] di allevare vacche appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato b del D.M. 2026 del 29/04/2004 così come integrato dal D.M. 2668 del 3/11/2004;

[2] di allevare le vacche secondo metodi estensivi in conformità all'articolo 2 del D.M. 2026 del 29/04/2004;

Si impegna:

[2] a mantenere in stalla gli animali per un periodo continuativo superiore a 6 mesi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

8

Richiedendo per la campagna corrente il premio supplementare per le **ALTRE VACCHE NUTRICI**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

[1] che le vacche nutrici per le quali richiede il premio hanno un'età inferiore ai 7 anni,

[2] di allevare le vacche nutrici secondo metodi estensivi in conformità all'articolo 2 del D.M. 2026 del 29/04/2004;

Si impegna:

[3] a mantenere in stalla gli animali per un periodo continuativo superiore a 6 mesi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

9

Richiedendo per la campagna corrente il premio supplementare per gli **ALTRI BOVINI**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

[1] che i bovini per i quali richiede il premio hanno un'età compresa tra gli 8 e i 20 mesi,

[2] di allevare i bovini secondo metodi estensivi in conformità all'articolo 2 del D.M. 2026 del 29/04/2004;

Si impegna:

[3] a mantenere in stalla gli animali per un periodo continuativo di almeno 7 mesi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

10

Richiedendo per la campagna corrente il premio supplementare per **BOVINI MACELLATI**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

[1] che i bovini per i quali richiede il premio hanno un'età superiore ai 12 mesi e inferiore ai 26,

[2] che i bovini per i quali richiede il premio sono allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali , ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, o secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2081/92 (IGP), o dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi produzione biologica).

Si impegna:

[3] a mantenere in stalla gli animali per un periodo continuativo di almeno 7 mesi, che terminano al massimo trenta giorni prima della data di macellazione, e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

Sez. IV - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE

11

Richiedendo per la campagna corrente il premio supplementare per **Ovini e Caprini:**

Dichiara:

[1] di allevare un numero di animali superiore a 50 capi;

[2] di detenere nel proprio fascicolo fotocopia del Registro di stalla, aggiornato alla data di presentazione della domanda, ai sensi del reg. CE n. 1760/2000

Agea

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA UNICA - Reg. (CE) n. 1782/2003
CAMPAGNA 2005

AVVERTENZE

Per la compilazione della domanda unica 2005 è necessario conoscere la normativa comunitaria e nazionale di riferimento ed in particolare la Circolare AGEA 2005, scaricabile dal sito internet www.agea.gov.it. La presente "Guida" non può essere considerata esaustiva per una completa conoscenza delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda unica.

Si ricorda che sussiste l'obbligo di dichiarare l'intera consistenza aziendale in termini di superficie, ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1782/2003, anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1782/2003.

Il produttore è obbligato a comunicare gli aggiornamenti della consistenza zootecnica alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Bovina e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA entro le ore 17.00, del 16 maggio 2005, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda Unica 2005
VIA TORINO, 45
00184 –ROMA

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

Ogni quadro della domanda va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Nel caso in cui Ella abbia conferito mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), oppure voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso CAA per presentare la domanda Unica di Pagamento.

Finalità di presentazione della domanda

- Barrare la casella 'Domanda di modifica (ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004)' nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai sopracitati articoli, in totale sostituzione della domanda precedentemente presentata; tale domando deve comunque pervenire entro la data ultima fissata dalla normativa in vigore; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
- Barrare la casella 'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
- Barrare la casella ' Domanda di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
- Barrare la casella Domanda di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende)' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare il pagamento dell'aiuto.

Sez. I-Dati identificativi dell'azienda.

RICHIEDENTE
a) PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una persona fisica vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi a CODICE FISCALE, COGNOME, NOME, SESSO e inoltre DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA;
Se il richiedente intende presentarsi come ditta individuale, oltre ai suddetti campi va barrata la casella 'DITTA INDIVIDUALE', va indicata la PARTITA IVA e, se presente nel certificato di attribuzione della stessa, va riportata l'INTESTAZIONE della Partita IVA.
b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente è una persona giuridica, devono essere compilati obbligatoriamente i dati relativi a CODICE FISCALE, PARTITA IVA e RAGIONE SOCIALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione del Codice Fiscale); i restanti campi della sezione NON devono essere impostati.

RAPPRESENTANTE LEGALE
Se il richiedente è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa. Il riquadro deve essere obbligatoriamente compilato anche nei casi di persona fisica, o ditta individuale, per la quale sia presente un rappresentante legale o similare.

Il campo relativo al TIPO DI RAPPRESENTANZA deve essere sempre impostato, con uno dei valori appresso elencati:
1: Rappresentante Legale
2: Rappresentante Di Minore O Socio Amministratore
3: Curatore Fallimentare
4: Liquidatore
5: Commissario Giudiziale
6: Rappresentante Nominato In Italia
7: Erede Del Contribuente
8: Liquidazione Volontaria

SEZ. II: MODALITA' DI PAGAMENTO
Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici IBAN, ABI, CAB e CIN sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

QUADRO B – DATI DI RIEPILOGO REGIME UNICO DI PAGAMENTO

SEZ. I - RIEPILOGO TITOLI A NORMA DEL TITOLO III, CAP. 3 E 4 DEL REG. CE N. 1782/2003 di cui all'Allegato 4 - Quadro E
Indicare, per ciascun gruppo di titoli (ordinari, di ritiro, speciali), il numero e la superficie associata suddividendoli in:
- disponibili;
- restituiti;
- non utilizzati;
- utilizzati e richiesti a pagamento.

SEZ. II - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE di cui al Quadro B5
Barrare la casella nel caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale ai sensi degli artt. 42 e 40, par. 5 del reg. (ce) 1782/2003).

SEZ. III - SUPERFICI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO di cui all'Allegato 1 - Quadro C
Riga B13 - Indicare la SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO** (art. 54 reg. (CE) 1782/03), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 10, con codice intervento = 21.
Riga B14 - Indicare la SUPERFICIE esentata dalla **MESSA A RIPOSO per** aziende biologiche (art. 55, a) reg. (CE) 1782/03), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 10, con codice intervento = 38.
Riga B15 - Indicare la SUPERFICIE esentata dalla **MESSA A RIPOSO per NO-FOOD** (art. 55, b) reg. (CE) 1782/03), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 10, con codice intervento = 22.
Riga B16 - Indicare la SUPERFICIE esentata dalla **MESSA A RIPOSO PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS** NELLA PROPRIA AZIENDA (art. 55, b) reg. (CE) 1782/03), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 10, con codice intervento = 23.

Riga B17 - SUPERFICIE a destinazioni produttive **AMMISSIBILI** AL PAGAMENTO DEI **TITOLI ORDINARI (art. 44 reg. (CE) 1782/03)**, riportando la somma delle superfici indicate nell'Allegato 1 - Quadro C, riquadro 9, con codice intervento = 26.
IMPORTANTE:
Per i codici colturali **103** (Pascolo arborato- bosco alto fusto e cespugliato) e **063** (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% -roccia affiorante) deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (moltiplicata per 0,8).

Per i codici colturali **054** (Pascolo arborato- bosco pascolabile ceduo) e **064** (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% -roccia affiorante deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 50% (moltiplicata per 0,5).
Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfetarie previste in presenza di tali codici colturali.

QUADRO B1 – DATI DI RIEPILOGO ALTRI REGIMI DI AIUTO

SEZ. IV - SUPERFICI RICHIESTE A PREMO A NORMA DEL TITOLO IV DEL REG. CE N. 1782/2003 di cui ai quadri C e C1

Riga B18 - Indicare la SUPERFICIE A **GRANO DURO - QUALITA'**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 9.

Riga B20 - Indicare la SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 10.

Riga B22 - Indicare la SUPERFICIE A **COLTURE ENERGETICHE** per la trasformazione in **BIOGAS**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 18.

Riga B24 - Indicare la SUPERFICIE A **COLTURE ENERGETICHE**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 17.

Riga B26 - Indicare la SUPERFICIE A **RISONE**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 11 e codice intervento = 24 e prodotto con codice 104 e 105. La superficie richiesta sia con il codice intervento 11 sia con il codice intervento 24 deve essere conteggiata una sola volta.

Riga B28 - Indicare la SUPERFICIE A **SEMENTI CERTIFICATE DI RISO (superfici di cui al rigo B26)**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 14, con codice intervento = 24 e codice prodotto 104 e 105 .

Riga B29 - Indicare la SUPERFICIE A **SEMENTI CERTIFICATE DI ALTRE SPECIE DIVERSE DAL RISO**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 14, con codice intervento = 24 con codici prodotto diversi da 104 e 105.

Riga B19 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - **NOCCIOLE**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 12.

Riga B21 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO – **MANDORLE**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 13.

Riga B23 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - **PISTACCHI**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 15.

Riga B25 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO – **NOCI COMUNI**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 14.

Riga B27 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO – **CARRUBE,** riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 16.

SEZ. V - SUPERFICI RICHIESTE A PREMIO AI SENSI DELL'ART. 69 DEL REG. CE 1782/2003- PREMI SUPPLEMENTARI PER I SEMINATIVI di cui all'Allegato 1 - Quadro C

Riga B30 - Indicare la SUPERFICIE A **GRANO DURO**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 12, con codice intervento = 1.

Riga B31 - Indicare la SUPERFICIE A **GRANO TENERO**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 12, con codice intervento = 2.

Riga B32 - Indicare la SUPERFICIE A **MAIS**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 12, con codice intervento = 3.

Riga B33 - Indicare la **SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 12, con codice intervento = 4.

SEZ. VI - CAPI RICHIESTI A PREMIO AI SENSI DELL'ART. 69 DEL REG. CE 1782/2003- PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE (di cui all'Allegato 3 - Quadro D), OVINE E CAPRINE

Riga R2 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso ad uno o più premi supplementari nel settore delle **CARNI BOVINE** nell'Allegato 3 - Quadro D.

Riga N13 -Indicare il numero **CAPI OVINI E CAPRINI CONDOTTI AL PASCOLO** PER ALMENO 120 GIORNI per i quali si richiede il premio.

SEZ. VII - ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO di cui al quadro C

Riga B34 - Indicare la SUPERFICIE A **FORAGGIO da destinare alla trasformazione**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 16, con codice intervento = 25.

Riga B36 - Indicare la **SUPERFICIE A CANAPA**, riportando la somma delle superfici dichiarate con codice prodotto = 056 e codice prodotto = 846;

Riga B35 - Indicare la **SUPERFICIE FORAGGERE per il calcolo degli UBA**, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 15, con codice intervento = 29.
IMPORTANTE:
Per i codici colturali **103** (Pascolo arborato- bosco alto fusto e cespugliato) e **063** (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% -roccia affiorante) deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (moltiplicata per 0,8).

Per i codici colturali **054** (Pascolo arborato- bosco pascolabile ceduo) e **064** (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% -roccia affiorante deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 50% (moltiplicata per 0,5).
Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfetarie previste in presenza di tali codici colturali.

Riga B37 - Indicare la **SUPERFICIE A FORAGGERE a pascolo permanente** (superfici di cui al rigo B35), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 15, con codice intervento = 29, individuati tra i prodotti elencati nella colonna AD della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
IMPORTANTE:
Per i codici colturali **103** (Pascolo arborato- bosco alto fusto e cespugliato) e **063** (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% -roccia affiorante) deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (moltiplicata per 0,8).

Per i codici colturali **054** (Pascolo arborato- bosco pascolabile ceduo) e **064** (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% -roccia affiorante deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 50% (moltiplicata per 0,5).

Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfetarie previste in presenza di tali codici colturali.

SEZ. VIII - PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (TITOLO IV DEL REG. CE N. 1782/2003)
Barrare nel caso di richiesta di corresponsione del premio spettante per il quantitativo disponibile individuale (quota al 31/03/2005 registrata nel SIAN, ai sensi della L. 119/2003, art.2) e del pagamento supplementare.
E' inoltre necessario compilare il Allegato 3 - Quadro D.

QUADRO B2 – RIEPILOGO SUPERFICIE AZIENDALE DICHIARATA

Riga B38 - Indicare la SUPERFICIE A DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AI PAGAMENTI, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 17, con codice intervento indicato = 31.

Riga B39 - Indicare la SUPERFICIE A DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AI PAGAMENTI, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 17, con codice intervento indicato = 30.

Riga B40 - Indicare la SUPERFICIE POTENZIALMENTE AMMISSIBILE AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO, sommando le righe B13, B14, B15, B16, B17.

Riga B41 - Indicare la SUPERFICIE TOTALE AZIENDALE sommando le righe B38, B39, B40.

QUADRO B3 – DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Indicare il cognome e nome del richiedente (o del rappresentante legale).
Le sezioni I e II devono essere obbligatoriamente compilate da tutti gli agricoltori.

Sez. I - DICHIARAZIONI E IMPEGNI
►sotto la voce **"dichiara"**, barrare:
- casella 1 o 2: dichiarazione relativa alla costituzione del fascicolo aziendale

- casella 3 o 4: dichiarazione relativa alla finalità di presentazione della domanda
- casella 5: riservata agli agricoltori sottoposti all'ottemperanza degli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- casella 6: riservato agli agricoltori che non esercitano attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633;
- casella 7: riservata agli agricoltori che non dispongono di superfici ammissibili sufficienti all'esercizio dei titoli di ritiro posseduti;
- casella 8: dichiarazione di applicazione di idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al D. MiPAF 13.12.2004 n. 5406

►sotto la voce **"si impegna"**, indicare:
- per i soli titolari di titoli speciali e che allevano ovini e caprini, il numero di capi ovini e caprini femmine di età superiore ai 12 mesi o che abbia partorito almeno una volta nella campagna di riferimento

Sez. II - DICHIARAZIONI - CONDIZIONALITA': ART. 4 E 5 DEL REG. CE 1782/2003
►sotto la voce **"dichiara"**, barrare:
- casella 9: se l'azienda tratta sostanze pericolose di cui all'elenco contenuto nel D. Lgs. 152/99
- casella 10: se i terreni appartenenti all'azienda sono utilizzati al fine dello spandimento di fanghi, propri o di terzi, provenienti da depurazione, così come definiti nel D. Lgs. 99/92 (Direttiva 86/278/CEE)
- casella 11: in presenza di terrazzamenti (intesi come la sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita) sui terreni appartenenti alla consistenza aziendale.

QUADRO B4 – ALLEGATI

.
Indicare il cognome e nome del richiedente (o del rappresentante legale).
Barrare le seguenti caselle, in corrispondenza dei documenti allegati al modello di domanda:
1: fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido;
2 e 9: documentazione relativa al "certificato antimafia"
3: documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dell'Allegato 1- Quadro C e dell'Allegato 2- Quadro C1;
4 e 5: documentazione relativa all'attribuzione della P.IVA
6: fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda;
7: documentazione giustificativa del titolo di conduzione;
8: fatture d'acquisto d'impianto o contratti d'affitto e/o acquisto per superfici destinate a pioppeti- alberi da bosco a breve rotazione;
10: documentazione giustificativa per l'attestazione della produzione di colture orticole da seme;
11: documentazione fiscale comprovante l'avvenuta ripresa della produzione lattiero-casearia
12: numero di Quadri C allegati
13: numero di Quadri C1 allegati
14: numero di Quadri D allegati
15: numero di Quadri E allegati
16: Quadro F allegato
17: Quadro G allegato

QUADRO B5 – RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 42 del reg. (CE) 1782/2003)

Il Quadro deve essere compilato dagli agricoltori in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5 e che intendono richiedere l'assegnazione di titoli dalla Riserva Nazionale.

IMPORTANTE: LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B5 COSTITUISCE UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER POTER ACCEDERE ALLA RISERVA NAZIONALE.

QUADRO B6 – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E DOMANDA

Indicare gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, il luogo e la data di sottoscrizione **e firmare la domanda** negli appositi riquadri.
Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.
L'accettazione della clausola compromissoria è facoltativa.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

ALLEGATO 1 - QUADRO C – PIANO DI UTILIZZAZIONE

DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI 10 MESI DI CUI ALL'ART. 44, PAR. 3 DEL REG. (CE) N. 1782/2003.
Indicare una data compresa tra il 1 settembre 2004 e il 30 aprile 2005
Le particelle ammissibili ai titoli da ritiro e ordinari devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di 10 mesi a partire dal 1 settembre 2004 al 30 aprile 2005 (decreto Mipaf 15 marzo 2005). Si può scegliere fino ad un massimo di due date all'interno del periodo 1 settembre 2004 30 aprile 2005. Il cambiamento di data comporta un cambiamento di quadro.

Riquadro 1. - COMUNE
Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento al Decreto MiPAF del 10 agosto 2001 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali è necessario indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
2 = zona coperto da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2005;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tavolare) ;
7 = stato estero.
8= particella appartenente al catasto urbano

Si rammenta di allegare alla domanda la documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI
Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4 - SUPERFICIE CATASTALE
Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 5. - TIPO Di CONDUZIONE
Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - mezzadria;
4 - altre forme.

Riquadro 6 - SUPERFICIE UTILIZZATA
Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa destinazione produttiva) la superficie utilizzata per la quale si effettua l'associazione con uno o più regimi di intervento, espressi in ettari ed are.
Una particella omogenea deve essere indicata una sola volta se associata, per la medesima superficie, a più codici intervento. Se la superficie è differenziata tra i diversi codici intervento associati è necessario indicarla più volte.
Una particella deve essere indicata più di una volta, se su di essa insistono diverse varietà/usi della medesima destinazione produttiva o se su essa insistono colture diverse.

Per i codici colturali **103** (Pascolo arborato- bosco alto fusto e cespugliato) e **063** (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% -roccia affiorante) la superficie ammessa viene ridotta del 20% rispetto alla superficie utilizzata. Pertanto, la superficie utilizzata sia per il codice intervento 026 sia per il codice intervento 029, da indicare deve corrispondere alla **superficie lorda** (100%) comprensiva delle tare.

Per i codici colturali **054** (Pascolo arborato- bosco pascolabile ceduo) e **064** (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% -roccia affiorante) la superficie ammessa viene ridotta del 20% rispetto alla superficie utilizzata. Pertanto, la superficie utilizzata sia per il codice intervento **026** sia per il codice intervento **029**, da indicare deve corrispondere alla **superficie lorda** (100%) comprensiva delle tare.

Riquadro 7 - PRODOTTO
Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle destinazioni produttive codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Riquadro 8 – CODICE VARIETA'/USO
Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle destinazioni produttive codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

IMPORTANTE: I SINGOLI CAMPI (CELLE) DEI RIQUADRI DA 9 A 17 DELL'ALLEGATO 1 QUADRO C DEVONO CONTENERE UN SOLO CODICE INTERVENTO.

Agea

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA UNICA - Reg. (CE) n. 1782/2003
CAMPAGNA 2005

Riquadro 9 –TITOLI ORDINARI (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO)

Questo riquadro deve essere compilato da tutti gli agricoltori:

1. da coloro che possiedono titoli ordinari ed intendono utilizzarli (anche parzialmente), richiedendone il pagamento nel Quadro B (dettagliato nell'Allegato 4 - Quadro E);
2. da coloro che hanno richiesto l'accesso alla Riserva Nazionale per l'assegnazione di titoli nel quadro B5;
3. da coloro che, non rientrando nelle casistiche precedenti, hanno tuttavia l'obbligo di dichiarare l'intera superficie aziendale.

Gli agricoltori di cui al punto 1. devono dichiarare l'intera superficie aziendale i cui usi del suolo siano ammissibili all'abbinamento di titoli ordinari e che non sia elencata nel Riquadro 10 **DESTINAZIONE (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - TITOLI DI RITIRO)**
Gli agricoltori di cui ai punti 2. e 3. devono dichiarare l'intera superficie aziendale i cui usi del suolo siano ammissibili all'abbinamento di titoli ordinari.

Codice intervento associabile alle destinazioni produttive ammissibili = 26
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna L della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Riquadro 10 – DESTINAZIONE (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - TITOLI DI RITIRO)
Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che possiedono titoli di ritiro ed intendono utilizzarli, richiedendone il pagamento. Si rammenta che i titoli di ritiro devono essere totalmente utilizzati, prioritariamente rispetto ai titoli ordinari.

I titoli di ritiro devono essere utilizzati effettuando la messa a riposo delle superfici. E' prevista una esenzione dall'obbligo della messa a riposo nei casi seguenti:

- azienda condotta, per la totalità della sua produzione, in ottemperanza agli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- produzione non destinata all'alimentazione umana e/o animale.

Qualora la superficie condotta dal richiedente e ammissibile ai sensi dell'art. 54 del reg. (CE) 1782/2003 sia inferiore a quella associata ai titoli di ritiro, è necessario effettuare la dichiarazione prevista nel Quadro B3, sez. I, n. 7.

Codici intervento associabili alle destinazioni produttive ammissibili:
SUPERFICIE ***MESSA A RIPOSO*** *(art. 54 reg. (CE) 1782/03)* ***- codice intervento = 21***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna E della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

SUPERFICIE esentata dalla ***MESSA A RIPOSO per*** *aziende biologiche (art. 55, a) reg. (CE) 1782/03)* ***- codice intervento = 38***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna I della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario effettuare la dichiarazione prevista nel Quadro B3, sez. I, n. 5.

SUPERFICIE esentata dalla ***MESSA A RIPOSO per NO-FOOD*** *(art. 55, b) reg. (CE) 1782/03)* ***- codice intervento = 22***
Le destinazioni produttive ammissibili che prevedono la stipula di un contratto di trasformazione sono indicate nella colonna F della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

E' inoltre necessario compilare il Allegato 5 - Quadro G, sez. II, punto B).
Le destinazioni produttive ammissibili che non prevedono la stipula di un contratto di trasformazione sono indicate nella colonna G della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario effettuare la dichiarazione prevista nell'Allegato 5 - Quadro G, sez. II, punto C).

SUPERFICIE esentata dalla ***MESSA A RIPOSO PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS*** *NELLA PROPRIA AZIENDA (art. 55, b) reg. (CE) 1782/03)* ***- codice intervento = 23***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna H della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 - Quadro G, sez. II, punto B).

Riquadro 11 PASCOLO CASUALE OVINI (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - TITOLI DI RITIRO)

Barrare la casella se la superficie in questione può essere oggetto di pascolo casuale di bestiame ovicaprino.

Riquadro 12 – PREMI SUPPLEMENTARI (Art. 69 Reg. (CE) n. 1782/03) (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO)
Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più premi supplementari disciplinati dal D.M. 2026/2004.

Codici intervento associabili alle destinazioni produttive ammissibili:
GRANO DURO ***- codice intervento = 1***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna X della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 1 e sez. II.

GRANO TENERO - ***codice intervento = 2***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna Y della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 2 e sez. II.

MAIS - ***codice intervento = 3***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AA della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 3 e sez. II.

AVVICENDAMENTO ***- codice intervento = 4***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AB della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
Le destinazioni produttive compatibili ma non ammissibili al premio sono indicate nella colonna AC della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 4 e sez. II.

Riquadro 13 – TITOLO IV Reg. (CE) n. 1782/03 (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più premi disciplinati dal Titolo IV del **Reg. (CE) n. 1782/03**.

Codici intervento associabili alle destinazioni produttive ammissibili:
GRANO DURO - QUALITA' - codice intervento = 9.
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna M della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 - Quadro G, sez. III.

PIANTE PROTEICHE - codice intervento = 10.
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna N della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

RISONE - codice intervento = 11.
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna O della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

COLTURE ENERGETICHE - codice intervento = 17.
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna U della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 - Quadro G, sez. V.

COLTURE ENERGETICHE *per la trasformazione in* ***BIOGAS - codice intervento = 18.***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna V della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 - Quadro G, sez. V.

Riquadro 14 – TITOLO IV Reg. (CE) n. 1782/03 -SEMENTI CERTIFICATE (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono stipulare contratti di moltiplicazione per le sementi certificate e richiedere il pagamento del premio disciplinato nel Capitolo 9, Titolo IV , **Reg. (CE) n. 1782/03**.
Codice intervento associabile alle destinazioni ***produttive ammissibili = 24***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna Z della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare il Allegato 5 - Quadro G, sez. VI.

Riquadro 15 – FORAGGERE (Utilizzate ai fini del calcolo del carico di UBA) (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più premi supplementari zootecnici che prevedono l'applicazione di metodi di allevamento estensivo del bestiame, disciplinati dal D.M. 2026/2004.
Codice intervento associabile alle destinazioni ***produttive ammissibili = 29***
Le destinazioni produttive ammissibili, distinte in "pascolo permanente" e "pascolo non permanente", sono indicate rispettivamente nelle colonne AD e AE della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Riquadro 16 – FORAGGIO da destinare alla trasformazione(DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono stipulare contratti con trasformatori di foraggi da disidratare o essiccare.
Codice intervento associabile alle destinazioni ***produttive ammissibili = 25***

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AF della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Riquadro 17 – DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Questo riquadro deve essere compilato da tutti gli agricoltori:

1. da coloro che possiedono titoli ordinari ed intendono utilizzarli (anche parzialmente), richiedendone il pagamento nell'Allegato 4 - Quadro E;
2. da coloro che intendono richiedere l'accesso alla Riserva Nazionale per l'assegnazione di titoli nel Quadro B5;
3. da coloro che, non rientrando nelle casistiche precedenti, hanno tuttavia l'obbligo di dichiarare l'intera superficie aziendale.

DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI ***- codice intervento = 30***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AG della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI - ***codice intervento = 31***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AH della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Le superfici dichiarate nei riquadri 9 e 17 costituiscono l'intera superficie aziendale.

ALLEGATO 2 - QUADRO C1 – PIANO DI UTILIZZAZIONE – FRUTTA IN GUSCIO

L'Allegato 2 - Quadro C1 deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali destinate alla produzione di FRUTTA A GUSCIO.
Nel caso di impianti consociati e con presenza di più specie di frutta a guscio, occorre indicare l'utilizzo con il numero di alberi più elevato (specie predominante).

Riquadri da 1 a 7
Vedi Allegato 1 - Quadro C

Riquadro 8 – DESCRIZIONE IMPIANTI
Indicare la descrizione degli impianti specificando:

- **Tipo di impianto**: Indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:
  1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;
  2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;
  3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;
  4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;
  5. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;
  6. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.
  7. altri impianti.

- **Sesto di impianto**: Deve essere compilato solo in presenza di sesto regolare (tipo di impianto = 1, 3 o 5); riportare la distanza in centimetri sulla fila e tra le file delle piante;

- **Anno di impianto**: Indicare l'anno di impianto;

- **Numero Piante**: Indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:

  - **FRUTTA A GUSCIO**: indicare il numero degli alberi relativi all'utilizzo richiesto (specie predominante);
  - **CASTAGNE**: indicare, solo nel caso di impianti consociati (tipo 3,4,5,6) il numero di piante di frutta a guscio non predominante e di castagno presenti sulla particella;
  - **ALTRE PIANTE**: indicare, solo nel caso di impianti consociati con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5, 6) il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno presenti sulla particella.

IMPORTANTE: I SINGOLI CAMPI (CELLE) DEI RIQUADRO 9 DEVONO CONTENERE UN SOLO CODICE INTERVENTO.

Riquadro 9 – ALTRI REGIMI DI AIUTO - TITOLO IV Reg. (CE) n. 1782/03
Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più premi disciplinati dal Titolo IV del **Reg. (CE) n. 1782/03**.
FRUTTA A GUSCIO - ***NOCCIOLE - codice intervento = 12.***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna P della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

La densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 125.

FRUTTA A GUSCIO – ***MANDORLE - codice intervento = 13****.*
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna Q della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

La densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 50.

FRUTTA A GUSCIO – ***NOCI COMUNI - codice intervento = 14****.*
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna R della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

La densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 50.

FRUTTA A GUSCIO - ***PISTACCHI - codice intervento = 15.***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna S della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 1 e sez. II.
La de E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

nsità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 50.

FRUTTA A GUSCIO – ***CARRUBE - codice intervento = 16.***
Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna T della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
E' inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

La densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 30.

N.B= Per verificare il rispetto della densità minima prevista, verrà considerato il numero di piante riportato nella Colonna "FRUTTA A GUSCIO" del riquadro 8.

ALLEGATO 3 - QUADRO D – ZOOTECNIA - AIUTI SUPPLEMENTARI E PREMI PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

L'Allegato 3 - Quadro D deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere :

- il pagamento di uno o più premi supplementari zootecnici disciplinati dal D.M. 2026/2004
- la corresponsione del premio per i prodotti lattiero-caseari spettante per il quantitativo disponibile individuale (quota al 31/03/2005 registrata nel SIAN, ai sensi della L. 119/2003, art.2) e del pagamento supplementare, disciplinati dal Titolo IV del Reg. (CE) 1782/2003.

Compilare un riquadro per ogni allevamento di detenzione posseduto dall'azienda, per il quale si intende richiedere almeno un premio.

ALLEVAMENTO DI DETENZIONE
Descrivere l'allevamento di detenzione, specificando obbligatoriamente il codice aziendale e l'indirizzo.

SEZ. I - PREMIO RICHIESTO - **CARNI BOVINE** (art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003)
Indicare "SI" per ognuno dei premi elencati ai quali si intende accedere.

SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - **CARNI OVINE E CAPRINE** (art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003)
Indicare il numero di capi ovini e caprini di sesso femminile di almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito per i quali si intende richiedere il premio. Inoltre, è necessario indicare i luoghi nei quali le greggi praticano il pascolo e le date di permanenza.

SEZ. III - PREMIO RICHIESTO PER **PRODOTTI LATTIERO CASEARI** (Titolo IV del Reg. (CE) 1782/2003)
Indicare "SI" se l'allevamento ha vocazione lattiera.

ALLEGATO 4 - QUADRO E – ELENCO DEI TITOLI - UTILIZZAZIONE

L'Allegato 4 - Quadro E deve essere compilato dagli agricoltori possessori di titoli fissati e che intendono richiederne il pagamento.

I dati necessari per la compilazione dei riquadri da 1 a 5 devono essere desunti dalla domanda di fissazione dei titoli, già presentata.

Riquadro 1. - IDENTIFICATIVO DEL TITOLO
Indicare il codice che individua univocamente il titolo

Riquadro 2. - RIFERIMENTO FISSAZIONE TITOLI (solo per i titoli intestati ad altro soggetto)

Indicare **il CUAA dell'agricoltore che ha fissato il titolo.** Si rammenta di allegare alla domanda la documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - TIPO
Indicare la tipologia del titolo:
- ordinario
- di ritiro
- speciale

Riquadro 4 – SUPERFICIE
Solo per i titoli ordinari e di ritiro:
Indicare la superficie riferita a ciascun singolo titolo, espressa in ettari e are.

Riquadro 5. - NUMERO DI UBA
Solo per i titoli speciali:
Indicare è il numero di capi animali espresso in unità di bestiame adulto, che è necessario detenere per utilizzare ciascun titolo.

Riquadro 6 - RICHIESTA DI PAGAMENTO
Barrare se si intende richiedere il titolo in pagamento.
Si rammenta che i titoli di ritiro devono essere utilizzati prioritariamente rispetto agli altri.

Riquadro 7 - RESTITUZIONE A RISERVA NAZIONALE (art. 46 Reg. CE n. 1782/03)
Barrare se si intende restituire il titolo alla Riserva Nazionale.
Si rammenta che i titoli di ritiro possono essere restituiti solo dopo aver restituito tutti gli altri.

ALLEGATO 5 - QUADRO F – INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI

SEZ. I - CANAPA art. 52 Reg. (CE) 1782/2003
Gli agricoltori che coltivano CANAPA devono indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata e specificare il numero dei cartellini varietali (in originale) allegati.
Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini dei riconoscimento del pagamento dei titoli ordinari per le superfici investite a CANAPA destinata alla produzione di fibre (utilizzo 56) è di 35 Kg/ha.

SEZ. II - **TITOLI DI RITIRO** - MESSA A RIPOSO (art.54 e art. 55 lettera b) del Reg. (CE) n. 1782/2003)
A) POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA)
Riquadro 1.
Segnalare se è presente il rischio di pascolo casuale, barrando l'apposita casella.

B) COLTURE ANNUALI PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO-FOOD) O UNA DICHIARAZIONE DI TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA
Riquadro 2.
Colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione (codice intervento = 22 e destinazioni produttive ammissibili indicate nella colonna F della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005) o una dichiarazione di trasformazione in biogas nella propria azienda (codice intervento = 23 e destinazioni produttive ammissibili indicate nella colonna H della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.).

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona
Indicare il codice Istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (Decreto MiPAF del 10 agosto 2001, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat); le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat:
1 = montagna interna
2 = montagna litoranea
3 = collina interna
4 = collina litoranea
5 = pianura

Colonne 2,3 e 4 - Specie/varietà
Per ogni zona omogenea (cioè riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice intervento, il codice prodotto (destinazioni produttive ammissibili indicate nelle colonne F/H della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005) e la descrizione della varietà utilizzata.

Colonna 5 - Resa (t/ha)
Riportare il valore di resa per ogni gruppo omogeneo (zona e coltura), indicato:
- per i cereali, nel Decreto MiPAF del 10 agosto 2001;
- per i semi oleosi, nella circolare AGEA di pubblicazione delle rese medie annue per il raccolto 2005;
- per tutte le altre specie/varietà, nell'annuario ISTAT.

Colonna 6 - Produzione prevista (kg) ad uso non alimentare
Riportare la produzione prevista, ottenibile moltiplicando la superficie coltivata alla varietà in oggetto per la resa.

Colonna 7 - Produzione prevista (kg) ad uso alimentare
Se l'agricoltore destina la medesima specie ad usi non alimentari (per cui ha stipulato un contratto di coltivazione o ha presentato una dichiarazione di impegno alla trasformazione in biogas nella propria azienda) e ad usi alimentari (dichiarate con codice intervento diverso da 22 o 23), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni per ciascuna destinazione.

Se l'agricoltore ha indicato il codice intervento = 22, dovrà barrare la casella 1 delle dichiarazioni ed indicare il numero di contratti di coltivazione allegati.
Se l'agricoltore ha indicato il codice intervento = 23, dovrà barrare la casella 2 delle dichiarazioni ed indicare il numero di dichiarazioni di trasformazione in biogas allegate.

C) COLTURE CHE NON FORMANO OGGETTO DI CONTRATTO (art. 148 del Reg. (CE) n. 1973/2004)
Riquadro 5.
Le destinazioni produttive ammissibili e che non prevedono la stipula di un contratto di trasformazione sono indicate nella colonna G della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
L'agricoltore che ha dichiarato una di tali destinazioni produttive è obbligato ad impegnarsi alla trasformazione nelle materie prime consentite dalla regolamentazione comunitaria in vigore.

Sez. III - TITOLO IV, Cap. 1 DEL REG. CE N. 1782/2003 - AIUTO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO DI QUALITA' (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)
L'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.
Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata. Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini dei riconoscimento dell'aiuto in causa è di 180 kg/ha.

Sez. IV - TITOLO IV, Cap. 4 DEL REG. CE N. 1782/2003 - FRUTTA A GUSCIO
Indicare l'organizzazione di appartenenza riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del reg. (CE) n. 2200/96. Barrare le caselle 1 e 2.

Sez. V - TITOLO IV, Cap. 5 DEL REG. CE N. 1782/2003 - COLTURE ENERGETICHE
Colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione (codice intervento = 17 e destinazioni produttive ammissibili indicate nella colonna U della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005) o una dichiarazione di trasformazione in biogas nella propria azienda (codice intervento = 18 e destinazioni produttive ammissibili indicate nella colonna V della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.).

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona
Indicare il codice Istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (Decreto MiPAF del 10 agosto 2001, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat); le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat:

1 = montagna interna
2 = montagna litoranea
3 = collina interna
4 = collina litoranea
5 = pianura

Colonne 2,3 e 4 - Specie/varietà
Per ogni zona omogenea (cioè riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice intervento, il codice prodotto (destinazioni produttive ammissibili indicate nelle colonne U/ V della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005) e la descrizione della varietà utilizzata.

Colonna 5 - Resa (t/ha)
Riportare il valore di resa per ogni gruppo omogeneo (zona e coltura), indicato:
- per i cereali, nel Decreto MiPAF del 10 agosto 2001;
- per i semi oleosi, nella circolare AGEA di pubblicazione delle rese medie annue per il raccolto 2005;
- per tutte le altre specie/varietà, nell'annuario ISTAT.

Colonna 6 - Produzione prevista (kg) ad uso non alimentare
Riportare la produzione prevista, ottenibile moltiplicando la superficie coltivata alla varietà in oggetto per la resa.

Colonna 7 - Produzione prevista (kg) ad uso alimentare
Se l'agricoltore destina la medesima specie ad usi non alimentari (per cui ha stipulato un contratto di coltivazione o ha presentato una dichiarazione di impegno alla

Agea

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA UNICA - Reg. (CE) n. 1782/2003
CAMPAGNA 2005

trasformazione in biogas nella propria azienda) e ad usi alimentari (dichiarate con codice intervento diverso da 17 o 18), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni per ciascuna destinazione.

Se l'agricoltore ha indicato il codice intervento = 17, dovrà barrare la casella 1 delle dichiarazioni ed indicare il numero di contratti di coltivazione allegati.
Se l'agricoltore ha indicato il codice intervento = 18, dovrà barrare la casella 2 delle dichiarazioni ed indicare il numero di dichiarazioni di trasformazione in biogas allegate.

Sez. VI - TITOLO IV, Cap. 9 DEL REG. CE N. 1782/2003 - SEMENTI CERTIFICATE
Questo riquadro deve essere obbligatoriamente compilato dagli agricoltori che intendono stipulare contratti di moltiplicazione per le sementi certificate e richiedere il pagamento del premio disciplinato nel Capitolo 9, Titolo IV , **Reg. (CE) n. 1782/03 (codice intervento = 24. L**e destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna Z della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005).

ALLEGATO 6 - QUADRO G –INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI SUPPLEMENTARI

Sez. I - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE SEMINATIVI

Riquadro 1. GRANO DURO
Le destinazioni produttive ammissibili ***(codice intervento = 1)*** sono indicate nella colonna X della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
L'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. E' necessario barrare la casella "dichiara che la varietà utilizzata è NON-OGM".
Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata, espresso in chilogrammi.

Riquadro 2. GRANO TENERO
Le destinazioni produttive ammissibili (***codice intervento = 2)*** sono indicate nella colonna Y della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
L'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. E' necessario barrare la casella "dichiara che la varietà utilizzata è NON-OGM".
Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata, espresso in chilogrammi.

Riquadro 3. MAIS
Le destinazioni produttive ammissibili (***codice intervento = 3)*** sono indicate nella colonna AA della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.
L'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. E' necessario barrare la casella "dichiara che la varietà utilizzata è NON-OGM".
Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata, espresso in chilogrammi o in unità.

Riquadro 4. AVVICENDAMENTO
Le colture sottoposte ad avvicendamento per le quali è obbligatorio fornire informazioni ulteriori sono le colture depauperanti, miglioratrici o da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003. Le destinazioni produttive ammissibili (***codice intervento = 4),*** indicate nella colonna AB della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005, sono sinteticamente riportate nella presente tabella.
Indicare negli appositi spazi la superficie investita alla singola coltura, il quantitativo di semente certificata utilizzata, espresso in chilogrammi o in unità.
Per ciascuna di tali colture l'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. E' necessario barrare la casella "dichiara che la varietà utilizzata è NON-OGM".
E' inoltre necessario barrare la casella relativa all'impegno di rotazione delle colture.

Sez. II - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE SEMINATIVI – DICHIARAZIONI
E' necessario compilare questa sezione nel caso di richiesta di uno o più premi supplementari nel settore seminativi.

Sez. III- ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE
Riquadro 6.
Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per le VACCHE NUTRICI DI RAZZE DA CARNE ISCRITTE NEI LIBRI GENEALOGICI.

Riquadro 7.
Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per le VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE.

Riquadro 8.
Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per le ALTRE VACCHE NUTRICI.

Riquadro 9.
Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per gli ALTRI BOVINI.

Riquadro 10.
Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per i BOVINI MACELLATI.

Sez. IV - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE
Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per OVINI E CAPRINI.

20.7. FAC SIMILE MODULI NO FOOD E COLTURE ENERGETICHE

ALL. BN

N. CONTRATTO	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA OTTENUTA
SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI NON DESTINATI IN VIA PRINCIPALE ALL'ALIMENTAZIONE
UMANA E/O ANIMALE Reg. CE 1973/2004

ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

CAMPAGNA 2005/ 2006

☐ contratto iniziale

☐ contratto di modifica in sostituzione del contratto n. ....

MATERIA PRIMA - SPECIE - ____________

DA UNA PARTE:

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

☐ BARRARE SE DITTA INDIVIDUALE PARTITA IVA ____________

COGNOME O RAGIONE SOCIALE ____________

NOME ____________ SESSO ☐ M ☐ F CODICE FISCALE ____________

DATA DI NASCITA giorno ___ mese ___ anno ___ COMUNE DI NASCITA ____________ PROV. ___

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI) ____________

Resa media prevista sulle superfici ritirate dalla produzione
☐ rappresentativa fissata dall'AG.E.A.Coordinamento
☐ dell' azienda (attestata da perizia giurata) ______ (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA Ha			Are		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)			
		TOTALE									

TOTALE QUANTITA' PREVISTA Tonnellate ______ kg ______

I CONTRATTI INCOMPLETI O RIPORTANTI CORREZIONI O ABRASIONI SONO CONSIDERATI NULLI

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- che i dati sopraripportati sono esatti e veritieri;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n. 24

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce;
Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.

E DALL'ALTRA:

QUADRO B ☐ **IL PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **IL COLLETTORE**

N. RICONOSCIMENTO ____________ PARTITA IVA ____________

RAGIONE SOCIALE ____________

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____________ TELEFONO PREFISSO ___ NUMERO ___

COMUNE ____________ PROV. ___ C.A.P. ___ FAX PREFISSO ___ NUMERO ___

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME ____________

IL SOTTOSCRITTO ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE DICHIARA:

- le seguenti quantità previste di sottoprodotti da destinare per usi non alimentari (da indicare solo nel caso in cui il contratto riguarda semi di colza, ravizzone, girasole e soia)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (farine)	QUANTITA' Tonn.				kg	

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce;
Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.
Il presente contratto è stipulato per il periodo da __ / __ / ____ a __ / __ / ____.

Luogo della firma ____________

data giorno ___ mese ___ anno ___

firma in originale ☐ COLLETTORE ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLTIVATORE RICHIEDENTE

....

OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale; (art. 107 par. 3 del Reg. CE 1782/2003)
2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comun tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto; (art. 150 Reg. CE 1973/2004)
3. il coltivatore "richiedente" si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito dall' art. 145 del regolamento (CE) n. 1973/2004;
4. il coltivatore "richiedente" è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "collettore" o al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro le date di cui all'art. 147, comma 3 del reg. CE n. 1973/2004, nonché a indicarne la durata;
5. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare i contratti presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di pagamento per superfici;
6. il coltivatore "richiedente" dichiara formalmente che le superfici indicate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento di cui agli artt. 44 e 54 del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 e dell'art. 30 del Reg. CE 796/2004;
7. il coltivatore "richiedente" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II
OBBLIGHI DEL "PRIMO TRASFORMATORE" O "COLLETTORE"

1. Il "collettore" o "primo trasformatore" è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nell'art. 157 comma 1 del reg. CE n. 1973/2004;
2. Il "collettore" o "primo trasformatore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'O.P., la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto;
3. Il "collettore" o "primo trasformatore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
4. il "collettore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'O.P., la materia prima oggetto del presente contratto ad un "primo trasformatore" riconosciuto;
5. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'O.P., il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;
6. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'O.P. per un importo pari a 250 EURO/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime;
7. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale:
PRODOTTO FINITO ....
SOTTOPRODOTTO (farine)..
8. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a fornire all'O.P., al più tardi entro il ***30 novembre*** di ciascuna campagna, gli elementi tecnic concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;
9. il "primo trasformatore" o il "collettore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli imp predetti.

III
MODALITÀ DI CONSEGNA

IV
QUALITÀ, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche tipo:
UMIDITÀ: ....
IMPURITÀ: ....
2. la riconduzione della quantità tal quale alla qualità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:

V
PREZZO D'ACQUISTO

VI
PAGAMENTO DELLA MERCE

VII
PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna .... / ....;
2. se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza;
3. per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di ....

ALL. CN

N. CONTRATTO INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

NUMERO DOMANDA UNICA

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO DI FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA OTTENUTA
SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI NON DESTINATI IN VIA PRINCIPALE ALL'ALIMENTAZIONE
UMANA E/O ANIMALE
Reg. CE 1973/2004
CAMPAGNA 2005/ 2006

ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

MATERIA PRIMA

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

BARRARE SE DITTA INDIVIDUALE | PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI)

QUADRO B | **IL PRIMO TRASFORMATORE** | **IL COLLETTORE**

N. RICONOSCIMENTO | PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COMUNE | PROV. | C.A.P. | FAX: PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

COMUNICANO

- [ ] la risoluzione del contratto di coltivazione succitato
- [ ] le seguenti variazioni al contratto di coltivazione succitato

	Dichiarazione originale		**Nuova Dichiarazione**	
	ettari	are	ettari	are
Superficie complessiva coltivata		,		,
	tonnellate	kg	tonnellate	kg
Quantità prevista		,		,

Il Coltivatore richiede che:

- [ ] vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegato contratto di modifica del contratto iniziale
- [ ] vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata
- [ ] vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità:

M1) Siccità	[ ]	periodo da	a ....
M2) Incendio	[ ]	periodo da	a ....
M3) Grandine / Allagamenti	[ ]	periodo da	a ....
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	[ ]	periodo da	a ....
M5) Altro (specificare)	[ ]	periodo da	a ....

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici NON a riposo :

da (tonn. , kg) a (tonn. , kg)

Il COLTIVATORE e il PRIMO TRASFORMATORE o il COLLETTORE allegano:

- [ ] documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario
- [ ] contratto di modifica del contratto iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL COLTIVATORE RICHIEDENTE
....

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PRIMO TRASFORMATORE o COLLETTORE
....
TIMBRO

Luogo della firma

data (giorno mese anno)

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

ALL. FN

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA E CONSEGNA DA PARTE DEL COLTIVATORE E DICHIARAZIONE DI PRESA IN CONSEGNA DEL COLLETTORE O DEL PRIMO TRASFORMATORE DI MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

REG. CE n° 1973/2004 della Commissione

RACCOLTO 200.../200…

N. CONTRATTO		N. DOMANDA UNICA	MATERIA PRIMA	QUANTITA' PREVISIONALE DI RACCOLTA RIPORTATA NEL CONTRATTO (°)	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO			Tonnellate	kg

(°) comprensiva di eventuali variazioni

QUADRO A - COLTIVATORE RICHIEDENTE

☐ BARRARE SE DITTA INDIVIDUALE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI)

QUADRO B ☐ **PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **COLLETTORE CON CUI E' STATO STIPULATO IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO**

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME

UBICAZIONE SEDE PRINCIPALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX PREFISSO NUMERO

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 154 del Reg. CE n. 1973/2004

- di aver raccolto e consegnato al sopraindicato ☐ Primo trasformatore ☐ Collettore

la totalità della materia prima raccolta sulla superficie oggetto del contratto come riportato in appresso.

Il ☐ Primo trasformatore ☐ Collettore DICHIARA:

- di aver preso in consegna le quantità di materie prime raccolte dal coltivatore richiedente in esecuzione del contratto in questione.

LUOGO DI CONSEGNA	DATA	N. BOLLA	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO	
(stabilimenti, centri di raccolta, centri di stoccaggio)	DI CONSEGNA		Tonn.	kg	umidità (%)	impurità (%)	Tonn.	kg
		TOTALE				TOTALE		

Il ☐ Primo trasformatore ☐ Collettore SI IMPEGNA:

- a garantire l'utilizzazione della materia prima ottenuta sui terreni ritirati dalla produzione alla fabbricazione di prodotti finiti non destinati, in via principale, all' alimentazione umana e/o animale;
- a comunicare tempestivamente all' A.G.E.A. il nome, l'indirizzo, la partita IVA dei soggetti ai quali viene eventualmente ceduta e/o venduta la materia prima, i prodotti intermedi, i sottoprodotti e i coprodotti;
- a tenere in locali separati le materie prime raccolte su terreni ritirati dalla produzione rispetto a quelle raccolte su terreni non ritirati dalla produzione, nonchè i prodotti intermedi ottenuti;
- a trasmettere un tabulato riassuntivo delle consegne relative ai contratti stipulati suddiviso per ogni materia prima.

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE E IL COLLETTORE O IL PRIMO TRASFORMATORE DICHIARANO:

☐ nessuna variazione in termini di superfici e di quantità previste nel contratto;

☐ le seguenti variazioni intervenute al contratto iniziale in termini di ☐ superfici ☐ quantità

come risulta dalla dichiarazione di variazione
☐ presentata in data __ / __ / ____
☐ allegata alla presente dichiarazione

Il presente modulo si riferisce ad un solo contratto e ad un'unica materia prima.

Luogo delle firma

data

giorno mese anno

Firma ☐ Collettore ☐ Primo trasformatore

....

Firma del coltivatore richiedente

....

N. CONTRATTO

ALL. NN

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS E ENERGIA TERMICA NELLA PROPRIA AZIENDA

reg. CE 1973/2004

ORGANISMO PAGATORE DI COMPETENZA

☐ contratto iniziale

CAMPAGNA 200.../ 200…

☐ contratto di modifica in sostituzione del contratto n. ....

MATERIA PRIMA - SPECIE -

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

Resa media prevista sulle superfici ritirate dalla produzione
- ☐ rappresentativa fissata dall'AG.E.A.
- ☐ dell' azienda (attestata da perizia giurata) (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA Ha			Are		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)			
		TOTALE									

TOTALE QUANTITA' PREVISTA (Tonnellate, kg)

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:

- che i dati soprariportati sono esatti e veritieri;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n. 24

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la trasformazione in biogas nella propria azienda; (art. 146 del Reg. CE 1973/2004)
2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o rinunce consentite alla presente domanda;
3. il coltivatore "richiedente" si impegna a trasformare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto della dichiarazione conformemente a quanto disposto dal reg. (CE) n. 1973/2004;
4. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare la dichiarazione presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di pagamento per superficie;
5. il coltivatore "richiedente" dichiara formalmente che le superfici indicate soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento per superfici; (Reg. CE 1872/2003 e1973/2004)
6. il coltivatore si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima in biogas e/o energia termica, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale
7. il coltivatore si impegna a fornire all'AGEA, al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici.

Luogo della firma

data (giorno, mese, anno)

ALL. ON

DOMANDA INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

NUMERO DOMANDA UNICA

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RINUNCIA DI

COLTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA SU TERREN
RITIRATI DALLA PRODUZIONE PER LA TRASFORMAZIONE IN
BIOGAS E ENERGIA TERMICA NELLA PROPRIA AZIEND/
reg. CE 1973/2004
CAMPAGNA 200..../ 200....

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

MATERIA PRIMA

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

COMUNICA

☐ la rinuncia alla domanda di coltivazione succitata

☐ le seguenti variazioni alla domanda di coltivazione succitata

	Dichiarazione originale		Nuova Dichiarazione	
	ettari	are	ettari	are
Superficie complessiva coltivata		,		,
	tonnellate	kg	tonnellate	kg
Quantità prevista		,		,

Il Coltivatore richiede che:

☐ vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegata domanda di modifica della domanda iniziale

☐ vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata

☐ vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità:

M1) Siccità	☐	periodo	da	a ....
M2) Incendio	☐	periodo	da	a ....
M3) Grandine / Allagamenti	☐	periodo	da	a ....
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	☐	periodo	da	a ....
M5) Altro (specificare)	☐	periodo	da	a ....

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici NON a riposo :

da [tonn.] , [kg] a [tonn.] , [kg] (1)

(1) da compilare esclusivamente se la stessa specie e varietà è coltivata anche su superfici non a riposo

Il COLTIVATORE allega:

☐ documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario

☐ modifica della domanda iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL COLTIVATORE RICHIEDENTE

....

Luogo della firma

data giorno mese anno

ALL. PN

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS E/O ENERGIA TERMIC
DI MATERIA PRIMA OTTENUTA DALLA COLTIVAZIONE SU TERRENI
RITIRATI DALLA PRODUZIONE

REG. CE n. 1973/2004 della Commissione

IL COLTIVATORE-TRASFORMATORE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

DICHIARA LE SEGUENTI TRASFORMAZIONI:

PRODOTTI TRASFORMATI									PRODOTTI OTTENUTI									
									PRODOTTI FINITI					ALTRI PRODOTTI				
DATA	PRODOTTO TRASFORMATO (°)	QUANTITA' TRASFORMATE Tonn.	kg	Coefficiente di trasformazione	PERDITE DI LAVORAZIONE Tonn.	kg	QUANTITA' DISTRUTTE (#) Tonn.	kg	PRODOTTO (°)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente	PRODOTTO (°)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente

(°) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA

(*) indicare il n. di bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti e il n. T_5 in caso di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari.

(#) da motivare

Luogo della firma

CONVALIDA DEL MINISTERO DELLE FINANZE (U.T.F.)
(solo se il prodotto finito è biodiesel ottenuto da olii di semi raffinati o greggi)

data

....

Firma del trasformatore

....

ALL. BE

N. CONTRATTO	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA OTTENUTA DALLA PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI REG. CE 1973/2004

ORGANISMO PAGATORE DI COMPETENZA

CAMPAGNA 200.../ 200…

☐ contratto iniziale

☐ contratto di modifica in sostituzione del contratto n. ....

MATERIA PRIMA - SPECIE - ____________

DA UNA PARTE:

I CONTRATTI INCOMPLETI O RIPORTANTI CORREZIONI O ABRASIONI SONO CONSIDERATI NULLI

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

☐ BARRARE SE DITTA INDIVIDUALE PARTITA IVA ____________

COGNOME O RAGIONE SOCIALE ____________

NOME ____________ SESSO ☐ M ☐ F CODICE FISCALE ____________

DATA DI NASCITA ____ giorno ____ mese ____ anno COMUNE DI NASCITA ____________ PROV. ____

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI) ____________

Resa media prevista sulle superfici ritirate dalla produzione
- ☐ rappresentativa fissata dall'AG.E.A.
- ☐ dell' azienda (attestata da perizia giurata) ____ (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA Ha		Are		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)			
		TOTALE								

TOTALE QUANTITA' PREVISTA Tonnellate ____ kg ____

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- che i dati soprariportati sono esatti e veritieri;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce; Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.

E DALL'ALTRA:

QUADRO B IL PRIMO TRASFORMATORE

N. RICONOSCIMENTO ____________ PARTITA IVA ____________

RAGIONE SOCIALE ____________

SEDE LEGALE TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____________ PREFISSO ____ NUMERO ____

FAX
COMUNE ____________ PROV. ____ C.A.P. ____ PREFISSO ____ NUMERO ____

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME ____________

IL SOTTOSCRITTO ☐ PRIMO TRASFORMATORE DICHIARA:
- le seguenti quantità previste di sottoprodotti da destinare per usi non alimentari (da indicare solo nel caso in cui il contratto riguarda semi di colza, ravizzone, girasole e soia)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO ENERGETICO	QUANTITA' Tonn.	QUANTITA' kg

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce; Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.
Il presente contratto è stipulato per il periodo da __ / __ / ____ a __ / __ / ____.

Luogo della firma ____________

data ____ giorno ____ mese ____ anno

firma in originale ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLTIVATORE RICHIEDENTE

....

I
OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a coltivare la totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti energetici ai sensi dell'art. 88 del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 e Reg. CE 394/2003;
2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto di cui all'art. 27 del reg. CE n. 1973/2004;
3. il coltivatore "richiedente" si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 1973/2004;
4. il coltivatore "richiedente" è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro i termini di cui all'art. 26 del reg. CE n. 1973/2004, nonché a indicarne la durata;
5. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare i contratti presso l'O.P. competente unitamente alla domanda di pagamento per superfici;
6. il coltivatore "richiedente" garantisce formalmente che le superfici dichiarate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento di cui all'articolo 90 del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 e dell' art. 30 del Reg. CE 796/2004 della Commissione del 22.10.99;
7. il coltivatore "richiedente" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II
OBBLIGHI DEL "PRIMO TRASFORMATORE"

1. Il "primo trasformatore" è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nell'art. 34 del reg. CE n. 1973/2004;
2. Il "primo trasformatore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'O.P., la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto;
3. il "primo trasformatore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
4. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'O.P., il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;
5. il "primo trasformatore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'O.P. per un importo pari a 60 EURO/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime;
6. il "primo trasformatore" si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale:
PRODOTTO FINITO ....
SOTTOPRODOTTO ....
7. il "primo trasformatore" si impegna a fornire all'AGEA, al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;
8. il "primo trasformatore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

III
MODALITÀ DI CONSEGNA

IV
QUALITÀ, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche tipo:
UMIDITÀ: ....
IMPURITÀ: ....
2. la riconduzione della quantità tal quale alla qualità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:

V
PREZZO D'ACQUISTO

VI
PAGAMENTO DELLA MERCE

VII
PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna .... / ....;
2. se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza;
3. per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di ....

ALL. CE

N. CONTRATTO INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

NUMERO DOMANDA UNICA

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO DI FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA OTTENUTA DALLA PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI REG. CE 1973/2004

ORGANISMO PAGATORE DI COMPETENZA

CAMPAGNA 200.../ 200…

MATERIA PRIMA

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

BARRARE SE DITTA INDIVIDUALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI)

QUADRO B IL PRIMO TRASFORMATORE

N. RICONOSCIMENTO PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P. FAX PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME

COMUNICANO

- ☐ la risoluzione del contratto di coltivazione succitato
- ☐ le seguenti variazioni al contratto di coltivazione succitato

	Dichiarazione originale		Nuova Dichiarazione	
	ettari	are	ettari	are
Superficie complessiva coltivata				
	tonnellate	kg	tonnellate	kg
Quantità prevista				

Il Coltivatore richiede che:

- ☐ vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegato contratto di modifica del contratto iniziale
- ☐ vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata
- ☐ vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità:

M1) Siccità	☐	periodo da	a ....
M2) Incendio	☐	periodo da	a ....
M3) Grandine / Allagamenti	☐	periodo da	a ....
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	☐	periodo da	a ....
M5) Altro (specificare)	☐	periodo da	a ....

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici NON a riposo :

da tonn. , kg a tonn. , kg

Il COLTIVATORE e il PRIMO TRASFORMATORE allegano:

- ☐ documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario
- ☐ contratto di modifica del contratto iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL COLTIVATORE RICHIEDENTE ....

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PRIMO TRASFORMATORE .... TIMBRO

Luogo della firma

data giorno mese anno

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

ALL. FE

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA E CONSEGNA DA PARTE DEL COLTIVATORE E DICHIARAZIONE DI PRESA IN CONSEGNA DEL PRIMO TRASFORMATORE DI MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI AD UTILIZZO ENERGETICO ED IMPIEGATE PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI

REG. CE n° 1973/2004 della Commissione

RACCOLTO 200 /200

N. CONTRATTO		N. DOMANDA UNICA	MATERIA PRIMA	QUANTITA' PREVISIONALE DI RACCOLTA RIPORTATA NEL CONTRATTO (°)	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO			Tonnellate	kg

(°) comprensiva di eventuali variazioni

QUADRO A - COLTIVATORE RICHIEDENTE

☐ BARRARE SE DITTA INDIVIDUALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI)

QUADRO B ☐ **PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **COLLETTORE CON CUI E' STATO STIPULATO IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO**

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P. — FAX PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME

UBICAZIONE SEDE PRINCIPALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P. — FAX PREFISSO NUMERO

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Reg. CE n. 1973/2004

- di aver raccolto e consegnato al sopraindicato Primo trasformatore
  la totalità della materia prima raccolta sulla superficie oggetto del contratto come riportato in appresso.

DICHIARA:

- di aver preso in consegna le quantità di materie prime raccolte dal coltivatore richiedente in esecuzione del contratto in questione.

LUOGO DI CONSEGNA	DATA	N. BOLLA	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO	
(stabilimenti, centri di raccolta, centri di stoccaggio)	DI CONSEGNA		Tonn.	kg	umidità (%)	impurità (%)	Tonn.	kg
		TOTALE				TOTALE		

Il PRIMO TRASFORMATORE SI IMPEGNA:

- a garantire l'utilizzazione della materia prima ottenuta sui terreni ritirati dalla produzione alla fabbricazione di prodotti finiti non destinati, in via principale, alla produzione di energia o di biocombustibili e biocarburanti
- a comunicare tempestivamente all'O.P. il nome, l'indirizzo, la partita IVA dei soggetti ai quali viene eventualmente ceduta e/o venduta la materia prima, i prodotti intermedi, i sottoprodotti e i coprodotti;
- a tenere in locali separati le materie prime raccolte su terreni ritirati dalla produzione rispetto a quelle raccolte su terreni non ritirati dalla produzione, nonchè i prodotti intermedi ottenuti;
- a trasmettere un tabulato riassuntivo delle consegne relative ai contratti stipulati suddiviso per ogni materia prima.

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE E IL COLLETTORE O IL PRIMO TRASFORMATORE DICHIARANO:

☐ nessuna variazione in termini di superfici e di quantità previste nel contratto;

☐ le seguenti variazioni intervenute al contratto iniziale in termini di ☐ superfici ☐ quantità

come risulta dalla dichiarazione di variazione ☐ presentata in data __ / __ / ____ ☐ allegata alla presente dichiarazione

Il presente modulo si riferisce ad un solo contratto e ad un'unica materia prima.

Luogo delle firma

data giorno mese anno

Firma del Primo trasformatore ....

Firma del coltivatore richiedente ....

N. CONTRATTO

ALL. NE

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA SU TERRENI INVESTITI A COLTURE PER L'OTTENIMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA

reg. CE 1973/2004

ORGANISMO PAGATORE DI COMPETENZA

☐ contratto iniziale

CAMPAGNA 200 / 200

☐ contratto di modifica in sostituzione del contratto n. ....

MATERIA PRIMA - SPECIE -

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

Resa media prevista sulle superfici ritirate dalla produzione
- ☐ rappresentativa fissata dall'AG.E.A.
- ☐ dell' azienda (attestata da perizia giurata) (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA Ha			Are		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)			
		TOTALE									

TOTALE QUANTITA' PREVISTA Tonnellate kg

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- che i dati soprariportati sono esatti e veritieri;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n. 24

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la trasformazione in biogas nella propria azienda (art. 25 del Reg. CE 1973/2004);
2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o rinunce consentite alla presente domanda;
3. il coltivatore "richiedente" si impegna a trasformare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto;
4. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare la dichiarazione presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di pagamento per superficie;
5. il coltivatore "richiedente" dichiara formalmente che le superfici indicate soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento per superfici; (Reg. CE 1872/2003 e 1973/2004)
6. il coltivatore si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima in biogas, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale
7. il coltivatore si impegna a fornire all'AGEA, al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici.

Luogo della firma

data (giorno mese anno)

ALL. OE

DOMANDA INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

NUMERO DOMANDA UNICA

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RINUNCIA DI

COLTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA SU TERRENI
INVESTITI A COLTURE PER L'OTTENIMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI
DA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA

reg. CE 1973/2004

CAMPAGNA 200..../ 200....

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

MATERIA PRIMA

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNICA

☐ la rinuncia alla domanda di coltivazione succitata

☐ le seguenti variazioni alla domanda di coltivazione succitata

	Dichiarazione originale		Nuova Dichiarazione	
	ettari	are	ettari	are
Superficie complessiva coltivata				
	tonnellate	kg	tonnellate	kg
Quantità prevista				

Il Coltivatore richiede che:

☐ vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegata domanda di modifica della domanda iniziale

☐ vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata

☐ vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità:

M1) Siccità	☐	periodo	da	a ....
M2) Incendio	☐	periodo	da	a ....
M3) Grandine / Allagamenti	☐	periodo	da	a ....
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	☐	periodo	da	a ....
M5) Altro (specificare)	☐	periodo	da	a ....

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici NON a riposo :

da tonn. ____ , kg ____ a tonn. ____ , kg ____ (1)

(1) da compilare esclusivamente se la stessa specie e varietà è coltivata anche su superfici non a riposo

Il COLTIVATORE allega:

☐ documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario

☐ modifica della domanda iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL COLTIVATORE RICHIEDENTE

....

Luogo della firma

data giorno mese anno

ALL. PE

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA TRASFORMAZIONE IN BIOGA:
DI PRODOTTI OTTENUTI DA TERRENI COLTIVATI PER L'OTTENIMENTO
DI MATERIE PRIME DESTINATE AD UTILIZZO ENERGETICC

REG. CE n. 1973/2004 della Commissione

IL COLTIVATORE-TRASFORMATORE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

DICHIARA LE SEGUENTI TRASFORMAZIONI:

PRODOTTI TRASFORMATI										PRODOTTI OTTENUTI								
										PRODOTTI FINITI					ALTRI PRODOTTI				
DATA	PRODOTTO TRASFORMATO (°)	QUANTITA' TRASFORMATE Tonn.	kg	Coefficiente di trasformazione	PERDITE DI LAVORAZIONE Tonn.	kg	QUANTITA' DISTRUTTE (#) Tonn.	kg	PRODOTTO (*)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente	PRODOTTO (°)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente

(°) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA

(*) indicare il n. di bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti e il n. T_5 in caso di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari.

(#) da motivare

CONVALIDA DEL MINISTERO DELLE FINANZE (U.T.F.)
(solo se il prodotto finito è biodiesel ottenuto da olii di semi raffinati o greggi)

....

Luogo della firma

data

Firma del trasformatore

....

21. INDICE ANALITICO

A

C

D

F

I

M

P

R

S

T

U

V

05A04893

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503088/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.